



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Errata corrige
Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 933 del 29 aprile 2024: «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – Intervento «Recupero e consolidamento del municipio di Moglia» – PIP-05 – CUP: J21H14000040001 – Rideterminazione del contributo a saldo in regime di autotutela a seguito di controlli ispettivi di secondo livello, con accertamento di somme» pubblicata sul BURL n. 19 SEO del 10 maggio 2024 3

Errata corrige
Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 934 del 29 aprile 2024: «Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Piano degli interventi tardivi da realizzare su edifici ed immobili pubblici – Rideterminazione del contributo a seguito di aggiornamento prezzi, presa d’atto della gara effettuata e contestuale anticipazione del 50% per la realizzazione dell’intervento di «Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna collodi in Bondanello di Moglia» presentato dal comune di moglia - ID AP-PUB-02 – CUP: J27G17000070005» pubblicata sul BURL n. 19 SEO del 10 maggio 2024 3

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 10 maggio 2024 - n. 185
Emergenza umanitaria conseguente al conflitto bellico Russo-Ucraino - Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 4 marzo 2022, «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina» – Aggiornamento dei soggetti attuatori 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 maggio 2024 - n. XII/2302
Approvazione dei criteri del bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 e dello schema di convenzione operativa con ANCI Lombardia in attuazione del Piano operativo «La Lombardia è dei giovani» ex d.g.r. 2128 dell’8 aprile 2024 e dell’articolo 2 dell’accordo quadro per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia 2024/2026 di cui alla d.g.r. dell’8 aprile 2024, n. 2127 5

Delibera Giunta regionale 13 maggio 2024 - n. XII/2303
«Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTE)» - Approvazione dei criteri del bando per la selezione di progetti per favorire l’aggregazione giovanile, la socializzazione e l’inclusione sociale 22

Delibera Giunta regionale 13 maggio 2024 - n. XII/2311
Modifica del percorso di riclassificazione dell’accreditamento delle attività relative alla degenza semi intensiva A) e semi intensiva B) e proroga del termine per la riclassificazione 28

Delibera Giunta regionale 13 maggio 2024 - n. XII/2319
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all’inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato degli interventi SRD07 E SRD09 29

Delibera Giunta regionale 13 maggio 2024 - n. XII/2323
Misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde» nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo 2024-2028 – Approvazione dei criteri attuativi 71

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 10 maggio 2024 - n. 7186
intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. Approvazione del primo elenco regionale dei beneficiari ammessi all’indennizzo 80

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 13 maggio 2024 - n. 7259
Approvazione avviso «Sprint! Lombardia insieme»: iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione k.5). Modifica d.g.r. n. 7657/2022

83

Decreto dirigente struttura 9 maggio 2024 - n. 7052
Approvazione del progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata presentato dall'associazione Mosaico APS – Unione dei comuni lombarda Lario e monti (CO) - ID domanda n. 5706651

141

Decreto dirigente struttura 9 maggio 2024 - n. 7056
Approvazione del progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata presentato dall'associazione Mosaico APS – comune di Ponte Lambro (CO) - ID domanda n. 5701647

142

Decreto dirigente struttura 9 maggio 2024 - n. 7139
Iscrizione all'albo di Leva civica lombarda volontaria dell'ente comune di Berlingo (BS)- ID domanda n. 5447970 dell'8 aprile 2024.

143

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente struttura 13 maggio 2024 - n. 7212
Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Proroga dei termini per la presentazione delle domande dell'intervento SRH03 – «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali» - D.d.s. n. 5295 del 3 aprile 2024

144

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 9 maggio 2024 - n. 7133
2021IT16RFPR010 – Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 – 19° provvedimento

145

Decreto dirigente struttura 10 maggio 2024 - n. 7194
Liquidazione con rideterminazione del saldo del contributo concesso al comune di Carugate per la realizzazione del progetto ID domanda 3917688 e contestuale economia – CUP D84J22000690006 a valere sul bando «Interventi a favore dei comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022

150

D.G. Territorio e sistemi verdi

Comunicato regionale 9 maggio 2024 - n. 55
Indicazioni per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 19/2024 relativa all'art. 83 della l.r. 12/2005

155

Errata corrige

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 933 del 29 aprile 2024: «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento «Recupero e consolidamento del municipio di Moglia» - PIP-05 - CUP: J21H14000040001 - Rideterminazione del contributo a saldo in regime di autotutela a seguito di controlli ispettivi di secondo livello, con accertamento di somme» pubblicata sul BURL n. 19 SEO del 10 maggio 2024

Si provvede a ripubblicare la tabella inserita nell’ordinanza sopracitata:

	CONTRIBUTO AMMESSO DAL DECRETO 49 DEL 08.03.2018	IMPORTI A CONSUNTIVO A SALDO	IMPORTI AMMESSI A CONTRIBUTO A SALDO IN SEGUITO A NUOVA VALUTAZIONE
LAVORI, TRASLOCHI, CAMPO SPORTIVO, ALLACCIAMENTI CON IVA	3.093.325,60 €	3.309.959,52 €	3.309.959,52 €
IMPREVISTI CON IVA	168.749,54 €		
INDAGINI E PRELIEVI CON IVA	87.398,36 €	60.010,29 €	60.010,29 €
OCCUPAZIONI	3.884,00 €	3.884,00 €	3.884,00 €
SPESE TECNICHE CON IVA	298.202,40 €	358.159,08 €	298.202,40 €
COMMISSIONE GIUDICATRICE CON IVA	9.760,00 €	9.333,66 €	9.333,66 €
COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO CON IVA	34.160,00 €	13.794,98 €	13.794,98 €
AVCP	976,43 €	976,43 €	976,43 €
SOMMANO	3.696.456,33 €	3.756.117,96 €	3.696.161,28 €
IMPORTO LIQUIDATO A SALDO DALLA S.C. CON DECRETO 59 DEL 06/07/2022			3.696.456,33 €
IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO A SEGUITO DI RICALCOLO DEL SALDO			3.696.161,28 €
IMPORTO DI CUI CHIEDERE LA RESTITUZIONE AL COMUNE DI MOGLIA			295,05 €

Errata corrige

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 934 del 29 aprile 2024: «Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Piano degli interventi tardivi da realizzare su edifici ed immobili pubblici - Rideterminazione del contributo a seguito di aggiornamento prezzi, presa d’atto della gara effettuata e contestuale anticipazione del 50% per la realizzazione dell’intervento di «Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna collodi in Bondanello di Moglia» presentato dal comune di moglia - ID AP-PUB-02 - CUP: J27G17000070005» pubblicata sul BURL n. 19 SEO del 10 maggio 2024

Si provvede a ripubblicare la tabella inserita nell’ordinanza sopracitata:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO (MIG. PREZZI)	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO (MIG. PREZZI)	QUADRO TECNICO ECONOMICO PRESENTATO DOPO LA GARA D'APPALTO (L.1 Stralciati aggiornati)	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DOPO GARA D'APPALTO (L.1 Stralciati aggiornati)
LAVORI IN APPALTO	€ 800.519,91	€ 796.542,67	€ 809.139,43	€ 805.335,03	€ 795.079,40	€ 795.079,40
IVA 30% - LAVORI IN APPALTO	€ 80.051,91	€ 79.454,27	€ 80.913,94	€ 80.316,30	€ 79.597,05	€ 79.549,33
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 80.051,91	€ 79.454,27	€ 8.866,40	€ 8.866,40	€ 85.913,94	€ 85.316,30
TRASLOCHI RIFORMAZIONE VIA COMP.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.538,08	€ 35.538,08
TRASLOCHI IVA COMP.	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 12.121,50	€ 12.121,50
INDAGINI IVA COMP.	€ 13.457,38	€ 13.457,38	€ 13.457,38	€ 13.457,38	€ 13.457,38	€ 13.457,38
INDAGINI GEOLÓGICA CASSA # IVA COMP.	€ 2.177,70	€ 2.177,70	€ 2.177,70	€ 2.177,70	€ 2.177,70	€ 2.177,70
SPESE TECNICHE IVA COMP.	€ 114.383,18	€ 79.454,27	€ 120.988,23	€ 85.316,30	€ 120.988,23	€ 85.316,30
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CASSA E IVA COMP.	€ 12.625,23	€ 12.625,23	€ 12.625,23	€ 12.625,23	€ 12.625,23	€ 12.625,23
SPESE GARA D'APPALTO E ANACI	€ 11.340,00	€ 11.340,00	€ 11.340,00	€ 11.340,00	€ 11.340,00	€ 11.340,00
SPESE COMMISSIONI IN GARA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
RIBASSO					€ 95.429,50	€ 95.429,50
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 1.121.066,34	€ 1.079.355,78	€ 1.121.066,31	€ 1.078.932,33	€ 1.148.066,32	€ 1.104.866,73
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:						
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COFINANZIAMENTO	€ 41.900,50	€ -	€ 41.943,92	€ 41.943,92	€ -	€ 41.999,59
A CARICO DEL COMISSARIO DELEGATO	€ 1.079.165,78	€ 1.079.355,78	€ 1.079.122,39	€ 1.078.988,41	€ 1.148.066,32	€ 1.104.866,73

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 10 maggio 2024 - n. 185

Emergenza umanitaria conseguente al conflitto bellico Russo-Ucraino - Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 4 marzo 2022, «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina» - Aggiornamento dei soggetti attuatori

IL PRESIDENTE

Visti:

- il d.lgs. n. 112/1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. n. 1/2018 «Codice della Protezione Civile»;
- la l.r. Regione Lombardia 27/2021 «Disposizioni regionali in materia di Protezione Civile»;

Visti i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale in riferimento alla crisi umanitaria conseguente al conflitto bellico russo-ucraino, ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- ordinanza Capo dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 4 marzo 2022 «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina», che - all'art. 2 - individua i Presidenti delle Regioni quali Commissari Delegati per la gestione delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, e che indica la possibilità di individuare Soggetti Attuatori, per dare seguito alle attività di gestione dell'emergenza;
- deliberazione del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, con la quale lo stato di emergenza sul territorio nazionale - in relazione alle esigenze di soccorso umanitario nei confronti della popolazione ucraina - è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023;
- decreto legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito con modifiche con legge 21 aprile 2023 n. 46, recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina», con il quale sono state prorogate le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in particolare per quanto concerne l'accoglienza diffusa, il contributo di sostentamento e i fondi per il potenziamento dei servizi sociali dei Comuni
- legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 comma 390, nel quale è indicata la proroga - sino al 31 dicembre 2024 - dello stato di emergenza di che trattasi;

Visti gli atti relativi alla nomina dei Soggetti Attuatori di cui all'art. 4, comma 1, dell'o.c.d.p.c. n. 872/2022, ed in particolare il proprio Decreto del 14 luglio 2023, n. 53, nel quale sono stati individuati - per le attività di specifica competenza - i seguenti Soggetti Attuatori ai sensi della o.c.d.p.c. 872/2022:

- Fabrizio Cristalli - Organizzazione e gestione del sistema regionale di Protezione Civile;
- Giovanni Pavesi - Organizzazione e gestione del sistema regionale di assistenza sanitaria;
- Manuela Giaretta - Organizzazione e gestione bilancio e risorse finanziarie;
- Alberto Zoli - Organizzazione e gestione sistema regionale emergenza e urgenza;
- Lorenzo Gubian - Organizzazione e Gestione acquisizione beni e servizi;

Visti i cambiamenti organizzativi avvenuti nell'ambito della corrente XII Legislatura, ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2023, n. 1650, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 26 febbraio 2024, n. 1929 «Il Provvedimento Organizzativo 2024», che - tra l'altro - ha nominato il Direttore Generale della DG Welfare;

- la deliberazione di Giunta Regionale del 25 marzo 2024, n. 2115 «IV Provvedimento Organizzativo 2023», con la quale - tra l'altro - è stato nominato il Direttore Generale della DG Sicurezza e Protezione Civile;

Ritenuto quindi di disporre che in base ai nuovi assetti organizzativi, per le attività di cui all'art. 2 dell'o.c.d.p.c. 872/2022, sono Soggetti Attuatori:

Soggetto Attuatore	Ruolo	Funzione
Alberto Cigliano	Direttore Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile	Organizzazione e gestione del sistema regionale di Protezione Civile
Marco Cozzoli	Direttore Direzione Generale Welfare	Organizzazione e gestione del sistema regionale di assistenza sanitaria
Manuela Giaretta	Direttore Direzione Generale Bilancio e Finanza	Organizzazione e gestione bilancio e risorse finanziarie
Massimo Lombardo	Direttore Generale Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)	Organizzazione e gestione sistema regionale emergenza e urgenza
Lorenzo Gubian	Direttore Generale Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA)	Organizzazione e Gestione acquisizione beni e servizi

Visti:

- il d.lgs. n. 33/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 19 gennaio 2024, n. 1788, che ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) «Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza» 2024-2026;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di individuare, quali Soggetti Attuatori di cui all'art. 4, comma 1, dell'o.c.d.p.c. n. 872/2022:

- Alberto Cigliano - Direttore Generale Direzione Sicurezza e Protezione Civile;
- Marco Cozzoli - Direttore Generale Direzione Welfare;
- Manuela Giaretta - Direttore Generale Direzione Bilancio e Finanza;
- Massimo Lombardo - Direttore Generale Agenzia regionale Emergenza Urgenza/AREU;
- Lorenzo Gubian - Direttore Generale Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti/ARIA;

per l'esercizio delle funzioni discendenti dai provvedimenti richiamati in premessa;

2. di confermare quanto già stabilito con il proprio Decreto n. 878/2022, ossia:

- la necessità che i Soggetti Attuatori adottino ogni atto che si renda necessario per dare esecuzione agli interventi di loro competenza, stipulando - ove necessario - i relativi contratti ed avvalendosi, purché debitamente motivate, delle deroghe previste all'art. 9, comma 1, dell'o.c.d.p.c. n. 872/2022;
- l'imputazione degli oneri finanziari, derivanti dalle attività di cui all'art. 2 dell'o.c.d.p.c. n. 872/2022, sulla Contabilità Speciale n. 6339, ovvero sul bilancio regionale se questa non disponibile, fatto salvo il successivo rimborso da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile a valere sulla medesima Contabilità Speciale, previa rendicontazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 1/2018;

3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013;

4. di dare atto che la nomina di cui al presente decreto è compatibile con quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale del 19 gennaio 2024, n. 1788, che ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) «Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza» 2024-2026;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di inviare il presente atto ai Soggetti Attuatori e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Il presidente
commissario delegato
o.c.d.p.c. 872/2022
Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 13 maggio 2024 - n. XII/2302

Approvazione dei criteri del bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 e dello schema di convenzione operativa con ANCI Lombardia in attuazione del Piano operativo «La Lombardia è dei giovani» ex d.g.r. 2128 dell'8 aprile 2024 e dell'articolo 2 dell'accordo quadro per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia 2024/2026 di cui alla d.g.r. dell'8 aprile 2024, n. 2127

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione Europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza PNRR, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 6 luglio 2021, n. 10160/21, che approva un piano di investimenti per la realizzazione di una piena transizione ecologica e digitale individuando nei giovani una priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, con particolare riferimento alle missioni Istruzione e ricerca (Missione 4) e Coesione e inclusione (Missione 5);
- l'art. 3 dello statuto d'autonomia della Lombardia che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

Vista la l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia è dei giovani», ed in particolare:

- l'articolo 1, che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e individua le finalità perseguite dalla Regione nel promuovere politiche e interventi a favore degli stessi;
- l'articolo 2, che indica la Programmazione regionale giovani lo strumento per promuovere, in un'ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale verso i giovani e che prevede che la Giunta regionale possa stipulare a tale scopo accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani;
- l'articolo 6, che prevede la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani (di seguito denominati Informagiovani), nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori assicurando il coordinamento regionale e favorendo la formazione di reti sul territorio;
- l'articolo 11, c. 8 che stabilisce che all'attuazione della legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità;

Visto altresì il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 che individua al Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini», l'Ambito 2.4. «I giovani e le giovani generazioni» e l'Obiettivo strategico 2.4.2. «Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile» e nello specifico l'azione 2.4.2.1 «Sostenere e sviluppare reti, partenariati e progettualità sui territori»;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Viste:

- la legge 30 luglio 1990, n. 241 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1, che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Richiamata la d.g.r. dell'8 aprile 2024, n. 2127 che approva l'Accordo quadro con ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia per il triennio 2024/2026 che prevede un comune impegno nell'attuazione delle diverse misure, attraverso la promozione e la diffusione delle azioni regionali ed il contestuale affiancamento, monitoraggio e valutazione delle progettualità attuati dagli Enti locali;

Verificato che l'accordo quadro prevede all'articolo 2 lettera b) il sostegno all'attuazione di programmi e progetti sui territori volti a favorire l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva dei giovani, anche nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo nazionale delle politiche giovanili e cofinanziati da Regione Lombardia, attraverso l'affiancamento degli enti locali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti;

Dato atto che l'accordo quadro, stipulato in data 12 aprile 2024, prevede all'articolo 5 di rimandare ad apposita convenzione operativa, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dalle Parti, la declinazione degli impegni e delle risorse economiche necessarie per la realizzazione di progetti e di misure di intervento attuative delle finalità individuate all'articolo 2 dello stesso;

Richiamata, inoltre, l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 20 Dicembre 2023, rep. atti n. 202/CU tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata «Intesa») sulla ripartizione per l'anno 2023 del «Fondo nazionale per le politiche giovanili» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la d.g.r. dell'8 aprile 2024, n. 2128 avente per oggetto «Approvazione del Piano operativo «La Lombardia è dei giovani» ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2023 rep. n. 202/CU tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2023 del «Fondo nazionale per le politiche giovanili» che:

- approva il Piano operativo «La Lombardia è dei giovani»;
- destina per la realizzazione del Piano operativo risorse pari a complessivi Eur 3.668.002,00, di cui:
 - Eur 3.298.002,00 a valere sul «Fondo nazionale per le politiche giovanili» dell'anno 2023 previste dall'Intesa n. 202/CU, che saranno trasferite secondo le modalità previste al comma 10, art. 3 dell'intesa su idoneo capitolo da istituire alla missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 2 «Giovani» mediante l'adozione di apposito atto di accertamento;
 - Eur 370.000,00 quale cofinanziamento regionale, pari all'11% circa del valore complessivo del progetto, come previsto all'articolo 3 c. 7 dell'intesa 202/CU che trovano copertura sul capitolo 6.02.104.10152 «Interventi a favore delle politiche giovanili - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali»;

Dato atto che:

- con nota N1.2024.0020953 dell'8 aprile 2024, la Direzione Centrale Programmazione e relazioni esterne ha trasmesso al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale il Piano operativo «La Lombardia è dei giovani»;
- con nota N1.2024.0021037 del 15 aprile 2024 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale ha approvato il Piano operativo «La Lombardia è dei giovani»;
- il presente provvedimento rappresenta l'avvio delle attività progettuali del Piano operativo, di cui sarà data comunicazione al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale, ai fini del trasferimento delle risorse ministeriali come previsto dall'art. 3, c. 8 dell'intesa del 20 dicembre 2023, rep. atti n. 202/CU;

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

Dato atto, inoltre, che:

- Regione Lombardia e ANCI Lombardia ritengono fondamentale sostenere iniziative sul territorio promosse in un'ottica sussidiaria, dai soggetti locali quali i Comuni, le Comunità montane e le Unioni di Comuni o le Aziende speciali capofila di ambito territoriale al fine di promuovere l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva dei giovani nella vita della comunità;
- ANCI Lombardia è il soggetto titolato per l'espletamento di attività a supporto dei Comuni Lombardia vista la approfondita conoscenza dei sistemi comunali ed il complesso delle cognizioni ed esperienze specifiche possedute in tale ambito;

Valutato necessario supportare i Comuni, le Comunità montane e le Unioni di Comuni o le Aziende speciali capofila di ambito territoriale e garantire un'azione di coordinamento con Regione Lombardia;

Considerato che, per le motivazioni espresse in premessa, è stato definito e condiviso il testo dello schema di Convenzione operativa fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato a disciplinare ruoli e impegni delle parti per la realizzazione degli interventi indicati all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo quadro ed in attuazione del Piano operativo «La Lombardia è dei giovani», con l'impegno di ANCI Lombardia nell'affiancamento degli Enti locali allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti nell'ambito degli interventi finanziati dal «Fondo nazionale delle politiche giovanili» 2023;

Preso atto, che:

- sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;
- ANCI Lombardia ha condiviso i contenuti dello schema di Convenzione operativa;
- la presente iniziativa è coerente con le funzioni proprie dei Comuni;
- ANCI Lombardia si è resa disponibile a garantire il necessario supporto ai Comuni, le Comunità montane e le Unioni di Comuni o le Aziende speciali capofila di ambito territoriale con attività di supporto per lo svolgimento delle procedure amministrative gestionali, rendicontative e di monitoraggio delle misure;
- per l'espletamento delle attività descritte nel presente atto sono necessarie competenze specifiche che ANCI Lombardia è in grado di assicurare;
- ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività previste dallo schema di Convenzione operativa, l'implementazione di soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione degli associati in materia di cooperazione intercomunale;
- le esperienze e gli strumenti di lavoro a disposizione di ANCI Lombardia permettono altresì l'ottimizzazione delle risorse e la tempestività del loro utilizzo;

Ritenuto, pertanto, di

- approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione operativa fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare i criteri del Bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- stabilire che per l'attuazione degli interventi previsti nello schema di convenzione operativa di cui all'allegato A) la dotazione finanziaria complessiva è pari ad Eur 3.668.002,00 di cui:
 - Eur 3.523.002,00 per l'attuazione del bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 e delle relative misure d'intervento (di cui EUR 225.000,00 quale cofinanziamento regionale ed EUR 3.298.002,00 a valere sul «Fondo nazionale per le politiche giovanili» dell'anno 2023 previste dall'intesa n. 202/CU);
 - Eur 145.000,00 quale rimborso dovuto ad ANCI Lombardia per le spese sostenute per le attività di cui all'articolo 4 dello schema di convenzione di cui all'allegato A);
- definire i tempi per la realizzazione del progetto «La Lombardia è dei giovani» 2024 prevedendo:

- la presentazione domande dalle h. 12:00 del 16 maggio 2024;
- la chiusura presentazione domande entro le h. 17:00 del 15 luglio 2024;
- l'approvazione della graduatoria entro il 30 settembre 2024;
- la comunicazione di avvio dei progetti e la contestuale richiesta di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso dal 1° ottobre 2024 ed entro il 31 ottobre 2024;
- il termine dei progetti entro il 30 settembre 2025;
- la rendicontazione finale dei progetti dal 1° ottobre 2025 al 30 novembre 2025;

Dato atto che la dotazione finanziaria riservata allo schema di convenzione operativa di cui all'allegato A) pari a complessivi Eur 3.668.002,00 (di cui Eur 1.106.900,00 sull'esercizio finanziario 2024 ed eur 2.561.102,00 sull'esercizio finanziario 2025) trova copertura sul bilancio regionale sui seguenti capitoli, a seguito di registrazione della richiesta (Protocollo N1.2024.0022714 del 22 aprile 2024) di entrata e spesa vincolata e contestuale variazione compensativa, come segue:

- Eur 3.298.002,00 a valere sulle risorse del «Fondo nazionale politiche giovanili» 2023 assegnate a Regione Lombardia e che saranno trasferite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale secondo le modalità previste al comma 11, art. 3 della sopracitata intesa rep. atti n. 202/CU, sul capitolo 6.02.104.16523 «FNPG 2023 - AMM. LOC - Amministrazioni locali» così ripartite:
 - Eur 886.900,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - Eur 2.411.102,00 sull'esercizio finanziario 2025, tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
- Eur 370.000,00 quale cofinanziamento regionale all'Intesa Rep. atti n. 202/CU sul capitolo 6.02.104.10152 «Interventi a favore delle politiche giovanili», di cui:
 - Eur 220.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - Eur 150.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

Stabilito che sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto dai beneficiari del bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 rientri nella disciplina degli Aiuti di stato concessi in regime «de minimis» o se non rilevi per assenza della contestuale condizione di attività a carattere economico e di rilevanza non locale;

Stabilito che, per i potenziali beneficiari dei contributi previsti dal bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Stabilito inoltre che, qualora la concessione di nuovi aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati dall'art. 3.7 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo erogato ai beneficiari delle iniziative previste dal bando sarà rideterminato e concesso entro il limite del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Ritenuto, altresì, che, in caso di soggetti di cui sopra per cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, ove rilevabile, gli stessi devono sottoscrivere, ove applicabile, una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati che le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi crediti;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Ritenuto che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relative alla progettualità «La Lombardia è dei giovani» saranno svolte direttamente da

Regione Lombardia, ivi compresi gli adempimenti di cui al d.m. 115/2017;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «de minimis» la competente Struttura Politiche giovanili procederà pertanto agli obblighi di verifica e di registrazione di cui al d.m. 115/17, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 14 e 15 per le finalità di cui all'art. 17;

Dato atto che il documento di Privacy by Design – DPIA relativo al bando «La Lombardia è dei giovani», di cui allo schema convenzione operativa B), è stato approvato il 3 marzo 2020 e aggiornato il 18 marzo 2024;

Vista la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visto il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare:

- l'articolo 23 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare:

- lo schema di Convenzione operativa fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- i criteri del Bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al Direttore di Funzione specialistica competente in materia di politiche giovanili la sottoscrizione della Convenzione operativa con ANCI Lombardia di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che le risorse complessive a copertura delle attività previste dallo schema di Convenzione operativa di cui all'allegato A) sono stimate in complessivi Eur 3.668.002,00 (di cui Eur 1.106.900,00 sull'esercizio finanziario 2024 ed Eur 2.561.102,00 sull'esercizio finanziario 2025) e trovano copertura a valere sui seguenti capitoli del Bilancio regionale a seguito di registrazione della richiesta (Protocollo N1.2024.0022714 del 22 aprile 2024) di entrata e spesa vincolata e contestuale variazione compensativa, come segue:

- Eur 3.298.002,00 a valere sulle risorse del «Fondo nazionale politiche giovanili» 2023 assegnate a Regione Lombardia che saranno trasferite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale secondo le modalità previste al comma 11, art. 3 della sopracitata Intesa Rep. atti n. 202/CU, sul capitolo 6.02.104.16523 «FNPG 2023 - AMM. LOC - Amministrazioni locali» così ripartite:
 - Eur 886.900,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - Eur 2.411.102,00 sull'esercizio finanziario 2025, tramite attivazione del Fondo pluriennale vincolato;
- Eur 370.000,00 quale cofinanziamento regionale all'intesa rep. atti n. 202/CU sul capitolo 6.02.104.10152 «Interventi a favore delle politiche giovanili», di cui:
 - Eur 220.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - Eur 150.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

4. di definire i tempi per la realizzazione del progetto «La Lombardia è dei giovani» 2024 prevedendo:

- la presentazione domande dalle h. 12:00 del 16 maggio 2024;
- la chiusura presentazione domande entro le h. 17:00 del 15 luglio 2024;
- l'approvazione della graduatoria entro il 30 settembre 2024;
- la comunicazione di avvio dei progetti e la contestuale richiesta di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso dal 1° ottobre 2024 ed entro il 31 ottobre 2024;
- il termine dei progetti entro 30 settembre 2025;
- la rendicontazione finale dei progetti dal 1° ottobre 2025 al 30 novembre 2025;

5. di stabilire che per i potenziali beneficiari eventualmente individuati in attuazione del bando «La Lombardia è dei giovani» 2024 e per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

6. di demandare al dirigente competente in materia di Politiche giovanili l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Allegato A)

SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E MISURE RIVOLTE AI GIOVANI NEL TERRITORIO REGIONALE LOMBARDO DEL PIANO OPERATIVO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 LETTERA B) DELL’ACCORDO QUADRO APPROVATO CON D.G.R. DEL 8 APRILE 2024, N. 2127

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata “RL”, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Simone Rasetti, in qualità di Direttore di Funzione Specialistica Sport e Giovani

E

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata “ANCI Lombardia”, con sede in Milano, Via Rovello n. 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata da Rinaldo Mario Redaelli in qualità di Segretario Generale pro-tempore

di seguito denominate “le Parti”

Richiamata la l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 “La Lombardia è dei giovani”, e in particolare:

- l’art. 1, che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e individua le finalità perseguite dalla Regione nel promuovere politiche e interventi a favore degli stessi;
- l’art. 2, che indica la Programmazione regionale giovani lo strumento per promuovere, in un’ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell’azione regionale verso i giovani; e che prevede che la Giunta regionale possa stipulare a tale scopo accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani;
- l’art. 6, che prevede la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani (di seguito denominati Informagiovani), nonché lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze degli operatori assicurando il coordinamento regionale e favorendo la formazione di reti sul territorio;
- l’art. 11, c. 8 che stabilisce che all’attuazione della legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità;

Viste:

Allegato A)

- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. n. 202/CU del 20 dicembre 2023 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata "Intesa") sulla ripartizione per l'anno 2023 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- la D.G.R. del 8 aprile 2024, n. 2127 con cui si approva l'Accordo quadro tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia, sottoscritto il 12 aprile 2024, finalizzato a implementare la partnership istituzionale fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia in ambito legislativo, programmatico-territoriale e attuativo delle diverse misure rivolte ai giovani;
- la D.G.R. dell'8 aprile 2024, n. 2128 avente per oggetto "Approvazione del Piano operativo "La Lombardia è dei giovani" ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2023 rep. n. 202/CU tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2023 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili""

Rilevato che le Parti hanno individuato, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro sopra citato, nella Convenzione operativa lo strumento atto a stabilire i criteri e le procedure che regoleranno i ruoli reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la misura di intervento o il progetto, i tempi di esecuzione, l'attribuzione delle risorse economiche, la rendicontazione e il controllo.

Preso atto:

- che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;
- che ANCI Lombardia ha condiviso gli obiettivi e le finalità del bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 relativo alle politiche giovanili sul territorio;
- che la presente iniziativa è coerente con le funzioni proprie dei Comuni;
- che ANCI Lombardia si è resa disponibile a garantire il necessario supporto ai Comuni con riferimento alle attività di informazione, alle procedure amministrative, gestionali, rendicontative e di monitoraggio;

Allegato A)

- che per l'espletamento delle attività descritte nel presente atto sono necessarie competenze specifiche, con approfondita conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare;
- che ANCI Lombardia ha interesse a promuovere strumenti omogenei unificati nonché a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione degli associati in materia di cooperazione intercomunale;
- che le esperienze e gli strumenti di lavoro a disposizione di ANCI Lombardia permettono altresì l'ottimizzazione delle risorse e la tempestività del loro trasferimento ai Comuni.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. Le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione di un'iniziativa finalizzata a sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita personale e di sviluppo professionale attraverso la valorizzazione e il potenziamento della rete di servizi già presenti sul territorio e lo sviluppo di nuove opportunità e strumenti innovativi.

Nello specifico, le parti si impegnano a collaborare nella realizzazione del bando, i cui obiettivi specifici sono:

- Ampliare le opportunità locali di ascolto dei bisogni dei giovani e della progettazione di risposte di prossimità che possano durare anche nel futuro come riferimento territoriale dove trovare risposte, servizi, ecc.;
- Sostenere la rete di soggetti che possano intercettare concretamente i giovani, consolidando l'ingaggio e il coinvolgimento dei giovani nelle proprie attività e orientandoli, se necessario, anche nelle iniziative presenti nel territorio;
- Consolidare e rinnovare i servizi integrati e gli Informagiovani esistenti;
- Sostenere l'attivazione di nuovi servizi nei territori dove non sono ancora presenti;
- Promuovere il coordinamento delle progettualità territoriali promosse dagli stakeholder locali per facilitare la convergenza in una visione locale integrata delle opportunità e delle iniziative rivolte ai giovani.

Allegato A)

2. Le Parti ritengono fondamentale, in continuità con le iniziative intraprese negli anni precedenti, proseguire la partnership istituzionale negli ambiti legati alla promozione di politiche giovanili aderenti ai bisogni espressi dai vari territori, supportando adeguatamente gli enti locali e le reti territoriali del privato sociale nel perseguimento di obiettivi comuni.
3. ANCI Lombardia è il soggetto titolato per l'espletamento di attività a supporto dei Comuni della Lombardia e dell'assistenza tecnica per Regione Lombardia.
4. Regione Lombardia e ANCI Lombardia danno attuazione alla presente collaborazione rispettando gli impegni reciproci declinati all'articolo 4.

Art. 3 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione operativa ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 marzo 2026 e comunque, fino alla conclusione delle attività ivi previste.

Art. 4 – Ruoli e impegni delle parti

1. Ai fini dell'attuazione del Piano, ciascun soggetto partecipa attivamente a tutte le fasi previste per la realizzazione dello stesso, secondo il proprio ruolo istituzionale e gli impegni di seguito individuati.
2. In particolare, **Regione Lombardia** si impegna a:
 - curare la governance del Piano Operativo “La Lombardia è dei giovani”;
 - dare attuazione al bando “La Lombardia è dei giovani” 2024;
 - predisporre la piattaforma regionale per la fase istruttoria, l'avvio e la gestione dei progetti per tutti i soggetti coinvolti;
 - gestire l'istruttoria e definire la graduatoria per l'individuazione dei progetti ammissibili al finanziamento dell'eventuale bando;
 - supervisionare le attività di attuazione dei progetti nel loro insieme;
 - coordinare i tavoli operativi per il monitoraggio delle attività progettuali e organizzare le pillole informative su argomenti specifici segnalati dai soggetti Capofila o da ANCI Lombardia;
 - predisporre le linee guida di rendicontazione amministrativa-contabile;
 - gestire le richieste di modifica relative ai progetti finanziati, come ad esempio la composizione del partenariato o l'aggiornamento del piano economico presentato;
 - promuovere le attività progettuali realizzate nello svolgimento dei progetti attraverso i canali di comunicazione digital e social dedicati ai giovani, previa validazione del materiale inviato dai Capofila;

Allegato A)

- svolgere attività di controllo amministrativo-contabile, anche con visite ispettive in loco.
- 3. ANCI Lombardia si impegna, in coerenza con le tempistiche previste dal bando e assicurando adeguata copertura in termini di risorse dedicate, a svolgere:
 - attività di supporto al coordinamento con i Capofila di progetto curando, in particolare, il raccordo e il confronto con tutti gli attori coinvolti per l'attuazione delle azioni di cui ai punti successivi;
 - attività di supporto alla progettazione e alle procedure amministrative gestionali di competenza dei Capofila, mettendo a disposizione servizi di Help Desk:
 - nelle fasi di presentazione del progetto da parte dei Capofila;
 - nella gestione delle criticità legate alle procedure amministrative per la progettazione e l'attuazione delle attività previste;
 - nelle fasi di rendicontazione intermedia e finale dei progetti;
 - attività di rendicontazione, monitoraggio e verifica, da attuarsi secondo un cronoprogramma condiviso mediante:
 - spedizione di newsletter e circolari a carattere informativo a tutti i Capofila;
 - supporto, gestione e verifica della rendicontazione intermedia e finale dei singoli progetti anche attraverso il supporto organizzativo per gli incontri formativi-informativi;
 - monitoraggio dell'avanzamento dell'attività dei singoli progetti;
 - monitoraggio dei flussi economici finanziari;
 - erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti beneficiari.
 - attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione tramite i canali istituzionali;
 - attività di raccolta dei dati utili da parte dei Capofila dei progetti e successiva trasmissione all'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile.

Art. 5 – Aspetti Economici

Regione Lombardia destina al Piano Operativo un importo complessivo pari a EUR 3.668.002,00, ripartito come segue:

- EUR 3.523.002,00 per l'attuazione del bando “La Lombardia è dei giovani” 2024, da trasferire ai soggetti beneficiari del contributo;
- EUR 145.000,00 come mero rimborso delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Allegato A)

Art. 6 – Modalità di rendicontazione e liquidazione

ANCI Lombardia trasmette a RL:

- a) la programmazione dettagliata delle attività previste all'articolo 4 e la richiesta di acconto a seguito della sottoscrizione della Convenzione operativa;
- b) la richiesta di erogazione della seconda quota in relazione alla rendicontazione intermedia dei progetti presentati sul bando, entro il 20 febbraio 2025;
- c) la relazione finale delle attività svolte a valere sulla finalità di cui all'art. 4 e la rendicontazione contabile delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025.

L'erogazione del rimborso spese ad ANCI Lombardia per l'attività di competenza di cui all'art. 4, per un valore di totale di EUR 145.000,00, avverrà secondo le seguenti modalità:

- Prima quota di EUR 50.000,00 previa presentazione della documentazione prevista al punto a) dell'articolo 6;
- Seconda quota di EUR 50.000,00 entro il 20 febbraio 2025, previa presentazione della documentazione prevista al punto b) dell'articolo 6;
- Saldo di EUR 45.000,00 entro il 31 dicembre 2025, previa presentazione della documentazione prevista al punto c) dell'articolo 6.

Per la realizzazione dei progetti approvati in seguito alla pubblicazione del Bando, per un valore di EUR 3.523.002,00 Regione Lombardia si impegna a trasferire ad ANCI Lombardia:

- EUR 1.056.900,60 all'approvazione della graduatoria relativa all'eventuale bando approvato in attuazione del bando;
- EUR 1.409.200,80 entro il 20 febbraio 2025, in relazione all'apertura della fase di presentazione della rendicontazione intermedia dei progetti finanziati;
- EUR 1.056.900,60 entro 30 giorni dal termine massimo per la conclusione delle attività progettuali, in relazione alla presentazione della rendicontazione finale dei progetti, previsto per il 31 ottobre 2025 salvo proroghe o modifiche delle scadenze previste.

Gli importi effettivamente erogati da RL non potranno in ogni caso essere superiori alla spesa effettivamente rendicontata da ANCI Lombardia a consuntivo.

In relazione alle risorse trasferite da Regione Lombardia ad ANCI Lombardia per la realizzazione delle iniziative come ad esempio i progetti di cui al bando "La Lombardia è dei giovani", eventuali somme che possano risultare eccedenti rispetto all'effettivo valore rendicontato e validato a chiusura della misura potranno essere valorizzate a compensazione dei trasferimenti previsti nell'ambito delle eventuali Convenzioni operative stipulate per la realizzazione delle finalità indicate

Allegato A)

all'articolo 2, in attuazione dell'Accordo quadro per la promozione delle politiche giovanili (D.G.R. n. 2127/2024).

Parimenti, nel caso in cui si verificano delle rinunce al contributo regionale da parte dei capofila dei progetti realizzati o in corso di realizzazione come ad esempio dal progetto "La Lombardia è dei giovani" 2023 o delle iniziative avviate in attuazione dell'Accordo quadro per la promozione delle politiche giovanili (D.G.R. n. 2127/2024) o nel caso in cui al termine della rendicontazione finale da parte dei beneficiari i trasferimenti delle somme ad ANCI Lombardia fossero superiori al valore rendicontato e validato a chiusura della misura, dette somme dovranno essere restituite a Regione Lombardia entro 60 giorni o impiegate su eventuali iniziative coerenti con le finalità previste nell'Accordo quadro tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia.

Art. 7 – Controlli

RL si riserva il diritto di verificare, in attuazione alle proprie regole di procedimento, la conformità della progettualità e delle spese sostenute dai soggetti beneficiari nonché da ANCI Lombardia. I controlli verranno eseguiti da soggetti formalmente incaricati e saranno svolti presso la sede legale e/o operativa del soggetto beneficiario e/o partner, nonché presso i luoghi in cui si svolgono le iniziative. In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere i controlli presso la sede di Regione Lombardia e/o presso le sedi territoriali di competenza.

Art. 8 – Coperture assicurative

Resta inteso che le coperture assicurative per gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi e gli eventuali rischi professionali connessi alle attività svolte da ANCI Lombardia e necessarie alla realizzazione della presente convenzione rimarranno a carico di quest'ultima.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

1. ANCI Lombardia si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Allegato A)

3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua ANCI Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, ANCI Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte del Titolare del trattamento;
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota al Titolare del trattamento, al fine di consentire a quest'ultimo di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di ANCI Lombardia, decorso il quale la stessa potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.
6. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.
7. Qualora ANCI Lombardia, ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Art. 10 – Recesso

È consentito alle Parti di recedere anticipatamente dal presente Accordo, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso RL si obbliga a pagare un'indennità corrispondente ai costi sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato il recesso e potrà richiedere ad ANCI Lombardia la restituzione di una parte del contributo già erogato qualora sia superiore agli anzidetti costi.

Allegato A)

Art. 11 – Foro competente

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Regione Lombardia
DFS Sport e giovani
Simone Rasetti

ANCI Lombardia
Segretario Generale
Rinaldo Mario Redaelli

Allegato B)

BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” 2024	
CRITERI ATTUATIVI	
1. Finalità	Il bando “La Lombardia è dei giovani” 2024, nel solco degli obiettivi previsti dalla L.R. 4/2022, è finalizzato a sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita personale e di sviluppo professionale attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle reti di servizi già presenti sul territorio e lo sviluppo di nuove opportunità, per rispondere efficacemente ai bisogni di ragazzi e ragazze che vivono in Lombardia. In particolare, il bando ha come obiettivi: • potenziare l'offerta di servizi per i giovani già esistenti sul territorio, focalizzandosi sull'integrazione e sull'ampliamento, al fine di fornire risposte personalizzate alle specifiche esigenze giovanili in una prospettiva sistemica e integrata; • favorire la promozione di iniziative innovative che facilitino la costituzione o il potenziamento di luoghi e servizi per i giovani, specialmente nelle zone, come ad esempio nelle aree interne dove sono presenti molti piccoli comuni, nelle quali attualmente mancano o sono poco strutturati servizi o progetti dedicati a questa fascia di età; • sostenere la sperimentazione di nuovi modelli e approcci innovativi nell'erogazione di servizi giovanili, incoraggiando la creazione di soluzioni creative e adattabili alle mutevoli esigenze del contesto; • valorizzare proposte progettuali in grado di generare impatti significativi sui territori, attivando collaborazioni positive con una rete qualificata di partner locali, sia pubblici che privati.
2. Obiettivi specifici	Coerentemente con le finalità espresse in premessa, il Bando “La Lombardia è dei giovani” 2024, in attuazione dell’Intesa 202/CU del 2023, si pone i seguenti obiettivi: • ampliare le opportunità locali di ascolto dei bisogni dei giovani e della progettazione di risposte di prossimità che possano essere anche nel futuro come riferimento territoriale dove trovare risposte, servizi ecc. • consolidare e rinnovare i servizi integrati e gli Informagiovani esistenti; • stimolare e sostenere l’attivazione di nuovi servizi nei territori dove non sono ancora presenti o poco strutturati; • promuovere il coordinamento delle progettualità territoriali promosse dagli stakeholder locali per facilitare la convergenza in una visione locale integrata delle opportunità e delle iniziative rivolte ai giovani.
3. Risorse Finanziarie	Il totale del progetto è pari a EUR 3.523.002,00 (di cui EUR 1.056.900,00 sull’esercizio 2024, EUR 2.466.102,00 sull’esercizio 2025) che trovano copertura, a seguito di registrazione della richiesta (Protocollo N1.2024.0022714 del 22/04/2024) di entrata e spesa vincolata e contestuale variazione compensativa, a valere sui seguenti capitoli: • EUR 3.298.002,00 a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2023 assegnate a Regione Lombardia che saranno trasferite secondo le modalità previste a valere sulle risorse del “Fondo Nazionale Politiche Giovanili” 2023 assegnate a Regione Lombardia e che saranno trasferite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale secondo le modalità previste al comma 11, art. 3 della sopracitata Intesa Rep. atti n. 202/CU, sul capitolo 6.02.104. 16523 “FNPG 2023 - AMM. LOC - Amministrazioni Locali”, che saranno così suddivisi: ◦ EUR 886.900,00 sull’esercizio 2024; ◦ EUR 2.411.102,00 sull’esercizio 2025, tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Allegato B)

BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” 2024 CRITERI ATTUATIVI	
	• 370.000,00 quale cofinanziamento regionale all’Intesa Rep. atti n. 202/CU sul capitolo 6.02.104.10152 “Interventi a favore delle politiche giovanili”, di cui: ◦ EUR 220.000,00 sull’esercizio finanziario 2024; ◦ EUR 150.000,00 sull’esercizio finanziario 2025.
4. Regime d’aiuto	Per i potenziali beneficiari dei contributi previsti dal Piano Operativo per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C/262/01), relativamente all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di stato “De Minimis” con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del citato regolamento n. 2023/2831 a valere sul bando saranno svolte direttamente da Regione Lombardia.
5. Modello di intervento	Bando con procedura valutativa a graduatoria per la realizzazione di progettualità rivolte ai giovani attraverso l’attivazione di un partenariato pubblico-privato locale. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Lombardia svolgerà attività di supporto a Regione Lombardia nella realizzazione dell’iniziativa in relazione a: - attività di promozione, informazione, formazione; - attività a supporto delle procedure amministrative gestionali di competenza dei Comuni; - attività di rendicontazione, monitoraggio e verifica.
6. Soggetti destinatari	Giovani di età compresa fra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano o lavorano in Lombardia.

Allegato B)

BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” 2024	
CRITERI ATTUATIVI	
7. Partenariato e soggetti beneficiari	I progetti devono essere presentati da un partenariato territoriale composto da almeno 4 soggetti, di cui un capofila individuato tra i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni o le Aziende speciali/Consorzi, solo se capofila di Ambito territoriale individuato o delegato dall’Assemblea dei sindaci ai sensi dell’art. 18 c. 9 della legge regionale n. 3/2008. Nel partenariato è obbligatorio il coinvolgimento di almeno un soggetto privato o del privato sociale che svolga attività/iniziative rivolte direttamente ai giovani. Sono soggetti beneficiari eleggibili i soggetti pubblici o privati con sede legale o operativa in Lombardia: • comuni in forma singola o associata, comunità montane ed enti locali; • aziende speciali/consorzi capofila di Ambito territoriale; • associazioni che non perseguano finalità di lucro, gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le organizzazioni iscritte: ai registri regionali del volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, all’albo nazionale delle ONG e al registro delle ONLUS; • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP • enti, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l’obbligo statutario di reinvestire gli utili nell’attività di impresa; • cooperative sociali; • associazioni, consulte giovanili, gruppi spontanei non riconosciuti composti da soci di età inferiore ai 34 anni; • istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie; • enti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale e al lavoro; • enti religiosi (inclusi gli oratori); • enti del sistema sanitario regionale, strutture socio-sanitarie, strutture Unità d’Offerta Sociale; • associazioni di categoria e rappresentanze delle imprese. Nell’ottica di sostenere i territori dove i servizi per i giovani sono attualmente poco strutturati o assenti, saranno valorizzate le reti di partenariato dove sono presenti Comuni al di sotto dei 3000 abitanti, appartenenti a Comunità Montane e/o Aree regionali interne.
8. Entità del contributo	I progetti potranno essere finanziati con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a EUR 20.000,00 e non superiore a EUR 60.000,00. Eventuali economie saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali.
9. Spese ammissibili	Ai fini del calcolo del contributo saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute dai beneficiari (partner e capofila) a partire dalla data di avvio del progetto, indicata in fase di presentazione di domanda, e sino alla data di conclusione del progetto. In generale sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

Allegato B)

BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” 2024 CRITERI ATTUATIVI	
	- personale dipendente, cioè personale strutturato in forza al capofila e al partenariato (nel limite del 20% del costo totale) e personale non strutturato e personale volontario; - prestazioni professionali di terzi; - spese utili a permettere o favorire la partecipazione del giovane alle attività proposte (es. borse di tirocinio/studio/lavoro, buoni, costi di iscrizione/rette per corsi, indennità, voucher); - spese correnti (nel limite del 5% del costo totale); - spese per la comunicazione e la promozione; - materiale di consumo e spese gestionali (nel limite del 10% del costo totale del progetto). Le risorse destinate al coordinamento dei progetti (ad es. cabine di regia) non possono superare 10% del totale del progetto.
10.Valutazione delle proposte	I progetti saranno valutati da un Nucleo di valutazione inter-direzione interno a Regione Lombardia secondo i seguenti criteri: <u>Qualità del partenariato:</u> 1.a) Il progetto prevede un adeguato livello di rappresentatività e bilanciamento di tutti i soggetti coinvolti nel partenariato rispetto alle attività proposte e alle risorse disponibili I partner individuati possiedono esperienza e competenze specifiche adeguate rispetto alle azioni in cui è previsto il loro coinvolgimento 1.b) I giovani e/o le realtà associative giovanili del territorio sono coinvolti in maniera attiva nella progettazione e realizzazione del progetto <u>Qualità del progetto:</u> 2.a) La proposta è basata su un’analisi dei bisogni adeguata e contestualizzata rispetto al territorio di riferimento; 2.b) Gli obiettivi e il piano di intervento risultano coerenti con l’analisi dei bisogni e sono chiaramente descritti in termini di risorse, destinatari, ruoli dei soggetti, tempi, impatti e modalità di attuazione; 2.c) Le attività di progetto prevedono un grado di innovatività e/o di potenziamento del servizio, delle opportunità e delle iniziative rivolte ai giovani; 2.d) Il piano economico è coerente con le azioni previste nel progetto e presenta voci di spesa adeguate e dettagliate <u>Monitoraggio e comunicazione</u> 3.a) C’è una chiara definizione dei risultati attesi in termini sia qualitativi che quantitativi, è previsto un adeguato monitoraggio durante tutto l’arco del progetto ed una diffusione dei risultati al termine delle attività; 3.b) Il progetto prevede un piano di comunicazione chiaro, efficace ed innovativo, finalizzato ad intercettare il target, diffondere le azioni con metodologie innovative e tramite canali e strumenti di comunicazione ingaggianti.
11.Durata minima dei progetti	I progetti dovranno avere durata di almeno a 10 mesi e dovranno comunque concludersi entro il 30/09/2025.
12.Ambito territoriale	I progetti dovranno realizzarsi integralmente sul territorio lombardo.

Allegato B)

BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” 2024	
CRITERI ATTUATIVI	
13.Tempi del procedimento	1. Presentazione domande dalle h. 12:00 del 16.05.2024; 2. Chiusura presentazione domande entro le h. 17:00 del 15.07.2024; 3. Approvazione della graduatoria entro il 30.09.2024; 4. Comunicazione di avvio dei progetti e la contestuale richiesta di liquidazione dell’anticipo del contributo concesso dal 01.10.2024 ed entro l’31.10.2024; 5. Termine dei progetti entro 30.09.2025; 6. Rendicontazione finale dei progetti dal 1.10.2025 al 30.11.2025.

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

D.g.r. 13 maggio 2024 - n. XII/2303

«Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTE)» - Approvazione dei criteri del bando per la selezione di progetti per favorire l'aggregazione giovanile, la socializzazione e l'inclusione sociale

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione Europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza PNRR, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 6 luglio 2021, n. 10160/21, che approva un piano di investimenti per la realizzazione di una piena transizione ecologica e digitale individuando nei giovani una priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, con particolare riferimento alle missioni Istruzione e ricerca (Missione 4) e Coesione e inclusione (Missione 5);
- l'art. 3 dello statuto d'autonomia della Lombardia che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;
- l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2023, rep. atti n. 202/CU tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, che incoraggia interventi per rafforzare un sistema territoriale che sia focalizzato sul target giovanile e che sappia sia offrire occasioni di crescita e di supporto;

Vista la l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia è dei giovani», ed in particolare:

- l'articolo 1, che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e individua le finalità perseguite dalla Regione nel promuovere politiche e interventi a favore degli stessi;
- l'articolo 2, che indica la Programmazione regionale giovani lo strumento per promuovere, in un'ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale verso i giovani e che prevede che la Giunta regionale possa stipulare a tale scopo accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani;
- l'articolo 11, c. 8 che stabilisce che all'attuazione della legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità;

Visto altresì il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 che individua al Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini», l'Ambito 2.4. «I giovani e le giovani generazioni», l'Obiettivo strategico 2.4.2. «Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile» e nello specifico l'azione 2.4.2.1 «Sostenere e sviluppare reti, partenariati e progettualità sui territori»;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Viste:

- la legge 30 luglio 1990, n. 241 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle

amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1, che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Considerato che:

- nei giovani, la qualità delle relazioni interpersonali può giocare un ruolo determinante nel facilitare o ostacolare il processo di transizione verso l'età adulta, influenzando l'autostima, le competenze sociali e la capacità di affrontare le sfide della vita, come emerso dall'indagine qualitativa condotta dall'Osservatorio regionale, denominata «Esperienze di benessere relazionale dei giovani lombardi - Esiti indagine qualitativa»;
- nello stesso studio, emerge che le competenze associate alla quotidianità e al tempo libero, le abilità di gestione delle emozioni negative e dello stress, le abilità della gestione delle situazioni interpersonali, permettono ai giovani di rimanere nel proprio contesto di vita e a prevenire l'isolamento;

Considerati, inoltre, i risultati positivi raggiunti dalla precedente edizione del bando «Giovani SMART» (d.g.r.n. 6230/2022) che ha permesso:

- l'attivazione di 191 reti territoriali composte da soggetti privati capofila e da altri soggetti del territorio, per un coinvolgimento totale di oltre 750 enti quali associazioni giovanili, culturali, enti del terzo settore, fondazioni, ecc.;
- il sostegno alla realizzazione di altrettanti progetti distribuiti su tutto il territorio regionale che hanno ingaggiato e coinvolto i giovani in attività locali di arte, musica e sport finalizzati a promuovere l'aggregazione, l'inclusione e la socializzazione;

Ritenuto pertanto di:

- promuovere iniziative capillari sul territorio regionale, finalizzate a intercettare i giovani attraverso progettualità sinergiche e coerenti con le priorità della programmazione regionale in materia di politiche giovanili, anche aventi carattere innovativo e sperimentale;
- sostenere progettualità e attività (iniziative, corsi, laboratori, ecc.) gratuite sul territorio, quali:
 - attività di aggregazione e socializzazione attraverso iniziative sportive, culturali, di educazione finanziaria ed educazione digitale;
 - percorsi di aggregazione e inclusione sociale (educatori peer to peer);
 - esperienze professionalizzanti (borse studio, soggiorni all'estero, corsi riconosciuti, brevetti);
 - programmi di sostegno ai percorsi di studio;
 - incentivazione all'imprenditorialità giovanile;
 - campagne di sensibilizzazione e advocacy;

Ritenuto altresì di:

- approvare i criteri attuativi dell'iniziativa «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTE)», definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- provvedere alla copertura di spesa complessiva di Eur 3.870.000,00 a valere sul capitolo 6.02.104.015280 «Interventi di promozione dell'autonomia e del protagonismo dei giovani-Trasferimenti alle istituzioni sociali private» come di seguito:
 - Eur 1.935.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - Eur 1.935.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;
- di definire i tempi per la realizzazione del progetto «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTE)» prevedendo:
 - a) la presentazione domande dalle h. 12:00 del 16 maggio 2024;
 - b) la chiusura presentazione domande entro le h. 17:00 del 15 luglio 2024;
 - c) l'approvazione della graduatoria entro il 30 settembre 2024;
 - d) la comunicazione di avvio dei progetti e la contestuale richiesta di liquidazione dell'anticipo del 50% del contributo concesso dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
 - e) il termine dei progetti entro il 31 agosto 2025;

f) la rendicontazione finale dei progetti entro il 1° ottobre 2025;

Stabilito che sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto dai beneficiari del bando rientri nella disciplina degli aiuti di stato concessi in regime «de minimis» o se non rilevi per assenza della contestuale condizione di attività a carattere economico e di rilevanza non locale;

Stabilito che, per i potenziali beneficiari dei contributi previsti dal bando «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTe)» per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01), relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Stabilito inoltre che, qualora la concessione di nuovi aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo erogato ai beneficiari delle iniziative previste dal bando sarà determinato e concesso entro il limite del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Ritenuto, altresì, che, in caso di soggetti di cui sopra per cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, ove rilevabile, gli stessi devono sottoscrivere, ove applicabile, una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestare che le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi crediti;
- informare sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Ritenuto che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relative alla progettualità «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTe)» saranno svolte direttamente da Regione Lombardia, ivi compresi gli adempimenti di cui al d.m. 115/2017;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la competente Struttura Politiche giovanili procederà pertanto agli obblighi di verifica e di registrazione di cui al d.m. 115/17, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 14 e 15 per le finalità di cui all'art. 17;

Dato atto che il documento di Privacy by Design relativo al bando «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTe)» è stato validato in data 30 marzo 2022 e aggiornato in data 24 aprile 2024;

Vista la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visto il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare:

- l'articolo 23 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'iniziativa «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTe)» con i criteri attuativi definiti dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere alla copertura di spesa complessiva di Eur 3.870.000,00 a valere sul capitolo 6.02.104.015280 «Interventi di promozione dell'autonomia e del protagonismo dei e del protagonismo dei giovani- Trasferimenti alle istituzioni sociali private» come di seguito:

- Eur 1.935.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
- Eur 1.935.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

3. di definire i tempi per la realizzazione del progetto «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTe)» prevedendo:

- a) la presentazione domande dalle h. 12:00 del 16 maggio 2024;
- b) la chiusura presentazione domande entro le h. 17:00 del 15 luglio 2024;
- c) l'approvazione della graduatoria entro il 30 settembre 2024;
- d) la comunicazione di avvio dei progetti e la contestuale richiesta di liquidazione dell'anticipo del 50% del contributo concesso dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- e) il termine dei progetti entro il 31 agosto 2025;
- f) la rendicontazione finale dei progetti entro il 1° ottobre 2025;

4. di stabilire che per i potenziali beneficiari eventualmente individuati dal bando «Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTe)» e per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

5. di demandare al dirigente competente in materia di Politiche giovanili l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe) CRITERI ATTUATIVI		ALLEGATO A)
Finalità	Il bando “GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe)” sostiene la realizzazione di progetti che intendano rafforzare le azione di aggregazione, socialità, inclusione e contrasto al disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di percorsi di crescita, partecipazione, mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali, attività sportive, esperienze professionalizzanti e di orientamento. Finalità principale del bando è offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire l’aggregazione, la socializzazione e l’inclusione sociale. Per perseguire nel modo più efficace tale obiettivo, si intende promuovere un bando aperto, con procedura di valutazione e graduatoria (fino ad esaurimento delle risorse), che miri a coinvolgere, in una logica sussidiaria e di rete territoriale, enti diversi (enti pubblici, enti privati, CAG, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, associazioni sportive, oratori, ecc.) nell’organizzazione di progettualità e attività (iniziative, corsi, laboratori, ecc.) gratuite sul territorio, quali: a) attività di aggregazione e socializzazione attraverso iniziative sportive, culturali, di educazione finanziaria ed educazione digitale; b) percorsi di aggregazione e inclusione sociale (educatori peer to peer); c) esperienze professionalizzanti (borse studio, soggiorni all’estero, corsi riconosciuti, brevetti); d) programmi di sostegno ai percorsi di studio; e) incentivazione all’imprenditorialità giovanile; f) campagne di sensibilizzazione e advocacy. Nell’ottica di sostenere i territori dove i servizi per i giovani sono attualmente poco strutturati o assenti, saranno valorizzate le reti di partenariato dove sono presenti Comuni al di sotto dei 3000 abitanti e/o che fanno parte di Comunità Montane.	
Obiettivi specifici	Il Bando “GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe)” si pone l’obiettivo di intervenire efficacemente e in modo capillare sul territorio lombardo, finanziando progetti volti ad attuare gli obiettivi della L.R. n. 4/2022, come il protagonismo dei giovani, l’inclusione sociale e l’ingaggio dei NEET. L’obiettivo del Bando è promuovere l’inclusione sociale di ragazzi e ragazze offrendo loro l’opportunità di inserirsi in nuovi contesti aggregativi, attraverso iniziative di partecipazione attiva alla vita delle proprie comunità, e di frequentare gratuitamente attività ricreative (culturali, teatrali, musicali e artistiche, ecc.) o corsi sportivi.	
Risorse Finanziarie	La copertura di spesa complessiva è di EUR 3.870.000,00 a valere sul capitolo 6.02.104.015280 “Interventi di promozione dell’autonomia e del protagonismo dei giovani - Trasferimenti alle istituzioni Sociali Private” di cui: - o EUR 1.935.000,00 sull’esercizio finanziario 2024; - o EUR 1.935.000,00 sull’esercizio finanziario 2025.	
Regime d’aiuto	Per i soli soggetti beneficiari per cui si verifica la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, i contributi saranno assegnati in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C/262/01), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De Minimis”, con particolare riferimento agli artt. artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo). In base al Regolamento (UE) 2023/2831, art. 3.2 l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare EUR 300.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.	

GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTE)		ALLEGATO A)
CRITERI ATTUATIVI		
	La verifica verrà svolta d'ufficio da Regione Lombardia tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti deve riferirsi all'impresa unica definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare delle misure di aiuto del presente provvedimento.	
Modello di intervento	Bando con procedura di valutazione a graduatoria (fino ad esaurimento delle risorse) con un contributo ammissibile (da EUR 20.000,00 a EUR 40.000,00) in modo da realizzare azioni capillari in tutto il territorio regionale	
Soggetti destinatari	I destinatari delle attività progettuali sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano e/o lavorano in Lombardia e in particolare i giovani che vivono una condizione di particolare isolamento sociale o di disagio o che sono anche potenzialmente esposti a questo rischio.	
Partenariato e soggetti beneficiari	La domanda deve essere presentata unicamente dall'Ente capofila con una rete composta da almeno 4 soggetti (incluso il capofila). I progetti sono presentati da un soggetto capofila con sede legale e/o operativa in Lombardia che abbia maturato un'esperienza specifica rispetto agli obiettivi e alle attività oggetto del presente bando. Possono essere capofila di progetto: - Associazioni con sede legale e/o operativa in Lombardia che non perseguano finalità di lucro, gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le organizzazioni iscritte: ai registri regionali del volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, all'albo nazionale delle ONG e al registro delle ONLUS; - Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP e con sede legale e/o operativa in Lombardia; - Enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa; - Cooperative sociali; - Enti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale; - Enti accreditati per il servizio al lavoro. I partner devono avere sede legale e/o operativa in Lombardia e possono partecipare al massimo a n. 2 progetti purché garantiscano copertura finanziaria e organizzativa per l'effettiva realizzazione di tutti i progetti cui aderiscono. Possono essere partner di progetto: - Comuni in forma singola o associata, comunità montane ed enti locali; - Aziende speciali/consorzi capofila di Ambito territoriale; - Associazioni che non perseguano finalità di lucro, gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le organizzazioni iscritte: ai registri regionali del	

GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTE)		ALLEGATO A)
CRITERI ATTUATIVI		
	volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, all'albo nazionale delle ONG e al registro delle ONLUS; – Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP – Enti, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa; – Cooperative sociali; – Associazioni, consulte giovanili, gruppi spontanei non riconosciuti composti da soci di età inferiore ai 34 anni; – Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e formative, pubbliche e paritarie; – Enti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale e al lavoro; – Enti religiosi (inclusi gli oratori); – Enti del sistema sanitario regionale, strutture socio-sanitarie, strutture Unità d'Offerta Sociale; – Associazioni di categoria e rappresentanze delle imprese. La domanda deve essere presentata unicamente dall'Ente capofila. L'Ente capofila può partecipare a un solo progetto come capofila e può essere partner di un solo progetto. I partner possono candidarsi al massimo a 2 progetti. Nell'ottica di sostenere i territori dove i servizi per i giovani sono attualmente poco strutturati o assenti, saranno valorizzate le reti di partenariato dove sono presenti Comuni al di sotto dei 3000 abitanti appartenenti alle Comunità Montane e/o alle Aree regionali interne.	
Entità del contributo	I progetti potranno essere finanziati con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili, in ogni caso compreso tra un minimo di EUR 20.000,00 e un massimo di EUR 40.000,00. Il contributo verrà erogato in due tranches: 50% all'approvazione della domanda e saldo al termine delle attività, dietro presentazione di rendicontazione.	
Spese ammissibili	Sono considerate ammissibili le spese coerenti con il progetto sostenute dai beneficiari (capofila e partner) e quietanzate <u>a partire dalla data di avvio del progetto indicata in fase di accettazione del contributo (fase di adempimenti post concessione) e sino alla data di presentazione della rendicontazione finale. La spesa deve comunque essere riferita al periodo di svolgimento del progetto.</u> Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa, unicamente legate/finalizzate alla realizzazione delle attività previste nel progetto: - personale dipendente (cioè, personale strutturato in forza al capofila e al partenariato), personale non strutturato e personale volontario; - prestazioni professionali di terzi; - spese utili a permettere o favorire la partecipazione del giovane alle attività proposte (es. borse di tirocinio/studio/lavoro, buoni, costi di iscrizione/rette per corsi, indennità, voucher); - spese correnti; - spese per la comunicazione e la promozione; - materiale di consumo e spese gestionali.	

GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe) CRITERI ATTUATIVI		ALLEGATO A)
Valutazione delle proposte	I progetti saranno valutati da un Nucleo di valutazione interno a Regione Lombardia secondo i seguenti criteri: - Gli obiettivi e il piano di intervento sono chiaramente descritti in termini di risorse, destinatari, ruoli dei soggetti, tempi, impatti previsti; - Le attività proposte sono costruite sui bisogni del target di riferimento e correlate alle caratteristiche del territorio; - Il progetto è innovativo e sperimentale ed è funzionale al rilancio del territorio e/o di attività rivolte al target giovanile; - Il progetto permette il raccordo tra interventi, politiche e tra soggetti diversi, creando sinergie territoriali efficaci; - I partner individuati possiedono l'esperienza e le competenze specifiche in relazione alle attività previste; - Il piano economico è coerente con il piano di progetto e presenta voci di spesa adeguate e dettagliate; - Il progetto è presentato da una rete con almeno un piccolo comune (sotto i 3000 abitanti), appartenente ad una Comunità Montana o di Aree regionali interne, le cui attività hanno una ricaduta sovracomunale; - Sono previsti strumenti di valutazione delle iniziative e di raccolta dati in fase pre e post attività; - Le metodologie e strategie per l'intercettazione dei giovani destinatari del progetto sono chiaramente identificate e descritte; - Il progetto prevede un piano di comunicazione volto a intercettare il target tramite canali e strumenti di comunicazione ingaggianti e innovativi; - Il progetto prevede una strategia di diffusione dei risultati anche attraverso i documenti e i supporti resi disponibili gratuitamente e promossi mediante licenze aperte. Ai fini della valutazione del progetto, verrà posta particolare attenzione alle modalità di individuazione, contatto, ingaggio e coinvolgimento dei giovani destinatari del progetto.	
Durata minima dei progetti	I progetti devono avere una durata minima di 6 mesi e terminare entro il 31.08.2025	
Ambito territoriale	Tutto il territorio lombardo	
Tempi del procedimento	a) la presentazione domande dalle h. 12:00 del 16.05.2024; b) la chiusura presentazione domande entro le h. 17:00 del 15.07.2024; c) l'approvazione della graduatoria entro il 30.09.2024; d) la comunicazione di avvio dei progetti e la contestuale richiesta di liquidazione dell'anticipo del 50% del contributo concesso dal 01.10.2024 ed entro il 31.10.2024; e) il termine dei progetti entro il 31.08.2025; f) la rendicontazione finale dei progetti entro il 1.10.2025.	

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

D.g.r. 13 maggio 2024 - n. XII/2311**Modifica del percorso di riclassificazione dell'accreditamento delle attività relative alla degenza semi intensiva A) e semi intensiva B) e proroga del termine per la riclassificazione**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. «*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*» in particolare l'art. 15 (Autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie);
- la legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 «*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022*» in particolare l'art. 13, commi p) e q) che modifica i commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 33/2009, riportando in capo alla Regione l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e demandando alle ATS lo svolgimento della sola istruttoria;

Richiamate:

- la d.g.r. n. VI/38133 del 6 agosto 1998 «*Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997 n. 31. Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie*» e s.m.i.;
- la d.g.r. n. VII/3312 del 2 febbraio 2001 «*Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso le strutture pubbliche e private*» e s.m.i.;
- la d.g.r. n. XI/6677 del 18 luglio 2022 «*Revisione delle procedure di accreditamento delle Strutture sanitarie*»;
- la d.g.r. n. XI/3264 del 16 giugno 2020 «*Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del d.l. 34/2020*», con particolare riferimento all'allegato 4) che definisce i requisiti specifici per le attività di terapia intensiva e degenza semi intensiva A e B;

Dato atto che con nota della Direzione Generale Welfare del 29 dicembre 2023, (prot. n. G1.2023.0052124), il termine per la riclassificazione delle terapie intensive e semi intensive è stato fissato al 31 marzo 2024;

Richiamata, in particolare, la d.g.r. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 «*Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024*», che all'allegato 4, Paragrafo 4.1. «*Accreditamento sanitario*», al punto 4.1.0.4., dispone che, al fine di completare il percorso di riclassificazione dell'attività delle terapie intensive e semi intensive, si provvederà alla modifica di due requisiti di accreditamento della degenza semi intensiva A e semi intensiva B, con conseguente proroga del termine ultimo per la riclassificazione delle terapie intensive e semi intensive A e B;

Ritenuto pertanto di dare corso a quanto previsto nella d.g.r. n. XII/1827/2024 modificando i requisiti di accreditamento della degenza semi intensiva A e semi intensiva B come di seguito riportato:

Degenza semi intensiva A

OSSIA02 - È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva?

Testo modificato:

È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva (ad eccezione dell'attività di stroke unit di I e II livello dove la presenza del neurologo deve essere di 12 ore)?;

Degenza semi intensiva B

OSSIB02 - È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva?

Testo modificato:

È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva (ad eccezione dell'attività di stroke unit di I e II livello dove la presenza del neurologo deve essere di 12 ore)?

Ritenuto, inoltre, di prorogare il termine ultimo per la riclassificazione delle terapie intensive e semi intensive A e B al 30 settembre 2024;

Stabilito che le disposizioni dell'allegato 4, Paragrafo 4.1. «*Accreditamento sanitario*», punto 4.1.0.4. della d.g.r. n. XII/1827/2024, sono integrate con quanto indicato dal presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*» e tutti i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare la d.g.r. n. XII/1827/2024 relativamente ai requisiti di accreditamento della degenza semi intensiva A e semi intensiva B come di seguito riportato:

Degenza semi intensiva A

OSSIA02 - È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva?

Testo modificato:

È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva (ad eccezione dell'attività di stroke unit di I e II livello dove la presenza del neurologo deve essere di 12 ore)?;

Degenza semi intensiva B

OSSIB02 - È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva?

Testo modificato:

È garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in una delle discipline afferenti all'area semi intensiva (ad eccezione dell'attività di stroke unit di I e II livello dove la presenza del neurologo deve essere di 12 ore)?;

2. di prorogare il termine ultimo per la riclassificazione delle terapie intensive e semi intensive A e B al 30 settembre 2024;

3. di stabilire che le disposizioni dell'allegato 4, Paragrafo 4.1. «*Accreditamento sanitario*», punto 4.1.0.4. della d.g.r. n. XII/1827/2024, sono integrate con quanto indicato dal presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 13 maggio 2024 - n. XII/2319

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato degli interventi SRD07 E SRD09

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare il Capitolo 3 «Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati», Parte II;
- il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (codificazione) - GUUE L 248 del 24.09. 2015;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE

L327 del 21 dicembre 2022) e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 55 «Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali»;

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) e in particolare gli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

Richiamati:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023, che dispone sulle modalità attuative e di finanziamento dell'Intervento SRD07 «Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali» e dell'Intervento SRD09 «Investimenti non produttivi nelle aree rurali», a livello nazionale;
- la d.g.r. n. XI /7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), che dispone come attuare gli Interventi SRD07 e SRD09 secondo le specificità e il budget su scala regionale;
- la d.g.r. n. XII/1695 del 28 dicembre 2023 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)»;
- la d.g.r. n. XII/2250 del 22 aprile 2024 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)»;

Preso atto che:

- in data 15 marzo 2024 il Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) ha notificato alla Commissione europea una proposta di emendamento (E2) al PSP 2023-2027, in fase di approvazione, che recepisce tra l'altro le notifiche di modifica trasmesse in data 16 agosto 2023 (N3), 18 dicembre 2023 (N4) e 26 gennaio 2024 (N5) dal MASAF, con le quali sono state proposte, tra l'altro, modifiche inerenti alle schede di intervento SRD07 e SRD09;
- in data 22 novembre 2023 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche alle schede degli Interventi del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione europea;
- Regione Lombardia con d.g.r. 1695/2023 ha approvato le modifiche al CSR, nelle more dell'approvazione della modifica del PSP da parte della Commissione europea;
- in data 11 marzo 2024 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche agli allegati del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, comprese modifiche alle schede degli Interventi che non impattano sul PSP;
- Regione Lombardia con d.g.r. 2250/2024 ha approvato le modifiche al CSR, nelle more dell'approvazione della modifica del PSP v2.1 da parte della Commissione europea;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC che esulano dal settore agricolo incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrate ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Richiamati altresì:

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Considerato che ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione alcuni aiuti a favore delle zone rurali possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione Europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Dato atto che:

- i contributi a favore delle PMI, riconosciuti a valere sull'intervento SRD07, saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 ed in particolare dell'art. 55;
- i contributi a favore delle grandi imprese saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- il beneficiario che riceve il contributo in «de minimis» dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di «Impresa unica» come definita dall'art. 2, par. 2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2023/2831;

Richiamati gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) ed in particolare:

- il Capitolo 3, Parte I, che al punto (102) prevede deroghe alle condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati, previsti dai punti (98) a (101), a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;
- il Capitolo 3 «Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati», Parte II, ai sensi del quale tali orientamenti si applicano agli aiuti ai servizi di base nelle zone rurali;

Considerato che tra i beneficiari degli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia sono annoverati i soggetti pubblici e che detti interventi puntano a fornire un sostegno per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e delle infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali;

Valutato di prevedere due distinti inquadramenti ai sensi della normativa aiuti di Stato per i contributi riconosciuti ai soggetti pubblici:

- procedendo con la notifica del presente provvedimento alla Commissione Europea secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni per i contributi riconosciuti ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, al fine di ottenere la decisione di competenza;
- prevedendo che la concessione dei contributi ai soggetti pubblici diversi da quelli indicati al punto precedente avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

Valutato altresì che, al fine di consentire l'emanazione del bando attuativo degli Interventi SRD07 e SRD09 nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario:

- integrare le schede di intervento di livello nazionale e regio-

nale dell'Intervento SRD07 con le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472 e del Regolamento (UE) 2023/2831, nonché con le disposizioni previste ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- integrare le schede di intervento di livello nazionale e regionale dell'Intervento SRD09 con le disposizioni del Regolamento (UE) 2831/2023 e le disposizioni previste ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione Europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Dato atto, inoltre, che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi regolamenti;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione Europea sull'applicazione del regolamento;

Precisato quindi che, al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto quale parte integrante e sostanziale al presente atto l'allegato A «Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», ad integrazione delle disposizioni degli allegati B «Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027» e C «Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Lombardia 2023 - 2027», anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare agli Interventi SRD07 e SRD09;

Preso atto che:

- in data 24 aprile 2024 la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 25 aprile 2024, è stato registrato il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato degli Interventi SRD07 e SRD09» con il n. SA.113835 (2024/XA);

Preso atto che il Responsabile degli Interventi SRD07 e SRD09, individuato con decreto 11427 del 28 luglio 2023, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP, notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione Europea, l'allegato A «Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presen-

te atto, ad integrazione delle schede di intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

- stabilire che i contributi a favore delle PMI, riconosciuti a valere sull'Intervento SRD07, saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 ed in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4, «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 55 «Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali», nonché del regime di aiuto SA.113835 (2024/XA);
- intraprendere ogni misura necessaria conseguente alle comunicazioni in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione Europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;
- stabilire che i contributi riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 a favore delle grandi imprese, con esclusione dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- notificare il presente provvedimento alla Commissione europea, secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni, ai fini di ottenere la decisione di competenza, relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09;
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed i relativi regimi di aiuto, in caso di mancata o difforme approvazione del regime oggetto di notifica e/o delle sopra richiamate modifiche al PSP da parte della Commissione Europea;
- dare attuazione alle disposizioni previste nel citato allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di notifica disciplinata dal Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- stabilire che, nelle more della conclusione della procedura di notifica di cui al punto precedente, i contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 saranno concessi, analogamente agli altri soggetti pubblici, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831;
- dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile degli Interventi SRD07 e SRD09 ai sensi del decreto 11427 del 28 luglio 2023, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 e del Capitolo 3, parte II, dei sopracitati orientamenti non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento verranno concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della nor-

mativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Stabilito, altresì, di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito, nella seduta del 23 aprile 2024, il parere favorevole del Comitato di valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C della d.g.r. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

Considerato che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse,

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione Europea, l'allegato A «Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di stabilire che i contributi a favore delle PMI, riconosciuti a valere sull'Intervento SRD07, saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 ed in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4, «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 55 «Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali», nonché del regime di aiuto SA.113835 (2024/XA);

3. di intraprendere ogni misura necessaria conseguente alle comunicazioni in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione Europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;

4. di stabilire che i contributi riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 a favore delle grandi imprese, con esclusione dei comuni con che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

5. di notificare il presente atto e i suoi allegati, secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni, ai fini di ottenere la decisione di competenza, relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono Autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09;

6. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed i relativi regimi di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione del regime oggetto di notifica e/o delle modifiche di cui al punto 1. da parte della Commissione Europea;

7. di dare attuazione alle disposizioni previste nel citato allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di notifica disciplinata dal Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ss.mm.ii.;

8. di stabilire che, nelle more della conclusione della procedura di notifica di cui al punto precedente, i contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 saranno concessi, analogamente agli altri soggetti pubblici, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831;

9. di dare mandato al Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile degli Interventi SRD07 e SRD09 ai sensi del decreto 11427 del 28 luglio 2023, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, nonché di demandare al medesimo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 115/2017 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

10. di comunicare l'adozione del presente atto al Responsabile dell'Intervento, di cui al precedente punto 9., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO A – Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia

1. PREMESSA

Il regime di aiuto riguarda gli Interventi SRD07 "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" e SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" promossi nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e declinati nel Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia.

2. BASI GIURIDICHE

- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare il Capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati", Parte II;
- il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) - GUUE L 248 del 24.09. 2015;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;

- Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 55 "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali";
- il Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023);
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali;
- D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia (CSR)";
- D.G.R. n. XII/2250 del 22/04/2024 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia (CSR)".

3. BENEFICIARI

Per l'Intervento SRD07 "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" sono beneficiari dell'aiuto soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

Per l'Intervento SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" sono beneficiari dell'aiuto enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento **SRD07** "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" punta allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali, delle comunità rurali nonché dell'intera società. In tale contesto Regione Lombardia, tra le tipologie di investimento previste, attiva l'azione 2) "reti

idriche". Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzare la strategia. L'intervento ha l'obiettivo, da un lato, di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate e, dall'altro, di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico. Nello specifico l'Azione 2) "reti idriche" attivata da Regione Lombardia punta al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie laddove persistono carenze strutturali. Per Regione Lombardia l'Azione 2) riguarda in particolare il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe.

L'intervento **SRD09** "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi di pertinenza. L'intervento intende valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici, nonché degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo nel complesso al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali. Nello specifico, Regione Lombardia sostiene, nell'ambito del presente intervento, la tipologia di investimento di cui alla lett. b) "miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali".

5. OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

Gli Interventi SRD07 e SRD09 perseguono il seguente obiettivo specifico della PAC:

- SO8 "Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile"

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento SRD07, azione 2), e l'intervento SRD09, azione b) sono attivati nelle zone svantaggiate di montagna (All. 2 zonizzazione del CSR).

7. MISURE DI AIUTO E CONDIZIONI SPECIFICHE

- A. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) a favore delle PMI;
- B. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore delle grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni;
- C. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore dei piccoli comuni.

7.1 A. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) a favore delle PMI

Specifica base giuridica: articolo 55 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Gli "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali", di cui all'art. 55 del medesimo Regolamento, concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l'approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 55 e al capo I del Regolamento.

Si tratta di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Il regime di aiuto si applica agli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) aventi quali beneficiari le PMI, come definite all'allegato I al Regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Ai sensi dell'art 1, par. 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell'art. 4, del medesimo Regolamento il regime di aiuto non si applica agli aiuti individuali agli investimenti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali, di cui all'art. 55, il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 10 milioni di euro per progetto di investimento (lett. f). Dette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Il Regolamento (UE) 2022/2472 si applica:

- ai sensi dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio;
- ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;

- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/2472 gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

L'aiuto riconosciuto ai sensi dell'art. 55 "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture rurali" del Regolamento (UE) 2022/2472 è destinato alle sole PMI, come definite all'allegato I al medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'art. 55, par. 3, del Regolamento, gli aiuti possono finanziare investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture di approvvigionamento idrico di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di euro ("infrastruttura su piccola scala").

Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al sopra riportato par. 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 55, par. 5 lett. c), gli aiuti possono finanziare i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al finanziamento.

Per gli investimenti di cui al par. 3 dell'art. 55 del Regolamento (UE) 2022/2472 si applicano le intensità di aiuti previste al successivo par. 10 del presente atto, come stabilite dall'art. 73 del Reg. (UE) 2115/2021.

7.2 B. “Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali” (Intervento SRD07) e “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” (Intervento SRD09) a favore delle grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni

Specifica base giuridica: Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 15/12/2023).

Si tratta di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del PSP, e di investimenti non produttivi nelle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD09 del PSP.

Il regime di aiuto si applica agli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) e di cui all'Intervento SRD09 – Azione b) aventi quali beneficiari le grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Il Reg. (UE) 2023/2831, all'art. 2 par. 2, definisce «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopracitate lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 3 “Aiuti de minimis”, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Ai sensi dell'art. 5 “Cumulo” del Reg. (UE) 2023/2831:

- gli aiuti “de minimis” concessi a norma del medesimo regolamento possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831;
- gli aiuti “de minimis” concessi a norma del medesimo regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

Con riferimento ai controlli che non sia superato il massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge n. 234 del 24/12/2012 art. 52 e di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017), sia con riferimento al perimetro di impresa di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 2023/2831, come risultante dal registro delle imprese e da quanto dichiarato dai richiedenti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in merito alle lett. c) e d) del citato art. 2.2., sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa.

7.3 C. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore dei piccoli comuni

Specifica base giuridica: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare parte 2, capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati", punti (634), (635), (636) e (637), in combinato disposto con il punto (102), Capitolo 3, Parte I.

Nello specifico, il Capitolo 3 della Parte I, al punto (102), prevede deroghe alle condizioni supplementari previste dai punti da (98) a (101) per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. Il Capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati" della Parte II, invece, prevede che i citati orientamenti si applichino agli aiuti ai servizi di base nelle zone rurali.

Il presente aiuto ha ad oggetto investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del PSP, e investimenti non produttivi nelle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD09 del PSP, volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali ed investimenti alle infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali. Tali interventi sostengono ed incentivano gli investimenti nelle aree rurali realizzati anche o esclusivamente, come nel caso dell'Intervento SRD09, da soggetti pubblici, meglio definiti nel successivo paragrafo 8.

Un fattore che sta fortemente indebolendo l'attuale stato dell'economia italiana è identificabile nell'incalzante aumento del tasso di inflazione, che ha colpito e colpisce non solo i privati ma anche gli enti pubblici.

L'aumento dei costi dei materiali, in particolare, ha rappresentato un disincentivo per gli enti pubblici ad investire in infrastrutture a servizio della collettività, disincentivo ancora più forte per i piccoli comuni con minore capacità finanziaria.

La situazione economica odierna rende pertanto ancora più importante la previsione di un contributo a sostegno dei soggetti pubblici con minore disponibilità finanziaria per la realizzazione di opere che vadano a beneficio delle zone rurali e della collettività che le abita.

Il presente regime di aiuto si applica ai contributi per gli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) e di cui all'Intervento SRD09 - Azione b) destinati ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, avendo attenzione di non occupare il plafond concedibile per beneficiario ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Al fine della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il medesimo aiuto deve rispettare le seguenti condizioni:

- gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante;
- gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al finanziamento;
- gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà come definite dalla sezione 2.2 degli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- gli aiuti non sono concessi ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Nelle more della conclusione della procedura di notifica, i contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 saranno concessi, analogamente agli altri soggetti pubblici, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831.

Il presente regime di aiuto sarà applicabile ai contributi a favore dei citati comuni (autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti) che, alla conclusione della procedura di notifica con l'adozione della decisione della Commissione europea ed entrata in vigore del regime, non sono stati ancora concessi.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per l'Intervento SRD07 sono ammesse a finanziamento le spese relative ad opere di adeguamento, ristrutturazione e/o realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe e nello specifico:

1. spese relative alla realizzazione degli interventi;
2. spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti;
3. spese per informazione e pubblicità;
4. spese per la costituzione di polizze fideiussorie nel caso di soggetti privati.

Per l'Intervento SRD09 sono ammesse a finanziamento:

1. spese relative alla realizzazione degli interventi;
2. spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti;
3. spese per informazione e pubblicità.

Per gli Interventi SRD07 e SRD09 non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività;

- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- acquisto di terreni;
- spese di manutenzione ordinaria;
- imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ed altre imposte e tasse.

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate devono essere inserite al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

9. CONDIZIONI

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati è necessario il rispetto delle seguenti condizioni, oltre a quelle già riportate nei paragrafi precedenti:

- gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed il requisito è soddisfatto se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome del richiedente e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;
 - e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo dell'aiuto necessario per il progetto;
- gli aiuti devono essere trasparenti, cioè deve essere possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio;
- nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- gli aiuti saranno concessi sulla base di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione regionale, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza regionale in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento;
- al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;
- nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici;

- al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere riconosciute se sostenute dopo la pubblicazione delle disposizioni attuative;
- il beneficiario deve assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative per un periodo di tempo pari a:
 - 5 anni per beni mobili e attrezzature;
 - 10 anni per beni immobili ed opere edili.

In riferimento all'Intervento SRD07, inoltre:

1. non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 10.000 €. L'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione è pari a 200.000 €;
2. le azioni sostenute devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale;
3. ai fini della pronta cantierabilità delle operazioni di investimenti, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni;
4. ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

In riferimento all'Intervento SRD09 inoltre:

1. non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 20.000 €. L'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione è pari a 200.000 €;
2. le azioni sostenute devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani.

10. STRUMENTO ED ENTITA' DEGLI AIUTI

Ai sensi dell'art. 73 del Reg. (UE) 2115/2021 il sostegno agli investimenti non può superare il 65% dei costi ammissibili. Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino al 100 % per gli investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'art. 6 par. 1, lett. d), e) ed f).

Gli investimenti nelle aree rurali dell'Intervento SRD07 sono connessi, nello specifico, agli obiettivi di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) e f) del Reg. (UE) 2115/2021, in quanto promuovono l'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e contribuiscono a preservare i paesaggi.

Gli investimenti nelle aree rurali dell'Intervento SRD09 sono connessi, nello specifico, all'obiettivo di cui all'art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) 2115/2021, in quanto contribuiscono a preservare i paesaggi.

L'aliquota degli investimenti nelle aree rurali previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 e dell'Intervento SRD09 può essere innalzata fino al 100 %.

Gli aiuti sono riconosciuti sotto forma di sovvenzione in conto capitale.

11. DURATA

Il regime di aiuto si applica fino alla durata della programmazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

ALLEGATO B – Estratto Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Codice intervento (SM)	SRD07
Nome intervento	investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.22. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento sarà attivato dalle Regioni/PA di seguito indicate.										
	Ambito di applicazione territoriale dell'intervento SRD07									
	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche
SI		X	X	X	X			X	X	
NO	X					X	X			X

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	Qualificante	Sì
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
R.41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane. In un quadro di visione più ampia del territorio, gli agricoltori e le popolazioni rurali svolgono le proprie attività e vivono la loro vita nelle aree rurali del paese, ma allo stesso tempo anche la popolazione urbana usa i servizi rurali di base, ad esempio quando va in vacanza oppure per attività ricreative.

L'intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.

In tale contesto, le tipologie di investimento in infrastrutture che possono ricevere un sostegno dalla PAC sono quelle indicate alle seguenti azioni:

- 1) reti viarie al servizio delle aree rurali;
- 2) reti idriche;
- 3) reti primarie e sottoservizi;
- 4) infrastrutture turistiche;
- 5) infrastrutture ricreative;
- 6) infrastrutture informatiche e servizi digitali;
- 7) infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

Gli investimenti di cui all'Azione 1) riguardano il sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.

Gli investimenti di cui all'Azione 2) puntano al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua potabile (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (fognature) laddove persistono carenze strutturali. Per la Regione Lombardia l'Azione 2) riguarda in particolare il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe.

Gli investimenti di cui all'Azione 3) intendono sopperire alla carenza di quei servizi essenziali per le aree rurali e colmare il gap infrastrutturale con gli ambiti urbani. In tal senso saranno finanziate la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'illuminazione pubblica, le infrastrutture telefoniche nonché le infrastrutture locali in banda ultra larga. Il rifacimento o lo spostamento dei sottoservizi rientra tra gli investimenti della presente azione, anche e soprattutto in sinergia con le altre azioni sostenute.

Gli investimenti di cui all'Azione 4) hanno la finalità di migliorare la fruizione turistica delle aree rurali.

L'azione intende aumentare l'attrattività dei territori oggetto di intervento mettendone in risalto le caratteristiche attraverso un'adeguata dotazione di infrastrutture.

Gli investimenti di cui all'Azione 5) sostengono tutte quelle infrastrutture di tipo ricreativo (sportive, culturali etc...) a servizio degli abitanti delle aree interessate dagli interventi, ma anche come volano per attività svolte da persone non residenti che possono usufruire di tali infrastrutture.

Gli investimenti di cui all'Azione 6) puntano al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini "immateriali" quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale.

Gli investimenti di cui all'Azione 7) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali per l'irrigazione che comportano un aumento netto della superficie irrigata,

tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte regionali relativamente alle azioni per le quali si intende concedere il sostegno.

Azioni ammissibili nell'ambito dell'intervento SRD07						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia
Az. 1 reti viarie	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az.2 reti idriche	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X
Az.3 reti primarie e sottoservizi	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az.4 infrastrutture turistiche	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az.5 infrastrutture ricreative	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az.6 infrastrutture informatiche e servizi digitali	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az.7 infrastrutture irrigue extra-aziendali con aumento netto sup. irrigata	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	

La regione Lombardia intende attivare attraverso avviso pubblico regionale l'azione 2 mentre attraverso le strategie di sviluppo locale "Leader" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali.

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad **infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro**. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala.

Gli investimenti in infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata di cui all'**azione 7**, sulla base di criteri storici di finanziamento di infrastrutture irrigue collettive in capo agli enti irrigui con vari piani e programmi di finanziamento nazionali e regionali (compresa la programmazione 2014-2020) e del parco progetti presente nella banca dati DANIA, **si intendono di larga scala laddove l'importo del progetto per il quale è richiesto il finanziamento è superiore a 20.000.000 di euro**.

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 ad eccezione

degli investimenti nella banda larga.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Tutte le azioni rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 3.6 *“Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e dell'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi, anche digitali, alla popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l'imprenditorialità, anche rafforzando il tessuto sociale”*. **(omissis)**

L'analisi evidenzia un più marcato fabbisogno di intervento per le aree di collina e montagna per le azioni diverse da quella relativa alle infrastrutture irrigue. Tale collegamento, letto anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente intervento ad assumere un ruolo di accompagnamento sostanziale nel panorama complessivo degli interventi da attivare in favore dello sviluppo nei servizi di base delle aree rurali.

Collegamento con i risultati

Tutte le azioni del presente intervento, ad esclusione dell'Azione 7), concorrono direttamente e significativamente a perseguire i risultati di cui all'indicatore R41 in quanto la popolazione rurale beneficerà di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC.
(omissis)

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano, in modo sinergico, agli altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali (SRD01, SRD03), nonché ad altri interventi con ricadute positive sulla popolazione rurale (SRD09, SRD14), sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della dotazione di servizi di base in tali aree, sia al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree rurali e le aree urbane in un'ottica di sviluppo complessivamente più equo dell'intera società.

(omissis)

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano, come ad esempio le strategie di sviluppo locale di cui all'approccio LEADER (SRG06, SRG07) nelle quali gli investimenti in infrastrutture possono avere una ricaduta proporzionale al territorio interessato, maggiormente collegata alle esigenze di sviluppo locale. Anche la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli investimenti in infrastrutture del Piano stesso.

Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento SPR. Tali criteri saranno stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali, previa consultazione dei Comitati di

Sorveglianza regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento. Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dei richiedenti non potranno comunque essere ammissibili. Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, orientati e declinati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP: ·priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture; ·priorità territoriali di livello sub-regionale, quali ad esempio ad aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, ZVN, aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque, con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio; ·priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti; ·priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti; ·priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno; ·priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi; (omissis) Si riportano di seguito le scelte Regionali in merito ai principi di selezione da utilizzare per l'intervento SRD07						
	<i>Principi di selezione per l'intervento SRD07</i>					
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia
Finalità specifiche operazione	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X
Localizzazione e territoriale operazione	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X

Caratteristiche del soggetto richiedente	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X
Ricaduta territoriale	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Dimensione economica dell'operazione	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Connessione con altri interventi	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)						

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

(omissis)

CR01.LOM.01 La Regione Lombardia specifica che i beneficiari sono soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

CR01.LOM.02 La Regione Lombardia prevede criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione dell'intervento. Sono ammessi interventi realizzati nelle zone svantaggiate di montagna.

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

(omissis)

CR03 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo “adempienza SIGRIAN volumi” della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

CR05 - Le spese ammissibili per ciascuna azione sono le seguenti:

(omissis)

Azione 2) Realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle **reti idriche** delle comunità rurali:

-opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all'approvvigionamento e/o alla distribuzione dell'acqua potabile;

-opere di realizzazione e/o di adeguamento dei sistemi fognari;

-opere di realizzazione e/o di ripristino di fontanili;

-adeguamento ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica esistenti.

Regione Lombardia: Le spese ammissibili per l'intervento sono relative ad opere di adeguamento, ristrutturazione e/o realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe. È previsto un sostegno per l'approvvigionamento e/o la distribuzione dell'acqua al servizio delle malghe.

(omissis)

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza di ciascuna Regione//Provincia Autonoma che attiva l'intervento.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo. L'elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio, la qualificazione e la quantificazione delle rispettive soglie sono di seguito riportate

	CR08 Soglie minime per operazione					
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	(omissis)	(omissis)
Soglia minima spesa ammissibile	(omissis)	(omissis)	(omissis)	10.000 (Az.2)	(omissis)	(omissis)
Soglia minima contributo pubblico			(omissis)			

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell'intero periodo di programmazione oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti. L'elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione delle rispettive soglie sono di seguito riportate.

(omissis)

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione

delle rispettive soglie sono riportate di seguito:						
	<i>CR10 Limiti massimi per operazione</i>					
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	(omissis)	(omissis)
Spesa ammissibile	(omissis)	(omissis)	(omissis)		(omissis)	(omissis)
Contributo pubblico				200.000 (Az.2)		
Nessun limite						(omissis)
(omissis) CR11 – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’Autorità di Gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le Autorità di Gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse Autorità di Gestione non superiore a 24 mesi. (omissis)						

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni inerenti le operazioni di investimento:						
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a:						
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative dell’Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;						
IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali.						
	<i>Periodi minimi di stabilità</i>					
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardi
Beni mobili, attrezzature	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	5
Beni immobili, opere edili	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	10

(omissis)

Altri obblighi

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129.

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

OB03 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7, di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>).

OB04 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7, di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

(omissis)

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del presente Piano.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Con riferimento a quanto riportato nella sotto-sezione 7 tutte le Regioni che attivano le azioni della presente scheda di intervento prevedono di limitare la forma di sostegno alle sovvenzioni in conto capitale. Per quanto concerne invece il tipo di sostegno, tutte le Regioni che attivano le azioni della presente scheda di intervento prevedono il rimborso di spese effettivamente sostenute.
(omissis)

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti
(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).
N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

- ☒ **Sovvenzione**
- ☐ **Strumento finanziario**

Tipo di pagamenti

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- ☒ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

La base giuridica per la istituzione dei costi unitari sarà indicata successivamente alla definizione della modalità di calcolo dei costi unitari stessi.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Fatte salve le specifiche riportate in tabella il tasso di sostegno è pari al 100% per i soggetti pubblici. Per i soggetti privati le specifiche sono riportate in tabella.

	Tassi di sostegno (dettaglio regionale)						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	M
Soggetti pubblici % min	(omissis)			(omissis)			
Soggetti pubblici % max	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	90	1
Soggetti privati % min	(omissis)			(omissis)			
Soggetti privati % max	(omissis)			(omissis)	(omissis)	90	

(omissis)

Spiegazione supplementare

non vi sono spiegazioni supplementari

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☐ No ☒ Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Può contenere attività e operazioni al di fuori del settore agricolo, il cui prodotto finale è un prodotto al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☒ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☒ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☒ Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

N.P.

Informazioni supplementari:

☐ Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. ☒ Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

☐ Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

Nell'ambito delle tipologie di investimento di cui al par. 5.3.6 della presente scheda di intervento, oltre a quanto disciplinato nella sezione "4.7.1 Lista degli investimenti non ammissibili" del PSN, non sono ammissibili al sostegno:

- investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività;
- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- spese di manutenzione ordinaria;
- reti viarie forestali e silvo-pastorali di cui al D.lgs. 34 del 2018

L'investimento comprende l'irrigazione?

☒ Sì ☐ No

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto (espresso in %)

N.P.

Dettagli sui diversi risparmi idrici potenziali a seconda del tipo di impianto o di infrastruttura (se del caso)

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti (che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono), quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in %

N.P.

Ripartizione regionale

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Non applicabile.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

SRD09 - investimenti non produttivi nelle aree rurali

Codice intervento (SM)	SRD09
Nome intervento	investimenti non produttivi nelle aree rurali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento sarà attivato direttamente da 8 Regioni, alcune altre Regioni/PA lo attiveranno esclusivamente in ambito LEADER.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle Regioni/PA in cui l'intervento sarà attivato direttamente.

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale												
La Regione/P.A. intende attivare l'intervento SR09?												
	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Puglia
SI	X	X			X			X	X			X
NO			X	X		X	X			X	X	

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO8	Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	Qualificante	Sì
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

L'Intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza.

L'intervento intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività:

- a) sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture;
- b) miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali;
- c) valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale;
- d) riqualificazione e valorizzazione di edifici di edilizia recente nel paesaggio rurale o di aree inutilizzate, compromesse o dismesse, attraverso interventi di recupero, riuso e re-cycle con finalità non produttive;
- e) miglioramento, riqualificazione, rifunzionalizzazione di aree rurali caratterizzanti i paesaggi regionali e di aree compromesse e critiche anche in spazi di transizione urbano-rurale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente alle tipologie di investimenti per i quali si intende concedere il sostegno.

(omissis)

La regione Lombardia intende attivare attraverso avviso pubblico regionale l'azione b); Mentre attraverso le strategie di sviluppo locale "Leader" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali;

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Tutti gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 3.5 e 3.6.

Al riguardo, l'analisi stabilisce per le stesse esigenze una strategicità qualificante per le regioni interessate.

Collegamento con i risultati

Tutte le tipologie di investimento concorreranno al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R41.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano destinati agli investimenti non produttivi (ambientali e infrastrutturali) nonché agli investimenti destinati al sostegno delle aree rurali ed in particolare a quelli effettuati nell'ambito del Leader.

Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei Comitati di monitoraggio Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

(omissis)

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari CR01 - Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata; CR02 - Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; CR03 - Partenariati tra soggetti pubblici e privati; CR04 - Soggetti privati che non esercitano attività agricola; CR05 – Cooperative sociali. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente ai criteri di ammissibilità dei beneficiari.
<i>Criteri di ammissibilità dei beneficiari per l'intervento SR09</i>

(omissis)	(omissis)	(omissis)
CR01.LOM.01 La Regione Lombardia specifica che i beneficiari sono enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.		

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR06 - L'intervento è attivato nelle aree rurali

In relazione alla localizzazione degli investimenti le Autorità di Gestione regionali individuano i seguenti principi di ammissibilità.

Criteri di ammissibilità relativi alla localizzazione degli investimenti per l'intervento SR09

		(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia
Aree PSN	D	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
	C	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
	B		(omissis)			
	A (solo per azione e)		(omissis)			
Altimetria	Montagna	v	(omissis)		(omissis)	
	Collina	X	(omissis)		(omissis)	
	Pianura	X	(omissis)			

(omissis)

La Regione Lombardia prevede di attivare l'intervento nelle zone svantaggiate di montagna

CR07 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi;

CR08 - Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani;

CR09 – Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo;

CR10 - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento;

CR11 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte

dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente ai criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento da CR08 a CR11 oltre ad eventuali specifiche e alla quantificazione delle soglie minime e massime (ove richiesto). Il criterio CR07 vale per tutte le Regioni che attivano l'intervento.

(omissis)

impegni inerenti alle operazioni di investimento:

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione regionali.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente all'impegno IM02.

L'impegno IM01 vale per tutte le Regioni che attivano l'intervento.

(omissis)

(omissis)

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione *Ue 2022/129*:

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1, del presente Piano.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del presente Piano.

Erogazione di anticipi:

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano.

[illegible]

Spiegazione supplementare

spiegazioni già fornite nelle sezioni precedenti

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☒ Sì ☐ No ☐ Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Contiene attività e operazioni al di fuori del settore agricolo, il cui prodotto finale è un prodotto al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☒ Notifica ☒ Regolamento generale di esenzione per categoria ☒ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☒ Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

N.P.

Informazioni supplementari:

☐ Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. ☒ Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

☐ Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

In merito alle spese non ammissibili si fa riferimento alla sezione 4.7.1 del presente Piano Strategico.

L'investimento comprende l'irrigazione?

☐ Sì ☒ No

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto (espresso in %)

N.P.

Dettagli sui diversi risparmi idrici potenziali a seconda del tipo di impianto o di infrastruttura (se del caso)

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti (che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono), quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in %

N.P.

Ripartizione regionale

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 (lettere a-f) dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all'aggiustamento strutturale delle aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

Riscontro di conformità di cui alla lettera (a): L'ammissibilità ai pagamenti dell'intervento è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un programma governativo (Piano strategico della PAC 2023-2027) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle attività dei beneficiari in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati attraverso l'analisi SWOT.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (b): L'importo dei pagamenti non è correlato né basato sul tipo o volume di produzione (comprese le unità di bestiame) intrapreso dagli agricoltori in qualsiasi anno successivo a quello dell'erogazione degli stessi in quanto i pagamenti sono effettuati esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai beneficiari per la realizzazione degli investimenti ovvero, se del caso, sulla base di costi semplificati che non si basano sul tipo o volume di produzione.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (c): L'importo dei pagamenti non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa dal beneficiario in qualsiasi anno successivo a quello dell'erogazione degli stessi in quanto i pagamenti sono effettuati esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai beneficiari per la realizzazione degli investimenti ovvero, se del caso, sulla base di costi semplificati che non si basano sui prezzi delle produzioni effettuate dal beneficiario.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (d): I pagamenti sono effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'investimento in quanto erogabili esclusivamente in una delle seguenti modalità: anticipo (dopo la concessione del sostegno), stato di avanzamento lavori (nel corso dell'esecuzione degli investimenti) e saldo finale (al termine degli investimenti). Nessuna altra forma di pagamento, antecedente o successiva alle fasi indicate è concessa al beneficiario.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (e): le condizioni di ammissibilità non prevedono in alcun caso l'obbligo o l'indicazione ai beneficiari di intraprendere alcun tipo di produzione. Eventuali limitazioni sui tipi di produzione ammissibili sono definite esclusivamente sulla base dell'analisi delle esigenze e sull'analisi SWOT.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (f): i pagamenti sono limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale in quanto l'intensità di aiuto coprono solamente una quota parte delle spese sostenute dai beneficiari.

// Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

ALLEGATO C – Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 -2027

SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Descrizione

Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane.

La tipologia di investimento che potrà ricevere un sostegno dal presente intervento è:

- Azione 2) Reti idriche

Per Regione Lombardia, l'Azione 2) riguarda il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle **malghe**.

Attraverso le Strategie di Sviluppo Locale "LEADER" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzarne la strategia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRD07	Titolo intervento	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	Attivato da Regione Lombardia	Sì	☒		
					No	☐		
Spesa Pubblica		5.211.862,60 €		Contributo del FEASR		2.121.228,08 €		
Indicatori di Risultato - R		R.41		Indicatori di Output - O		0.22		

Principi di selezione

Principi di selezione	
Codice	Descrizione
-	Finalità specifiche operazione
-	Localizzazione territoriale operazione
-	caratteristiche del soggetto richiedente
-	Priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi

Criteri di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
CR01	Regione Lombardia: Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata che sono proprietari o gestori di malghe
CR02	Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR04	Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale
CR05	Regione Lombardia: Le spese ammissibili per l'intervento sono relative ad opere di adeguamento, ristrutturazione e/o realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe. È previsto un sostegno per l'approvvigionamento e/o la distribuzione dell'acqua potabile al servizio delle malghe.
CR06	Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento
CR07	L'azione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

CR08	Regione Lombardia: Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di: 10.000 €
CR10	Regione Lombardia: Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione di investimento. Tale importo è pari a 200.000 €
CR11	Regione Lombardia: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda.
Altri Criteri Specifici Regionali	
Codice	Descrizione
SRD07_C_LOM_01	La Regione Lombardia specifica che i beneficiari sono soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.
SRD07_C_LOM_02	La Regione Lombardia prevede criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione dell'intervento. Sono ammessi interventi realizzati nelle zone svantaggiate di montagna.

Spese non ammissibili

Spese non ammissibili – specificità regionali
Investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività
Investimenti sotto forma di leasing
Contributi in natura
Spese di manutenzione ordinaria

Impegni e altri obblighi

Codice	Impegni
IM01	Regione Lombardia: Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa dalla Regione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe approvate
IM02	Regione Lombardia: Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative e per un periodo minimo di tempo pari a: • 5 anni per beni mobili e attrezzature • 10 anni per beni immobili ed opere edili
Codice	Altri obblighi
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/129
OB02	Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici

Gamma del sostegno

Forma di sostegno	☒ Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno	☒ Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto	Aliquota base per soggetti pubblici e privati90%
Aiuti di Stato	☒ ABER ☒ de minimis
Anticipi	☒ Sì, 50%

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)
LEADER: tutte le azioni previste dalla scheda di intervento SRD07 di cui al PSP 2023-2027 sono attivabili anche in ambito LEADER.
Cooperazione: No.

SRD09 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali

Descrizione

L'intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale. L'intervento intende valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività. È prevista la concessione del sostegno agli investimenti per:

- **Azione b)** Miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali.

Attraverso le Strategie di Sviluppo Locale "LEADER" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali.

L'intervento concorre in parte allo sviluppo delle azioni del progetto LIFE Strategic Nature Project "Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030", in coerenza con il Prioritized Action Framework 21-27 della Lombardia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRD09	Titolo intervento	Investimenti non produttivi nelle aree rurali	Attivato da Regione Lombardia	Si☒ No☐
Spesa Pubblica	4.000.000,00 €		Contributo del FEASR		1.628.000,00 €
Indicatori di Risultato - R	R.41		Indicatori di Output - O		O.23

Principi di selezione

Principi di selezione	
Codice	Descrizione
-	Caratteristiche del richiedente (per esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti)
-	Localizzazione geografica dell'intervento (es. aree con maggiori svantaggi naturali, aree di transizione urbano-rurale, aree montane e interne)
-	Caratteristiche del progetto (es. requisiti qualitativi degli interventi)
-	Ampiezza del territorio

Criteri di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
CR01	Regione Lombardia: Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata che sono proprietari o gestori di malghe
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR06	Regione Lombardia: sono ammissibili gli interventi attivati nelle: • Zone svantaggiate di montagna
CR07	Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono la finalità dell' Azione B) indicata alla sezione "Descrizione"
CR08	Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani
CR09	Regione Lombardia: Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 20.000 €
CR10	Regione Lombardia: Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è stabilito un importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000 €
CR11	Regione Lombardia: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda.

Impegni e altri obblighi

Impegni

Codice	Descrizione
IM01	Regione Lombardia: Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa dalla Regione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe approvate
IM02	Regione Lombardia: Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative e per un periodo minimo di tempo pari a: • 5 anni per beni mobili e attrezzature • 10 anni per beni immobili ed opere edili
Altri obblighi	
Codice	Descrizione
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/129

Gamma del sostegno

Forma di sostegno	☒ Sovvenzioni	
Tipo di sostegno	☒ Rimborso di spese effettivamente sostenute	
Intensità di aiuto	Tasso di sostegno	90%
Aiuti di Stato	☒ ABER	
	☒ de minimis	
Anticipi	☒ Sì, 50%	

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)

LEADER: tutte le azioni previste dalla scheda di intervento SRD09 di cui al PSP 2023-2027 sono attivabili anche in ambito LEADER.
Cooperazione: No.

D.g.r. 13 maggio 2024 - n. XII/2323
Misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde» nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo 2024-2028 - Approvazione dei criteri attuativi

LA GIUNTA REGIONALE

Visti la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, tra l'altro ha l'obiettivo di promuovere il mercato e di sostenere l'export lombardo attraverso la capacità delle imprese di ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati esteri, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che promuove, tra l'altro, il sostegno al sistema fieristico e all'internazionalizzazione (obiettivo strategico 4.1.6);
- il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 di cui al la d.g.r. n. XII/1720 del 28 dicembre 2023;

Richiamati altresì:

- l'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, approvato con d.g.r. n. XII/1536 del 18 dicembre 2023 e sottoscritto in data 13 febbraio 2024, che individua tra gli ambiti di collaborazione tra le parti l'obiettivo strategico «Sostenere il sistema fieristico e l'Internazionalizzazione»;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, avente oggetto «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento delle linee guida approvate con d.g.r. n. X/6790 del 30 giugno 2017 (di concerto con il Vicepresidente Sala e l'Assessore Mattinzoli)»;

Considerato che:

- nel 2023, gli scambi internazionali deboli ed il commercio mondiale in recessione, hanno rallentato le esportazioni delle imprese lombarde;
- l'export costituisce un fattore trainante per l'economia del territorio lombardo oltre che nazionale;
- le MPMI lombarde incontrano costanti difficoltà nell'ap-procciarsi ai mercati internazionali;
- il numero delle imprese lombarde esportatrici occasionali o non abituali risulta particolarmente elevato;
- al fine di incrementare il numero delle imprese lombarde esportatrici, si ritiene indispensabile promuovere una cultura dell'internazionalizzazione rivolta specificatamente al tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l'accompagnamento qualificato da parte di figure professionali in grado di orientare le imprese nella pianificazione di una strategia di approccio ai mercati esteri;

Ritenuto opportuno, in accordo con Unioncamere Lombardia e coerentemente con le finalità del sopracitato accordo, nelle more dell'approvazione del relativo Programma operativo per le annualità 2024-2025, procedere all'attivazione di una misura a sostegno delle micro, piccole e medie imprese lombarde attraverso un accompagnamento qualificato in grado di supportare le imprese nell'approccio a nuovi mercati contribuendo alla crescita e allo sviluppo dell'internazionalizzazione;

Considerato che i criteri attuativi della misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde», descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati condivisi con Unioncamere Lombardia;

Dato atto che la misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde»:

- si rivolge alle micro, piccole e medie imprese lombarde la cui quota di export è inferiore al 20% del volume d'affari;
- sostiene progetti finalizzati a elaborare una strategia di svi-

luppo aziendale volta a far crescere le imprese destinatarie dell'intervento sui mercati esteri, mediante l'affiancamento di figure professionali specializzate quali manager esperto di processi di import export e internazionalizzazione «EXIM Manager», Temporary Export Manager «TEM», Digital Export Manager «DEM»;

- promuove altresì il rafforzamento del team aziendale dedicato all'internazionalizzazione;

Verificato che l'iniziativa è stata approvata da parte della segreteria tecnica dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo in data 8 maggio 2024;

Dato atto che la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde» è pari a complessivi euro 1.570.000,00, di cui euro 570.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde ed euro 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.104.15532 - «Incentivi tramite il sistema camerale per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde» dell'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che:

- la suddetta dotazione delle risorse destinate dalle singole Camere di Commercio verrà raddoppiata dalle risorse di Regione Lombardia;
- nei territori in cui non sono presenti risorse camerali, viene stabilita una quota garantita finanziata con risorse regionali;
- la dotazione finanziaria aggiuntiva messa a disposizione da Regione Lombardia, pari ad euro 400.000,00, sarà utilizzabile in via prioritaria ed indistintamente su tutto il territorio regionale, come di seguito esplicitato:

RISORSE CAMERALI		RISORSE REGIONALI	
	STANZIAMENTO A RADDOPPIO		STANZIAMENTO ULTERIORE DA RIPARTIRE SU TUTTE LE CAMERE
BERGAMO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00
BRESCIA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
COMO-LECCO	€ 0	€ 15.000,00	
CREMONA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
MANTOVA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
MILOMB	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
PAVIA	€ 0	€ 15.000,00	
SONDRIO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
VARESE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
TOTALE CAMERALE	€ 570.000,00		
REGIONE LOMBARDIA			€ 1.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.570.000,00		

Ritenuto pertanto:

- di approvare i criteri attuativi della misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde», come descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, prevedendo che la stessa proceda all'emanazione del relativo bando per l'individuazione delle imprese beneficiarie e alla concessione ed erogazione dei relativi aiuti;
- di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle istruttorie, per la verifica delle rendicontazioni nonché per le relative liquidazioni;

Stabilito che l'agevolazione di cui al presente provvedimento si inquadra nel Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Stabilito altresì che per le concessioni sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- l'agevolazione è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili;
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

Definito inoltre che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto regolamento;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento (Allegato A), garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto altresì che, in coerenza con quanto stabilito all'art. 11 delle Linee guida di cui alla d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, Regione Lombardia effettuerà controlli periodici a campione presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del d.p.r. 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie;

Ritenuto di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia, per la misura di cui al presente provvedimento, avverrà ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico:

- erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% della dotazione finanziaria regionale, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali;
- una possibile seconda tranche - nel limite del 40% - sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche;
- il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e

determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Stabilito che:

- gli obblighi di trasmissione al Registro Nazionale Aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico a Unioncamere Lombardia;
- al fine di verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale vigente, l'analisi della posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti sarà svolta da parte di Unioncamere Lombardia;

Dato atto che il procedimento di concessione sino alla liquidazione è ascrivito ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile del procedimento;

Ritenuto altresì di demandare al Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, export e digitalizzazione delle imprese lombarde l'adozione dei necessari atti contabili attuativi del presente provvedimento;

Viste:

- la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri attuativi della misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde», come descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde», ai sensi dell'art. 4 dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

3. di stabilire che l'emanazione del relativo bando attuativo, nonché il procedimento di concessione sino alla liquidazione, sono ascriviti ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile del Procedimento;

4. di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle istruttorie, per la verifica delle rendicontazioni nonché per le relative liquidazioni;

5. di prevedere una dotazione finanziaria per la realizzazione della misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde» pari a complessivi euro 1.570.000,00, di cui euro 570.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde ed euro 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo numero 14.01.104.15532 - «Incentivi tramite il sistema camerale per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde» dell'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

6. di dare atto che:

- la suddetta dotazione delle risorse destinate dalle singole Camere di Commercio verrà raddoppiata dalle risorse di Regione Lombardia;
- nei territori in cui non sono presenti risorse camerale, viene stabilita una quota garantita finanziata con risorse regionali;
- la dotazione finanziaria aggiuntiva messa a disposizione da Regione Lombardia, pari ad euro 400.000,00, sarà utilizzabile in via prioritaria ed indistintamente su tutto il territorio regionale, come di seguito esplicitato:

RISORSE CAMERALI		RISORSE REGIONALI	
	STANZIAMENTO A RADDOPPIO		STANZIAMENTO ULTERIORE DA RIPARTIRE SU TUTTE LE CAMERE
BERGAMO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00
BRESCIA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
COMO-LECCO	€ 0	€ 15.000,00	
CREMONA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
MANTOVA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
MILOMB	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
PAVIA	€ 0	€ 15.000,00	
SONDRIO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
VARESE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
TOTALE CAMERALE	€ 570.000,00		
REGIONE LOMBARDIA			€ 1.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.570.000,00		

7. di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia, per la misura di cui al presente provvedimento, avverrà ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico:

- erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% della dotazione finanziaria regionale, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali;
- una possibile seconda tranche - nel limite del 40% - sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche;
- il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

8. di prevedere che le agevolazioni della misura «EXPORT 2024: nuovi mercati per le MPMI lombarde» sono concesse ed erogate, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

9. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

10. di demandare al Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export e Digitalizzazione delle imprese lombarde l'adozione dei necessari atti contabili attuativi del presente provvedimento;

11. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

AZIONI DI SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE MPMI LOMBARDE

TITOLO	BANDO EXPORT 2024: NUOVI MERCATI PER LE MPMI LOMBARDE		
FINALITÀ	La misura è finalizzata a far crescere la competitività delle MPMI lombarde sui mercati esteri attraverso un accompagnamento qualificato in grado di supportare le imprese nell’approccio a nuovi mercati contribuendo alla crescita e allo sviluppo dell’internazionalizzazione. Obiettivo della misura è supportare le imprese la cui quota di export è inferiore al 20% del volume d’affari.		
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro € 1.570.000,00 (di cui € 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia e € 570.000,00 a carico del Sistema camerale).		
	CCIAA	Stanziamiento CCIAA	Stanziamiento Regione Lombardia
	BERGAMO	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	BRESCIA	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	COMO-LECCO	€ 0,00	€ 15.000,00
	CREMONA	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	MANTOVA	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	MILANO MONZA BRIANZA LODI	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	PAVIA	€ 0,00	€ 15.000,00
	SONDRIO	€ 25.000	€ 25.000
	VARESE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	INDISTINTO	€ 0	€ 400.000,00
	TOTALE	€ 570.000,00	€ 1.000.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.570.000,00	
Le risorse regionali duplicheranno le risorse messe a disposizione dalle CCIAA; nei territori in cui non sono presenti risorse camerali, viene stabilita una quota garantita finanziata con risorse regionali. La quota regionale residua sarà attribuita sull’intero territorio regionale, in via prioritaria ed in funzione dell’ordine cronologico di invio della domanda.			
SOGGETTO GESTORE	Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuto, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate; - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.		

SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le Micro, Piccole e Medie Imprese (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); b) abbiano una sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell’agevolazione; c) non abbiano effettuato, nell’anno solare precedente, operazioni di cessioni all’estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 20% del volume d’affari ex art. 20 del DPR n. 633/72; d) non abbiano percepito, nei 2 anni precedenti, agevolazioni e/o incentivi regionali (concessi da Regione Lombardia o da Unioncamere Lombardia) finalizzati ad accrescere la competitività delle micro e piccole imprese lombarde sui mercati esteri, tramite uno dei seguenti bandi: a. Bando Export 2023 (approvato con Determinazione D.O. UCL n. 102/2023) b. Bando Digital export 2022 (approvato con Determinazione D.O. UCL n. 45/2022; c. Bando Linea Internazionalizzazione 21-27 – Progetti per la competitività sui mercati esteri (approvato con d.d.u.o. n. 19050 del 23/12/2022 e s.m.i.).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Si ritengono ammissibili i progetti che, attraverso l’affiancamento di figure professionali (Manager Esperto di processi di Import Export e internazionalizzazione “EXIM Manager”, Temporary Export Manager “TEM”, Digital Export Manager “DEM”) elaborano una strategia di sviluppo aziendale volta a far crescere le imprese destinatarie della presente misura sui mercati esteri, internazionalizzando il proprio prodotto e sfruttando le opportunità (reali o digitali) che il mercato globale offre mediante - tra le varie - le seguenti attività: • analisi e ricerche sui mercati esteri • individuazione delle potenziali aree e dei mercati di interesse • individuazione di nuovi clienti • definizione e attuazione di un piano di sviluppo per l’export • assistenza alla contrattualistica internazionale • marketing online (piattaforme e-commerce, ecc...) • cura della presenza online dell'azienda su più canali • predisposizione della strategia di espansione • strutturazione o rafforzamento di un team aziendale dedicato all’internazionalizzazione e all’espansione dell’azienda sui mercati esteri • sviluppo o accrescimento delle competenze interne attraverso un affiancamento on the job.

	Si specifica che non sono ammissibili interventi aventi ad oggetto servizi di internazionalizzazione di soggetti terzi (il destinatario dell’iniziativa deve essere l’azienda stessa che presenta la richiesta di agevolazione e che offre/realizza il prodotto da promuovere sui mercati internazionali). Non sono, inoltre, ammissibili i progetti le cui attività siano connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE	L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo pari ad euro 10.000 e massimo pari ad euro 30.000.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese sostenute per l’impiego di un EXIM Manager, TEM e/o DEM. L’EXIM Manager, TEM e/o DEM deve essere in possesso dei seguenti requisiti alternativi: 1) Esperienza in un ruolo analogo pari ad almeno cinque anni; 2) Attestato formale di conoscenze specifiche di analisi, selezione e sviluppo del mercato estero delle imprese, oltreché di identificazione delle strategie più efficaci per l’ingresso e il consolidamento della presenza in ambito internazionale, di cui alla norma UNI 11823:2021¹. Ogni EXIM Manager, TEM e/o DEM potrà fornire consulenza ad un massimo di 4 micro e piccole imprese lombarde assegnatarie dei benefici oggetto della presente misura.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Per l’assegnazione delle risorse, si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento (RUP). PROCEDURA Sportello valutativo (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123), secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Al momento della presentazione della domanda, le imprese dovranno aver svolto il questionario di Export Assessment compilabile alla pagina www.lombardiapoint.it/lombardiapoint/#/page/questionario allegandone l’esito. Dovranno, inoltre, presentare un progetto da cui si evinca il portafoglio prodotti da proporre, la motivazione ed i bisogni che si intendono soddisfare grazie alla collaborazione con l’EXIM Manager, TEM o DEM e gli eventuali mercati di destinazione se già individuati. ISTRUTTORIA FORMALE

¹ <https://www.uni.com/una-norma-sulla-figura-professionale-dell-exim-manager/>

	L'istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde ed è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti formali per la partecipazione al presente bando: • rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; • completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; • sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione ISTRUTTORIA TECNICA L'istruttoria tecnica del progetto viene effettuata da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde che aderiscono all'iniziativa. L'istruttoria tecnica è svolta sulla base dei seguenti criteri di valutazione: <table><tr><th>CRITERI DI VALUTAZIONE</th></tr><tr><td> DESCRIZIONE PROGETTO • Il progetto è chiaro e coerente con particolare riferimento all'indicazione dettagliata di: attività previste, obiettivi e TEM/DEM/EXIM proposto. </td></tr><tr><td> PROPENSIONE ALL'EXPORT • L'impresa è in possesso della capacità produttiva necessaria all'export </td></tr><tr><td> FATTORI ORGANIZZATIVI • I fattori organizzativi (capitale umano, capacità e strumentazione informatica) a disposizione del progetto di internazionalizzazione sono adeguatamente descritti </td></tr><tr><td> COSTI E TEMPI • Coerenza dei costi e delle tempistiche. </td></tr></table> Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, rispettino interamente i requisiti tecnici sopra menzionati. La domanda deve per essere considerata ammissibile e finanziabile. I soggetti richiedenti in possesso dei requisiti tecnici previsti saranno finanziati in ordine cronologico fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista. Il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell'adozione e pubblicazione del provvedimento di ammissione ai benefici oggetto della misura, è stabilito di 60 giorni dalla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande. Al termine delle attività, le micro e piccole imprese lombarde assegnatarie dei benefici oggetto della misura dovranno restituire un report contenente gli	CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PROGETTO • Il progetto è chiaro e coerente con particolare riferimento all'indicazione dettagliata di: attività previste, obiettivi e TEM/DEM/EXIM proposto.	PROPENSIONE ALL'EXPORT • L'impresa è in possesso della capacità produttiva necessaria all'export	FATTORI ORGANIZZATIVI • I fattori organizzativi (capitale umano, capacità e strumentazione informatica) a disposizione del progetto di internazionalizzazione sono adeguatamente descritti	COSTI E TEMPI • Coerenza dei costi e delle tempistiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE						
DESCRIZIONE PROGETTO • Il progetto è chiaro e coerente con particolare riferimento all'indicazione dettagliata di: attività previste, obiettivi e TEM/DEM/EXIM proposto.						
PROPENSIONE ALL'EXPORT • L'impresa è in possesso della capacità produttiva necessaria all'export						
FATTORI ORGANIZZATIVI • I fattori organizzativi (capitale umano, capacità e strumentazione informatica) a disposizione del progetto di internazionalizzazione sono adeguatamente descritti						
COSTI E TEMPI • Coerenza dei costi e delle tempistiche.						

	esiti della strategia elaborata con l'EXIM Manager, TEM e/o DEM ed il grado di soddisfazione del percorso sviluppato mediante la misura.
REGIME D'AIUTO	Le agevolazioni della misura "EXPORT 2024: nuovi mercati MPMI lombarde" sono concesse ed erogate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione); Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2831/2023: - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - o attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - o informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; - non sono concessi aiuti: - o a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; - o subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione. Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni. In relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. L'agevolazione è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento

	dell’Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili. In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell’art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE	Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.
DURATA	I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2024 (salvo eventuale proroga motivata di massimo 6 mesi)
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA	La trasmissione delle istanze potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma Webtelemaco.

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 10 maggio 2024 - n. 7186

intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. Approvazione del primo elenco regionale dei beneficiari ammessi all'indennizzo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO
E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti

- gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

Visto il d.m. MASAF n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.» e in particolare l'art.

6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il d.m. MASAF n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» registrato con numero di aiuto SA 105319;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, resa nella causa C-636-2021, «Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comuni di mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 220 - Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 - Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia - Normativa nazionale - Condizione per la concessione di un aiuto - Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda - Margine di discrezionalità degli Stati membri».

Visto il d.m. MASAF n. 193915 del 5 aprile 2023 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022»;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento n. 32777 del 4 maggio 2023 «Modalità di attuazione del d.m. 193915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022»;

Visto il d.m. MASAF n. 278463 del 30 maggio 2023 «Modifica del Decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022»;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento n. 49373 del 27 giugno 2023 «Modalità di attuazione del d.m. 193915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. Integrazioni a seguito del d.m. 278463 del 30 maggio 2023» come modificata dalla circolare AGEA Coordinamento n. 49638 del 27 giugno 2023;

Visto il d.d.s. 11145 del 4 luglio 2023 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. Apertura dei termini e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande in regione Lombardia.»

Preso atto che il MASAF ha attribuito all'aiuto di stato di cui al presente provvedimento:

- il codice SIAN-CAR n. 1010202 per la concessione dell'indennizzo in esenzione spettante alle PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, che beneficiano del sostegno previsto dal Decreto n. 193915 sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (Codice Aiuto SA.108496)
- il codice SIAN-CAR n. 1010203 per la concessione dell'indennizzo in regime di notifica spettante alle Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che beneficiano del sostegno in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Codice Aiuto SA.106366);
- il codice CAR n. per la concessione dell'indennizzo in regime di «de minimis» spettante alle PMI e alle Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria e che beneficiano dei sostegni elargiti dal Decreto n. 193915 sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche;

Visto il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 29811 del 18 dicembre 2021 «Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR», con il quale è stata rimodulata la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR2) suddivisa nelle tre aree di «altissimo rischio», «alto rischio» e di «medio rischio».

Vista la Nota Ministeriale n. 161 del 5 gennaio 2022 del 5 gennaio 2022 «Influenza aviaria: criteri per l'accasamen-

to in zona a medio rischio ZUR - dispositivo prot. n. 29811 del 18 dicembre 2021»

Vista la Nota Ministeriale n. 1707 del 22 gennaio 2022 «Influenza aviaria: criteri per l'autorizzazione delle deroghe al divieto di accasamento in zona ad alto rischio ZUR - dispositivo 29811»

Visto il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 2798 del 2 febbraio 2022 «Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. rimodulazione ZUR, con il quale è stata rimodulata la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR3) suddivisa nelle due aree di «alto rischio» e di «medio rischio».

Visto il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 8464 del 31 marzo 2022 «Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Rimodulazione ZUR.», con il quale la Zona di Ulteriore Restrizione è stata rimodulata (ZUR4) ed è stata istituita la Zona di Attenzione (ZA).

Viste le mail del 1° marzo 2024, 15 marzo 2024 e del 23 marzo 2024, pervenute dalla UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia, riportanti chiarimenti in merito all'avvenuta applicazione a livello regionale dei Dispositivi del Ministero della Salute rispetto al riconoscimento della derogabilità degli allevamenti nelle relative aree delle ZUR2, ZUR3, ZUR4 e ZA.

Preso atto che nella ZUR 2:

- Per gli allevamenti che si trovavano nell'area ad «altissimo rischio» non è stato possibile effettuare alcun accasamento fino alla data termine della ZUR stessa, ossia il 31 gennaio 2022;
- Per gli allevamenti che si trovavano nell'area ad «alto rischio» è stato possibile accasare a seguito del riconoscimento del possesso dei criteri di derogabilità positiva come esplicitati dalla la Nota Ministeriale n. 1707 del 22 gennaio 2022,
- Per gli allevamenti che si trovavano nell'area a «medio rischio» è stato possibile accasare a seguito del riconoscimento del possesso dei criteri di derogabilità positiva come esplicitati dalla Nota Ministeriale n. 161 del 5 gennaio 2022,

Preso atto che nella ZUR 3:

- Per gli allevamenti che si trovavano nell'area ad «alto rischio» è stato possibile accasare a seguito del riconoscimento del possesso dei criteri di derogabilità positiva come esplicitati nell'Allegato 4 del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 2798 del 2 febbraio 2022,
- Per gli allevamenti che si trovavano nell'area a «medio rischio ad alta densità» è stato possibile accasare a seguito del riconoscimento del possesso dei criteri di derogabilità positiva come esplicitati nell'Allegato 5 del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 2798 del 2 febbraio 2022;
- Per gli allevamenti che si trovavano nell'area a «medio rischio a bassa densità» non era più presente il divieto ad accasare in quanto l'inserimento negli allevamenti di pollame da carne poteva avvenire previo invio, da parte delle filiere o degli allevatori, di una programmazione ai Servizi Veterinari territorialmente competenti (Az-Ulss; ATS), e in copia alla Regione, senza che fosse quindi necessaria una valutazione rispetto a eventuali criteri di derogabilità.

Preso atto che per gli allevamenti collocati nella ZUR 4 è stato possibile accasare a seguito del riconoscimento del possesso dei criteri di derogabilità positiva come esplicitati nell'Allegato 4 del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 8464 del 31 marzo 2022;

Preso atto che per gli allevamenti collocati nella ZA, secondo quanto stabilito all'art. 5 del Dispositivo n. 8464 del 31 marzo 2022, non sussisteva più alcun divieto all'accasamento e che pertanto, salvo il rispetto delle specifiche disposizioni regionali in materia, gli inserimenti del pollame erano consentiti se l'allevamento era stato sottoposto da non oltre 12 mesi alla verifica con esito favorevole del rispetto delle misure di biosicurezza da parte del Servizio veterinario territorialmente competente;

Preso atto delle ordinanze di istituzione e revoca di ZP e ZS, trasmesse dalla UO Veterinaria della DG Welfare in sede di predisposizione delle domande di indennizzo ai sensi del d.m. 216437, le cui validità hanno interessato anche il periodo di indennizzo previsto dal d.m. 193915;

Preso atto che le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS), regolate con appositi dispositivi di istituzione e di revoca da parte dell'Autorità Sanitaria Regionale e le ordinanze di sequestro e dissequestro, quando presenti, hanno costretto gli

allevamenti a permanere nell'impossibilità di accasare, sovrascrivendo l'eventuale raggiungimento di derogabilità positiva tramite i criteri fissati dai Dispositivi Dirigenziali del Ministero della Salute che hanno regolato la ZUR2, ZUR3, la ZUR4 e la ZA;

Preso atto:

- delle mail inviate tra ottobre 2023 e marzo 2024, con cui la UO Veterinaria della DG Welfare ha trasmesso le comunicazioni contenenti gli elenchi accasabilità positiva trasmessi dalla DG Welfare stessa al Ministero della Salute durante le ZUR2, ZUR3 e ZUR4;
- delle comunicazioni di rettifica degli elenchi stessi qualora resesi necessarie;
- delle eventuali autorizzazioni di deroga all'accasamento concesse con riferimento a specifici allevamenti;

che hanno permesso, in conformità ai criteri sopradescritti, di individuare il termine del periodo di restrizione per gli allevamenti oggetto di richiesta di indennizzo;

Preso atto che, con nota prot. o.p.r. n. X1.2024.0059372 del 13 marzo 2024, la DG Welfare ha fornito chiarimenti in merito all'acquisizione e al mantenimento dei criteri di derogabilità per la ZUR3 e ZUR 4, confermando che il ritorno alla condizione di non accasabilità di taluni allevamenti avicoli dopo un periodo in cui avevano acquisito la derogabilità in base ai relativi Dispositivi Dirigenziali del Ministero della Salute, era da imputarsi alla contingente situazione emergenziale e alle restrizioni sanitarie poste in essere dalle competenti autorità;

Dato atto che, sulla base delle Disposizioni Dirigenziali del Ministero della Salute e delle informazioni e comunicazioni complessivamente fornite dalla DG Welfare di Regione Lombardia, sono state condotte dagli AFCP le istruttorie per la verifica della ammissibilità dei beneficiari e il calcolo dell'importo da indennizzare;

Dato atto che AGEA coordinamento, con propria circolare n. 7028 del 26 gennaio 2024, in riferimento alla verifica del rispetto del plafond finanziario, ha reso noto che l'indennizzo totale da liquidare previsto a livello di Stato membro Italia era inferiore alla disponibilità di risorse e che, pertanto, gli Organismi Pagatori potevano procedere alla liquidazione degli aiuti di cui decreto ministeriale 193915 del 5 aprile 2023;

Preso atto che, prima della liquidazione, si è dato corso alla verifica inerente al non superamento del massimale concedibile nell'ambito dell'impresa unica per gli indennizzi da erogare in de minimis generale spettanti alle PMI e alle Grandi Imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria,

Dato atto che, a seguito degli esiti e delle considerazioni di cui al punto precedente, per Gobbi Frattini società a responsabilità limitata - ovvero Gobbi Frattini s.r.l. (CUAA: 01603160985) e Avicola Alimentare Monteverde s.r.l. (CUAA: 01582870174) è risultato obbligatorio ridurre gli importi degli indennizzi ammessi per ricondurli al rispetto del massimale previsto dal regime de minimis generale per l'impresa unica, così come indicato nei rispetti procedimenti di istruttoria SisCo;

Preso atto che, a seguito delle verifiche istruttorie condotte, gli AFCP competenti per territorio hanno ammesso a finanziamento i beneficiari indicati nell'elenco di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il dirigente della Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA Paolo Tafuro ha provveduto a effettuare, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012, del d.m. 115/2017 e del d.m. 193915 del 5 aprile 2023:

- le verifiche propedeutiche sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- la registrazione dei beneficiari e dei rispettivi sostegni che sono riportati nell'Allegato 1;

Considerato pertanto necessario approvare l'elenco dei beneficiari ammessi riportati nell'Allegato 1, le cui istruttorie sono state validate nel sistema informativo SisCo con la relativa cifra da erogare;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a contributo a seguito dell'accertamento di danni causati dall'applicazione di misure veterinaria emanate a seguito dell'epidemia di influenza aviaria nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022, situati in zone di restrizione definite dall'autorità sanitaria regionale, di cui all'Allegato 1;
- di autorizzare il pagamento dei beneficiari di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale di 3.349.526,58 €;

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Richiamati

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»,
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»,
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
- la d.g.r. n. XII/113 Seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»,
- la d.g.r. n. XII/546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento Organizzativo» che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura,
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023», che assegna dal 15 luglio 2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura - Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA»;

DECRETA

1. di approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a indennizzo ai sensi del decreto n. 193915 del 5 aprile 2023, a seguito dell'accertamento di danni causati dall'applicazione di misure veterinarie emanate in conseguenza dell'epidemia di influenza aviaria nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 situati in zone di restrizione definite dall'autorità sanitaria regionale, come specificati all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il pagamento dei beneficiari di cui all'Allegato 1, parte integrale e sostanziale del presente atto, per un importo totale di 3.349.526,58 €;

3. di sospendere, in fase di autorizzazione, i pagamenti di eventuali posizioni che risultassero irregolari alla luce delle verifiche in ordine all'antimafia e al DURC;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>).

Il dirigente
Paolo Tafuro

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 13 maggio 2024 - n. 7259

Approvazione avviso «Sprint! Lombardia insieme»: iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione k.5). Modifica d.g.r. n. 7657/2022

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Richiamati:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- la Raccomandazione europea che ha definito una strategia coordinata di azione contro la povertà e il rischio di esclusione sociale, denominata Child Guarantee, approvata il 14 giugno 2021;
- il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) «Giuste radici per chi cresce» del 28 marzo 2022, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021 sopra richiamata;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la d.g.r. n. 262 del 11 maggio 2023 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura: approvazione della proposta da inviare al Consiglio Regionale», con la quale è stata approvata la proposta di Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura che prevede, tra l'altro, il potenziamento del «Sistema Famiglia Lombardia», quale offerta integrata di interventi a sostegno della famiglia con una particolare attenzione al benessere e allo sviluppo socio-emotivo e cognitivo dei minori;
- la d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023: «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» con riferimento all'ambito strategico 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia»;
- la d.g.r. n. XI/1818 del 02 luglio 2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- il d.p.r. 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020», nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità

di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

- il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 5302 del 18 luglio 2022;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 da parte della Commissione Europea;
- decreto n. 16593 del 26 ottobre 2023 avente ad oggetto «Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027» - modifica decreto n. 12942 del 13 settembre 2022;
- il Documento «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il Brand Guidelines FSE+ 2021-2027 approvate da Regione Lombardia con decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento Coesione Italia 2021-2027;
- il decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 «PR FSE+ 2021-2027. Adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge. Co.):»;

Vista la d.g.r. n. XII/1904 del 19 febbraio 2024 «Sprint! Lombardia insieme»: iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (PR FSE+ 2021-2027, priorità 3, inclusione sociale, eso4.11, azione k.5). Modifica d.g.r. n. 7657/2022» con la quale:

- sono stati approvati i criteri per l'attuazione dell'iniziativa «Sprint! Lombardia Insieme»;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'iniziativa pari a euro 15.000.000,00 che trovano copertura a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, 15697, 15698 e 15699 del bilancio regionale 2024 - 2026, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;
- sono stati demandati alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso rivolto agli Ambiti territoriali presenti sul territorio regionale di cui all'art. 8 comma 3 lett. a della L. 30 novembre 2000 n.328;

Valutato che il presente intervento si configura come sostegno agli individui e che i destinatari finali degli interventi sono solo le persone fisiche e che saranno finanziati servizi resi per il tramite di enti pubblici locali che erogano prestazioni di carattere sociale e servizi di rilevanza locale e dunque l'intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato, come da parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 acquisito nella seduta del 19 dicembre 2023 relativamente alla d.g.r. n. XII/1904 del 19 febbraio 2024;

Attestato che il presente provvedimento è coerente dal punto di vista sostanziale e formale rispetto alla d.g.r. n. XII/1904 del 19 febbraio 2024 istitutiva dell'aiuto regionale e che non introduce alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina applicata o ai fini degli elementi di cui all'art. 107.1 TFUE; pertanto, non è necessario il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ai sensi dell'Allegato 2 - punto 2c alla d.g.r. 5371/2021;

Preso atto altresì il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ di Regione Lombardia (prof. Reg. n. E1.2024.0369073 del 09 maggio 2024)

Vista la procedura del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea avviata in data 2 maggio 2024 e chiusa in data 8 maggio 2024;

Vista la comunicazione del 24 aprile 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Vista la proposta di Avviso con i relativi allegati, rivolto agli Ambiti territoriali per l'Avviso pubblico «Sprint! Lombardia insieme» iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto, inoltre, l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con l'elenco degli Ambiti territoriali suddivisi per fascia con attribuzione di relativo budget come previsto dalla d.g.r. 1904/2024 sopra richiamata;

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

Ritenuto in attuazione della d.g.r. n. XII/1904 del 19 febbraio 2024, di approvare per le motivazioni sopra espresse:

- l'Avviso pubblico «Sprint! Lombardia insieme», come da Allegato A e la relativa modulistica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- l'elenco degli Ambiti territoriali suddivisi per fascia con attribuzione di relativo budget come previsto dalla d.g.r. 1904/2024 di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini e le successive d.g.r. n. 7040 del 26 settembre 2022 «XV Provvedimento Organizzativo 2022» e n. 546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento Organizzativo 2023» e n. 1354 del 20 novembre 2023 «XI Provvedimento Organizzativo 2023»;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, www.fse.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso pubblico «Sprint! Lombardia insieme», come da Allegato A e la relativa modulistica e l'elenco degli Ambiti territoriali suddivisi per fascia con attribuzione di relativo budget come previsto dalla d.g.r. 1904/2024 di cui all'allegato B, entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi della d.g.r. n. XII/1904 del 19 febbraio 2024 per la realizzazione degli interventi di cui all'Avviso «Sprint! Lombardia Insieme» è stata prevista una dotazione finanziaria pari ad euro 15.000.000,00 del bilancio regionale 2024 - 2026, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili, come specificato in premessa;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, www.fse.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Clara Sabatini

— • —

Allegato A



Programma Regionale Lombardia - Fondo sociale europeo Plus 2021-2027

PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico: ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario ai servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

Azione K.5. Accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura

AVVISO PUBBLICO "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Soggetti destinatari

A.5 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.2 Progetti finanziabili

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C3.1 Modalità e tempi del processo

C3.2 Verifica di ammissibilità delle domande

C3.3 Valutazione delle domande

C3.4 Integrazione documentale

C3.5 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Riepilogo date e termini temporali

D.11 Allegati/informative e istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia con il sistema famiglia lombardo promuove investimenti sociali per sostenere i nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni attraverso il rafforzamento a livello territoriale di luoghi, spazi e reti di prossimità volti ad accrescere le opportunità di empowerment, di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori e al contempo le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione famiglia lavoro per i genitori.

L'iniziativa "SPRINT! Lombardia insieme", sostenuta dal Fondo sociale europeo Plus, si integra nel quadro programmatico europeo (principi 9 e 11 del Pilastro europeo dei diritti sociali, Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 2021 che istituisce una garanzia europea per l'infanzia) e nazionale ("5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva") per contribuire all'obiettivo strategico del Programma regionale di sviluppo sostenibile della Lombardia di "Promuovere e sostenere la famiglia e i suoi componenti in tutto il ciclo di vita".

In particolare "SPRINT! LOMBARDIA insieme" intende sostenere la programmazione locale degli Ambiti territoriali quale livello strategico di progettazione per il rafforzamento dell'integrazione dei servizi territoriali, delle iniziative di welfare di comunità promosse dagli enti del terzo settore nonché delle risorse europee nazionali e regionali che sostengono lo sviluppo dei servizi in favore dei minori e dei nuclei familiari. Nel quadro della programmazione sociale territoriale, gli Ambiti, attraverso l'iniziativa "SPRINT! LOMBARDIA insieme", potranno progettare iniziative per accrescere l'offerta di servizi per le famiglie con figli in età 3-18 anni con particolare attenzione ai bisogni educativi dei minori e alle esigenze di conciliazione dei genitori legate al tempo quotidiano post scuola e ai periodi di chiusura scolastica.

Obiettivo dell'iniziativa è inoltre sostenere lo sviluppo e l'accesso a servizi educativi e ricreativi da parte dei minori e dei nuclei familiari nelle aree territoriali dell'Ambito in cui l'offerta è meno sviluppata e diffusa (Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). Il coinvolgimento degli enti del terzo settore e dell'associazionismo potrà inoltre favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e flessibili per rispondere ai particolari bisogni dei minori e delle famiglie a rischio di esclusione come anche per rafforzare l'accessibilità alle opportunità educative e ricreative da parte dei minori con disabilità.

A.2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante al Fondo le disposizioni comuni applicabili di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)";
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020", nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- DGR n. XI/1818 del 02/07/2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- DGR n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 5302 del 17 luglio 2022;
- DGR XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- il D.D.U.O. n. 16593 del 26/10/2023 "Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica decreto n. 12942 del 13/09/2022";
- il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- Brand Guidelines FSE+ 2021-2027 approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento Coesione Italia 2021-2027;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 3 marzo 2021 "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM (2021)101 final);
- la Raccomandazione europea UE 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce una garanzia europea per l'infanzia;
- il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) Giuste radici per chi cresce, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. "Politiche regionali per la famiglia";
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito sociale";
- la legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- la legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023;
- DGR n.1904/2024 "Sprint! Lombardia insieme": iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (PR FSE+ 2021-2027, priorità 3, inclusione sociale, eso4.11, azione k.5). modifica DGR n. 7657/2022.

A.3 Soggetti beneficiari

La procedura per l'individuazione dei beneficiari chiamati alla realizzazione delle progettualità è rivolta a tutti i **91 Ambiti territoriali presenti sul territorio regionale** (cfr. art. 8 comma 3 lett. a della L. 30 novembre 2000 n.328). Per ogni Ambito territoriale è ammesso a presentare domanda per il finanziamento a valere sul presente Avviso il Comune Capofila o l'ente pubblico individuato come capofila. L'ente capofila dell'Ambito potrà prevedere il coinvolgimento di un proprio ente strumentale per la gestione associata dei servizi sociali, nel rispetto del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs 36/2023.

Ciascun Ambito territoriale può presentare una sola proposta progettuale e, con riferimento alla modalità di attuazione, può realizzare il progetto:

- in forma singola;
- oppure in partenariato con organizzazioni private non profit ed enti pubblici.

Con riferimento all'**attuazione in forma singola l'ente capofila dell'Ambito deve prevedere ai fini della realizzazione degli interventi l'affidamento a soggetti terzi** ai sensi del Codice Appalti (D. Lgs 36/2023).

Con riferimento all'**attuazione in partenariato con le organizzazioni private non profit**, l'Ambito territoriale può coinvolgere:

- gli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP;
- gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- le associazioni riconosciute o non riconosciute secondo la disciplina del Codice civile.

Si precisa che le associazioni non riconosciute devono essere in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate.

Per la costituzione del partenariato con le organizzazioni non profit, l'Ambito può avvalersi della procedura di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (nel caso di coinvolgimento di enti iscritti al RUNTS) o di procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990.

Con riferimento all'attuazione in partenariato, si precisa che il coinvolgimento di enti pubblici è possibile a condizione che sia previsto anche il coinvolgimento delle organizzazioni private non profit, non essendo possibile una composizione del partenariato che veda l'esclusivo coinvolgimento dell'ente capofila dell'Ambito e di altri enti pubblici.

Si precisa che, in caso di attuazione attraverso l'attivazione del partenariato, non è ammissibile l'affidamento delle attività a soggetti terzi.

Ciascun Ambito valuta la modalità meglio rispondente alle esigenze attuative del progetto e dichiara la scelta effettuata al momento della presentazione della domanda. A tal fine, nel caso in cui sia stata prescelta la costituzione di un partenariato, **l'Ambito territoriale dovrà perfezionare la procedura di individuazione degli enti partner prima della presentazione della domanda secondo il regime giuridico di riferimento**. Il perfezionamento è comprovato dalla trasmissione, al momento della presentazione della domanda tramite Bandi e Servizi (di seguito BES), dell'Allegato A5 – Dichiarazione di partecipazione al partenariato. Nel caso di attuazione in forma singola l'Ambito al momento della presentazione della domanda dovrà

definire la programmazione temporale delle procedure per l'affidamento a soggetti terzi per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi D.Lgs 36/2023 (cfr. parte A, punto 3.2, Allegato A2 – Scheda progetto).

Le tabelle successive sintetizzano le modalità attuative attraverso cui l'Ambito può realizzare i progetti in forma singola o in partenariato.

Tabella 1- Attuazione del progetto in forma singola (Ente capofila dell'Ambito/ente strumentale per la gestione associata dei servizi sociali ed affidamento a soggetti terzi)

Modalità attuativa	Adempimenti richiesti ai fini della presentazione della domanda
Con affidamento di servizi a soggetti terzi ai sensi del D. Lgs. 36/2023 ed eventuali risorse umane e strumentali dell'ente capofila dell'Ambito/ente strumentale.	Indicazione della modalità attuativa nella domanda di contributo e della programmazione temporale dell'affidamento/degli affidamenti nella proposta progettuale.

Tabella 2 - Attuazione in partenariato (Ente capofila dell'Ambito ed altri enti privati non profit ed enti pubblici)

Modalità attuativa	Adempimenti richiesti ai fini della presentazione della domanda
Diretta tramite il ricorso a risorse umane e strumentali dell'ente capofila dell'Ambito/ente strumentale e degli ETS partner selezionati ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017.	Indicazione della modalità attuativa e degli enti partner selezionati nella domanda di contributo.
Con risorse umane e strumentali dell'ente capofila dell'Ambito/ente strumentale e degli enti non profit selezionati con procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990.	Trasmissione delle dichiarazioni di adesione al partenariato (Allegato A5) degli ETS selezionati o altre organizzazioni private non profit ed eventuali enti pubblici.

Ogni Ambito potrà essere capofila di un solo progetto. Gli eventuali enti del partenariato possono invece partecipare a più progetti proposti da Ambiti diversi.

In caso di partenariato, il capofila di progetto è obbligatoriamente l'ente capofila dell'Ambito territoriale che è responsabile della presentazione della domanda, della gestione degli aspetti amministrativi e legali e dei rapporti con Regione Lombardia.

Tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto. I partner devono, quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali. Ciò vale anche nel caso di consorzi o società consortili che assumono la qualifica di partner; il consorzio deve pertanto realizzare le attività con proprio personale senza eventualmente ricorrere a personale dipendente degli enti consorziati in quanto questi ultimi, ai fini dell'Avviso, si configurano come soggetti terzi.

Durante la fase di definizione del progetto, **l'Ambito deve definire e condividere le principali caratteristiche dell'iniziativa con i Comuni e in particolare i piccoli Comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti) presenti sul proprio territorio** (la previsione relativa al coinvolgimento dei piccoli Comuni non si applica agli Ambiti della fascia 6). A tal fine, pena l'inammissibilità della proposta progettuale, **al momento della presentazione della domanda, l'Ambito dovrà descrivere le modalità di coinvolgimento attivate** (cfr. parte B, punto 2, Allegato A2 – Scheda progetto) **e trasmettere la pertinente documentazione a comprova dell'esame e approvazione della proposta progettuale da parte dell'Assemblea dei sindaci dei Comuni che insistono nel territorio dell'Ambito** (cfr. paragrafo C1.1 dell'Avviso).

A.4 Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del presente Avviso sono i nuclei familiari residenti o domiciliati in Regione Lombardia con figli di età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Ciascun Ambito dovrà indicare nella proposta se le iniziative siano rivolte a nuclei familiari con figli appartenenti ad una o più fasce di età tra quelle di seguito indicate:

- da 3 a 6 anni;
- da 6 a 11 anni;
- da 11 a 14 anni;
- di età superiore ai 14 anni.

Al fine di assicurare la più ampia copertura territoriale, nella fase di progettazione e attuazione, gli Ambiti devono tenere conto dei bisogni dei nuclei familiari residenti o domiciliati nei piccoli Comuni (laddove presenti). Inoltre, dovrà essere assicurata la piena accessibilità e partecipazione alle iniziative da parte delle persone con disabilità (cfr. paragrafo B.2 dell'Avviso).

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad € 15.000.000,00 che trovano copertura a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, 15697, 15698 e 15699 del bilancio regionale, esercizio 2024-2025, per euro 15.000.000,00, salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili. In ogni caso, Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti territoriali a livello di Ambito.

Il contributo riconosciuto non si configura come Aiuto di Stato, in quanto i destinatari finali degli interventi sono solo persone fisiche e le regole di rendicontazione delle spese prevedono di ammettere solamente le voci di spesa sostenute nell'ambito del progetto sociale finanziato, escludendo il finanziamento, anche indiretto, di attività economiche.

In attuazione della DGR n.1904/2024 il contributo pubblico richiesto dagli Ambiti per la realizzazione dei progetti dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, il massimale previsto in base alle seguenti fasce di appartenenza (cfr. Allegato B al Decreto di approvazione dell'Avviso):

Tabella 3 – Massimali per la richiesta di contributo pubblico

Fascia appartenenza	Contributo pubblico - massimale richiedibile
Fascia 1	100.000 €
Fascia 2	140.000 €
Fascia 3	170.000 €
Fascia 4	210.000 €
Fascia 5	240.000 €
Fascia 6	150.000 €

In ogni caso, il contributo pubblico **non potrà essere superiore all'80% del costo totale ammissibile**; pertanto, il cofinanziamento dovrà essere pari ad almeno il 20% del costo totale ammissibile.

B.2 Progetti finanziabili

L'Avviso finanzia **progetti per la realizzazione di iniziative volte ad accrescere l'offerta e la qualità dei servizi del territorio di Ambito in risposta ai bisogni educativi e di conciliazione delle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni.**

Le iniziative proposte devono attivare **una o più linee di intervento** di cui alla DGR n. 1904/2024 e in particolare:

- linea di intervento 1: attività sportive;
- linea di intervento 2: attività volte allo sviluppo di abilità artistiche e creative;
- linea di intervento 3: percorsi per la scoperta del territorio;
- linea di intervento 4: attività per lo sviluppo delle potenzialità individuali in un'ottica di contrasto alla povertà educativa;
- linea di intervento 5: interventi di empowerment dei genitori;
- linea di intervento 6: attività che favoriscano gli scambi intergenerazionali.

Ciascun progetto prevede una o più iniziative che, proponendo l'attivazione di una o più linee di intervento tra quelle sopra elencate, sono riconducibili ad un'unica **tipologia** tra quelle di seguito elencate (cfr. parte B, punto 4.1.2, Allegato A2 – Scheda progetto).

Tabella 4 – Elenco delle tipologie di iniziative realizzabili e descrizione

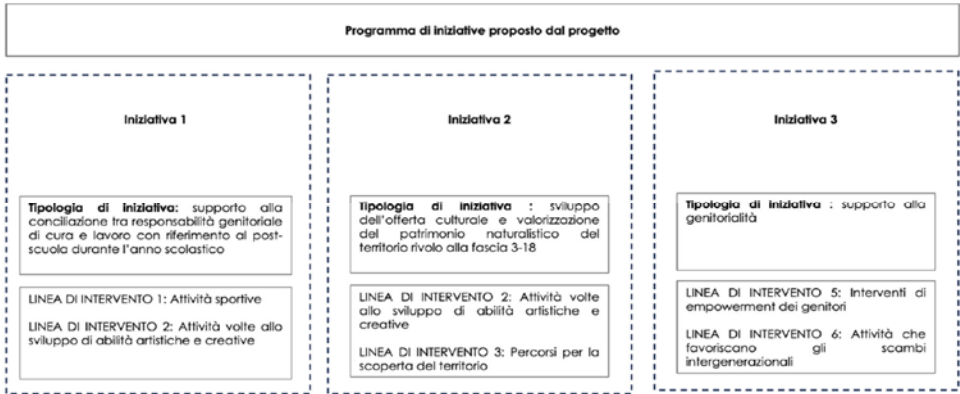
Tipologie di iniziative	Descrizione
1. Supporto alla conciliazione tra responsabilità genitoriale di cura e lavoro, con riferimento al post-scuola durante l'anno scolastico e/o per i periodi di chiusura scolastica (invernale ed estiva)	Servizi offerti in orario non scolastico, nell'ottica di facilitare i genitori nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità dei minori e all'arricchimento del loro bagaglio culturale attraverso la realizzazione di attività educative, socioeducative, artistiche e ricreative, ed eventualmente anche mediante la promozione dello scambio intergenerazionale
2. Sviluppo dell'offerta culturale e valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio rivolta alla fascia di età 3 – 18 anni	Offerta di servizi orientata ad avvicinare i più giovani alla fruizione dei beni culturali e/o artistici e/o naturalistici del territorio, ovvero a migliorare e accrescere la loro conoscenza, ed eventualmente anche attraverso iniziative di promozione dello scambio intergenerazionale
3. Servizi a supporto della genitorialità	Offerta di servizi di tipo educativo e socioeducativo volti a sviluppare/rafforzare le competenze genitoriali anche attraverso misure volte a favorire il legame e la relazione supportiva genitore-bambino
4. Percorsi educativi informali e non formali	Offerta di servizi rivolti alla popolazione 3 – 18 anni orientati all'acquisizione di competenze trasversali realizzati ricorrendo ad approcci strutturati e non strutturati da collocare al di fuori del sistema formale di istruzione e formazione
5. Servizi socio-educativi per lo sviluppo e il benessere sociale	Attività educative, socioeducative per accrescere le opportunità di sviluppo e socializzazione della popolazione 3-18 anni

La figura 1 presenta una possibile struttura di proposta progettuale con la previsione di tre iniziative, riconducibili ciascuna ad una sola tipologia di servizio, che prevedono l'attivazione di più linee di intervento.

Figura 1 – Esempio di strutturazione della proposta progettuale

Di seguito, per ciascuna **linea di intervento**, si forniscono, a titolo esemplificativo, indicazioni in merito alle possibili attività finanziabili.

Tabella 5 – Descrizione delle linee di intervento



Linee di intervento	Descrizione
Linea di intervento 1. Attività sportive	Le azioni della Linea 1 mirano a migliorare il benessere fisico e psicologico dei partecipanti, sfruttando anche il potenziale aggregativo dello sport per promuovere il benessere sociale dei minori. A titolo esemplificativo, potranno essere programmati corsi, competizioni sportive amatoriali e attività ludiche.
Linea di intervento 2. Attività volte allo sviluppo di abilità artistiche e creative	Le azioni realizzabili nell'ambito della Linea 2 possono essere dirette a favorire lo sviluppo della creatività, delle capacità espressive e relazionali dei destinatari. A titolo esemplificativo, potranno essere programmati corsi e laboratori di teatro e arti performative, musicali e coreutici, artistico-visivi relativi a pittura, fotografia, scultura, artigianato, design, fumetto, linguistico-creativi dedicati alla scrittura e alla poesia, al binomio arte-terapia e arte-natura, corsi e laboratori per la creazione di contenuti digitali.
Linea di intervento 3. Percorsi per la scoperta del territorio	Le azioni realizzabili nell'ambito della Linea 3 possono essere volte a migliorare e accrescere la conoscenza dei destinatari del patrimonio naturale del territorio e a sviluppare il senso di appartenenza al paese e la conoscenza delle tradizioni e della storia locale. A titolo esemplificativo, potranno essere programmate visite guidate, laboratori in luoghi di interesse naturale, artistico e culturale.
Linea di intervento 4. Attività per lo sviluppo delle potenzialità individuali in un'ottica di contrasto alla povertà educativa	Le azioni realizzabili nell'ambito della Linea 4 sono orientate a contrastare la povertà educativa. A titolo esemplificativo, potranno essere programmati corsi e laboratori che offrano esperienze concrete per favorire la socializzazione e lo sviluppo di abilità e competenze sociali, attività ludiche e artistico-creative per lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo del minore ("gioco intelligente"), educazione al patrimonio e outdoor education. Questi interventi potranno essere sviluppati anche in sinergia con quanto attivato dai Piani di azione per il contrasto al disagio dei minori ai sensi della DGR n. 7499/2022.
Linea di intervento 5. Interventi di empowerment dei genitori	Le azioni realizzabili nell'ambito della Linea 5 sono rivolte alle figure genitoriali che compongono il nucleo familiare e possono essere mirate a potenziare le capacità genitoriali anche attraverso forme di raccordo stabile con i Centri per la famiglia. A titolo esemplificativo, potranno essere programmati servizi di informazione e consulenza gruppi di auto-muto aiuto sulla relazione con i figli e

	per favorire il legame e la relazione supportiva genitore-bambino o caregiver-bambino
Linea di intervento 6. Attività che favoriscano gli scambi intergenerazionali	Le azioni realizzabili nell'ambito della Linea 6 possono essere volte a offrire opportunità di scambio intergenerazionale anche attraverso il raccordo con le progettualità che promuovono l'invecchiamento attivo. A titolo esemplificativo, potranno essere programmati laboratori condivisi, attività di incontro per facilitare lo scambio di conoscenze e servizi di cura, eventualmente anche nell'ambito delle altre linee di intervento

Al fine di rafforzare l'efficacia della proposta in termini di capacità di risposta alle esigenze dei nuclei familiari del territorio di riferimento e di assicurare un uso efficiente ed integrato delle risorse finanziarie, l'Ambito **nella fase di progettazione** dovrà:

- **definire la proposta integrandola con la programmazione del Piano di zona**, allo scopo di valorizzare possibili sinergie con altre iniziative attive nel territorio, anche a valere su altre risorse europee, nazionali, regionali, per evitare duplicazione di interventi e favorire la diversificazione e diffusione dell'offerta;
- **assicurare il coinvolgimento dei Comuni** con particolare riferimento a quelli più piccoli che affrontano maggiori difficoltà nell'assicurare un'adeguata offerta di servizi;
- **assicurare una copertura territoriale diffusa** sul territorio di Ambito con particolare attenzione all'accesso alle iniziative da parte dei nuclei familiari residenti/domiciliati nei piccoli Comuni (cfr. parte A, punto 2, Allegato A2 – Scheda progetto).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, a comprova della condivisione della progettazione con i Comuni dell'Ambito, **dovrà essere trasmesso il verbale di approvazione della proposta progettuale da parte dell'Assemblea dei sindaci** come indicato al paragrafo C.1.1.

Le proposte progettuali dovranno garantire la più ampia accessibilità delle attività ai destinatari con disabilità. La proposta dovrà contenere specifiche informazioni sulle misure previste per assicurare l'accesso all'informazione sui servizi ai nuclei familiari delle persone con disabilità, la piena fruibilità dei servizi in termini di accessibilità, nonché l'attivazione di personale dedicato (cfr. parte B, punto 4.1.4, Allegato A2 – Scheda progetto). A tal fine, gli Ambiti potranno coinvolgere in sede di progettazione i servizi territoriali per la disabilità.

In attuazione della DGR n. 1904/2024 sarà attribuito un **punteggio premiale** ai progetti che si pongono in sinergia con altri interventi territoriali finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee e in particolare previsti nell'ambito della programmazione zonale. È inoltre prevista una premialità in favore delle proposte progettuali che propongono iniziative ricadenti nei seguenti ambiti di intervento: attività per l'apprendimento delle lingue straniere e/o attività per l'acquisizione di competenze STEM (cfr. parte B, punto 4.1.5, Allegato A2 – Scheda progetto).

Gli Ambiti territoriali potranno prevedere nella realizzazione delle iniziative anche il coinvolgimento di personale volontario ad integrazione delle risorse di personale previste dal progetto, mentre in nessun caso le attività del progetto potranno essere realizzate esclusivamente da personale volontario. Resta inteso che **l'eventuale coinvolgimento del personale volontario non è valorizzabile in sede di rendicontazione neppure ai fini della copertura del cofinanziamento.**

Le attività devono essere offerte gratuitamente senza alcun onere economico da parte delle famiglie. Tale indicazione non si applica nel caso in cui l'eventuale contributo economico sia previsto a copertura di ulteriori servizi/attività che non rientrano nel progetto. Resta fermo che la previsione di eventuali oneri aggiuntivi in capo ai nuclei familiari in nessun caso deve

costituire una condizione di accesso ai servizi/attività del progetto e quindi rappresentare una barriera all'accesso da parte delle famiglie più vulnerabili.

Nell'ambito delle proposte progettuali non possono essere finanziati sistemi di erogazione di voucher o altre soluzioni funzionali all'abbattimento/azzeramento delle rette/costi di accesso ai servizi già operativi nel territorio o realizzati nell'ambito del progetto.

Localizzazione

La localizzazione degli interventi è rappresentata dall'intero territorio dell'Ambito.

Tempi e durata degli interventi

I progetti avranno una durata temporale compresa tra i 12 e i 24 mesi, salvo la previsione o concessione di eventuali proroghe dei termini da parte di Regione Lombardia.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto indicata nell'Atto di adesione (cfr. Allegato A9).

Il progetto deve essere avviato entro 60 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento. La data di avvio è comunicata dall'Ambito al momento della trasmissione dell'Atto di adesione.

Con riferimento all'avvio del progetto, al momento della trasmissione dell' Atto di adesione, l'Ambito può comunicare di:

- aver già avviato il progetto in una data successiva all'ammissione a finanziamento ma anteriore alla data di trasmissione dell' Atto di adesione;
- avviare il progetto nella stessa data di trasmissione dell' Atto di adesione;
- avviare il progetto in una data successiva a quella della trasmissione dell'atto di adesione e comunque entro i 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento.

Non sono ammissibili le spese per attività realizzate prima della data di avvio del progetto o dopo la conclusione, ad eccezione delle spese connesse alla preparazione e trasmissione della rendicontazione finale. Resta inteso che le spese devono essere sostenute entro la data di trasmissione della rendicontazione finale.

Nel caso di progetti attuati **in forma singola con l'affidamento di servizi a soggetti terzi ai sensi del D. Lgs. 36/2023**, e con eventuale impiego contestuale di risorse umane e strumentali gestite dall'ente capofila dell'Ambito/ente strumentale, la struttura del piano dei conti si articola nelle voci di costo e categorie di costo indicate nella Tabella 6. In particolare, è prevista l'applicazione delle seguenti opzioni di semplificazione dei costi: costi unitari di cui all'art.55 par.2 lett.a) per i costi di personale dipendente e il tasso forfettario di cui all'art. 54, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 in misura pari al 7% dei costi diretti ammissibili (costi diretti per il personale e altri costi diretti) a copertura dei costi indiretti.

Tabella 6- Struttura del Piano dei Conti - progetto attuato in forma singola

Voce di costo	Categoria di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a)
	A2. Personale esterno non legato al Beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)
B. Altri costi diretti	B1. Costi diretti diversi da quelli di personale	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)

C. Costi indiretti	C1. Costi indiretti	Tasso forfettario ex art. 54, par. 1, lett. a) C=7% di A+B
D. Costo totale	Costi diretti e indiretti	D=A+B+C

Qualora l'affidamento a soggetti terzi non abbia ad oggetto la totalità delle attività di progetto, il beneficiario potrà prevedere l'impiego di risorse umane direttamente in capo all'Ente capofila dell'Ambito/ente strumentale. La voce di costo **'A. Costi diretti per il personale'** include la categoria di costo 'A1. Personale dipendente' e la categoria di costo 'A2. Personale esterno'. Per la categoria di costo 'A1. Personale dipendente' si applica l'opzione di semplificazione a costi unitari determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 (metodologia 1.720 ore), mentre per la categoria di costo "A2. Personale esterno" il rimborso avviene a costi reali (costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) dello stesso Regolamento).

Nella voce di costo **'B. Altri costi diretti'** sono, invece, ricompresi tutti gli altri costi diretti diversi da quelli del personale impiegato dal beneficiario (ad esempio, costi relativi all'acquisizione di servizi, costi relativi all'acquisto di materiale direttamente funzionale alle attività di progetto, ecc.). Il rimborso dei costi afferenti alla voce di costo 'B. Altri costi diretti' è previsto sulla base dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060.

Nella voce di costo **'C. Costi indiretti'** sono, infine, ricompresi i costi non direttamente collegabili all'attività di progetto (ad esempio, spese generali, utenze, materiale per l'ufficio, etc.). Per tali costi il rimborso è previsto mediante l'applicazione di un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili (costi diretti per il personale e altri costi diretti).

Nel caso di attuazione del progetto **in partenariato** (con il coinvolgimento di organizzazioni private non profit ed enti pubblici), la struttura del piano dei conti si articola per voci e categorie di costo come indicato nella tabella 7. In particolare, è prevista l'applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 per il personale dipendente e l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale (A1 e A2) a copertura dei costi residui (B1 e B2) dell'operazione.

Tabella 7- Struttura del Piano dei Conti – progetto attuato in partenariato

Voce di costo	Categoria di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a)
	A2. Personale esterno non legato al Beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060
B. Altri costi	B1. Costi diretti diversi da personale	Tasso forfettario ex art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060
	B2. Costi indiretti	B=40% di A
C. Costo totale	Costi diretti e indiretti	C=A+B

Nella voce di costo **'A. Costi diretti per il personale'** sono ricomprese due categorie di costo: le spese per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro dipendente o assimilabile (A1) e contratti di prestazione professionale (A2).

Per la categoria di costo **'A1. Personale dipendente'**, il beneficiario dovrà applicare l'opzione di semplificazione a costi unitari, determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 (metodologia 1.720 ore). Per la categoria di costo **'A2. Personale esterno'** il rimborso è invece previsto sulla base dei costi

ammissibili effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento (costi reali).

Nella voce di costo '**B. Altri costi**', sono ricompresi tutti i costi diversi (B1 e B2) da quelli per il personale necessari per la realizzazione delle attività di progetto (ad es. costi per servizi di trasporto, acquisto di beni e servizi, materiale di consumo, materiale di promozione e comunicazione, dispositivi di protezione individuale, di sanificazione, costi indiretti) il cui valore è determinato sulla base dell'applicazione di un tasso forfettario del 40% alla voce di costo 'A. Costi diretti per il personale'.

Nel rispetto del divieto del doppio finanziamento, il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Non è considerata spesa ammissibile la valorizzazione del lavoro volontario né di altri contributi in natura.

Di seguito si riporta una sintesi delle condizioni di rimborso previste in base alla modalità attuativa scelta dall'ente capofila dell'Ambito:

Tabella 8 – Attuazione in forma singola

Modalità attuativa	Ammissibilità delle spese	Condizioni di rimborso
Con affidamento di servizi a soggetti terzi ai sensi del D. Lgs. 36/2023 ed eventuali risorse dell'ente capofila dell'Ambito/ente strumentale	Costi del personale (dipendente ed esterno) e altri costi diretti (inclusi costi per i contratti di acquisto di beni e servizi) connessi all'attuazione del progetto sostenuti dall'ente capofila dell'Ambito. I soggetti terzi si configurano quali fornitori dell'ente capofila beneficiario	Costi di personale [personale dipendente sulla base di costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 e personale esterno a costi reali ai sensi ex art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060] e altri costi diretti (inclusi quelli per l'acquisto di beni e servizi) a costi reali ex art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060] e costi indiretti attraverso l'applicazione di un tasso forfettario del 7% ex art.54 comma 1 lett.a)

Tabella 9 – Attuazione in partenariato

Modalità attuativa	Ammissibilità delle spese	Condizioni di rimborso
Diretta tramite il ricorso a risorse dell'ente capofila dell'Ambito/ente strumentale e degli ETS partner selezionati ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017	Costi del personale (dipendente ed esterno) e altri costi connessi all'attuazione del progetto sostenuti dall'ente capofila dell'Ambito/ente in house e dagli enti partner	Tasso forfettario del 40% [ex.art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060] a copertura dei costi diretti e indiretti diversi da quelli di personale [personale dipendente sulla base di costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 e personale esterno a costi reali ai sensi ex art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060]
Con risorse dell'ente capofila dell'Ambito/ente strumentale e dagli enti non profit selezionati con procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990		

Per una descrizione di dettaglio delle condizioni di ammissibilità e rimborso e delle relative modalità di rendicontazione della spesa, si rimanda alle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.1.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AVVIO DA PARTE DELL'ENTE CAPOFILA

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa "Bandi e Servizi" www.bandi.regione.lombardia.it a partire **dalle ore 12.00 del 30 maggio 2024 e fino alle ore 16.00 del 30 ottobre 2024**.

Eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre di presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica dell'andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.

Per presentare la domanda di partecipazione all'Avviso, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi al fine di accedere all'area personale (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità:
 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica.
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La registrazione e profilazione da parte dell'Ente capofila possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Al termine della compilazione on line della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul sistema informativo:

- Allegato A1 – Domanda di contributo (fac simile da compilare attraverso Bandi e Servizi);
 - Allegato A2 – Scheda Progetto (fac simile da compilare attraverso Bandi e Servizi);
 - Allegato A3 – Piano dei conti (fac simile da compilare attraverso Bandi e Servizi);
 - Allegato A4.1 – Scheda dettaglio costi attuazione in forma singola (fac simile da compilare e trasmettere attraverso Bandi e Servizi);
- Oppure
- Allegato A4.2 – Scheda dettaglio costi attuazione in partenariato (fac simile da compilare e trasmettere attraverso Bandi e Servizi);
 - Allegato A5 – Dichiarazione di partecipazione al partenariato (fac simile da compilare e trasmettere attraverso Bandi e Servizi);
 - Allegato A8 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell'ente, sia esso capofila e/o partner);

- Documentazione comprovante la condivisione del progetto con i Comuni dell'Ambito (verbale di approvazione della proposta progettuale da parte dell'Assemblea dei sindaci).

In allegato al presente Avviso è resa disponibile la modulistica relativa ai punti sopracitati.

I documenti di cui agli allegati A1, A2, A3, A4.1 (oppure A4.2) dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante dell'organizzazione capofila, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'allegato di cui al punto A5 dovrà essere opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente partner.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione, fatta salva la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, laddove consentito dalla legge vigente in casi analoghi, quali l'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. A seguito del caricamento degli allegati sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972, art. 16, All. B.

Le domande di partecipazione all'Avviso sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo".

All'esito della suddetta procedura il sistema informatico rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

In attuazione della DGR n.1904/2024 la dotazione complessiva è ripartita tra gli Ambiti territoriali e il contributo è assegnato tramite procedura a sportello valutativa. L'istruttoria di valutazione della proposta presentata dall'Ambito si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le domande saranno valutate in base ai criteri di cui al punto C3.3 con l'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti. Risulteranno ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno una valutazione complessiva uguale o superiore a 60 punti. I criteri premiali non concorrono al raggiungimento della soglia minima prescritta per l'ammissibilità al finanziamento.

C.3 Istruttoria

C3.1 MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO

L'istruttoria delle domande prevede:

- la verifica di ammissibilità delle domande effettuata dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Unità organizzativa Famiglia, Pari opportunità e programmazione territoriale;
- la valutazione di merito delle domande presentate, ad opera del Nucleo di valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Il procedimento di istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda di contributo da parte di ciascun Ambito e comunque entro 30 giorni dalla data di chiusura della finestra di presentazione delle domande.

C3.2 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

(verifica operata dal sistema informativo Bandi e Servizi)

- Rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- Rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo A.3;
- Completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- Rispetto della presentazione di un unico progetto da parte dell'Ambito come stabilito al paragrafo A.3.

(verifica a cura della Segreteria del Nucleo di valutazione)

- Rispetto delle caratteristiche del partenariato definite al punto A3, ove previsto;
- Documentazione comprovante la condivisione del progetto con i Comuni dell'Ambito (verbale di approvazione della proposta progettuale da parte dell'Assemblea dei sindaci);
- Previsione nella proposta di misure a supporto dell'accessibilità e inclusività per i minori con disabilità.

C3.3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione delle domande prevede un'istruttoria tecnica del progetto sulla base dei criteri di seguito riportati:

Criterio di valutazione tecnico-qualitativi				Punteggio
1	Qualità del soggetto proponente/del partenariato	1.1	Esperienze e competenze per lo sviluppo e gestione di servizi rivolti al target di riferimento In caso di partenariato partecipazione di organizzazioni le cui competenze ed esperienze sono complementari e sinergiche per il conseguimento dei risultati e obiettivi di progetto	0-10
2	Coerenza esterna e qualità progettuale	2.1	Coerenza con le finalità dell'Avviso e con gli ambiti di intervento previsti	0-25

		2.2	Coerenza del progetto fra obiettivi, azioni/interventi, destinatari individuati, modalità attuative, risultati attesi e obiettivi del PR FSE+ 21-27	0-30
		2.3	Coerenza delle risorse finanziarie in relazione alle azioni progettuali previste: descrizione analitica dei costi articolata in base alle iniziative previste e ai partner di progetto	0-20
		TOTALE		0-75
3	Promozione dei principi orizzontali	3.1	Previsione di misure per assicurare il rispetto della dignità umana, ai sensi dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e non discriminazione fondata sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali ai sensi dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Previsione di misure legate all'educazione ambientale e di riscoperta attiva del patrimonio naturale e culturale anche attraverso pratiche esperienziali finalizzate all'aumento della consapevolezza rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile	0-5
4	Criteri premiali	4.1	Progetti che sviluppano sinergie operative a livello territoriale con altre iniziative finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee al fine di garantire la sostenibilità delle azioni con particolare attenzione alla programmazione zonale	0-10
		4.2	Progetti che propongono specifici ambiti di intervento (attività per l'apprendimento delle lingue straniere e/o attività per l'acquisizione di competenze STEM)	
TOTALE				0-100

Come precisato nel paragrafo C.2, Non sono eleggibili a finanziamento i progetti che non raggiungano una soglia minima di almeno 60 punti su 100. I criteri premiali non concorrono al raggiungimento della soglia minima prescritta per l'eleggibilità al finanziamento.

C3.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

In fase di istruttoria il Nucleo di valutazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C3.5 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Conclusa la valutazione della proposta, il Responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia" e sul portale

istituzionale di Regione Lombardia www.bandiregione.lombardia.it, specificando l'entità del contributo.

I soggetti che hanno presentato una proposta saranno informati dell'esito dell'istruttoria anche per il tramite della piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo indicato quale contatto.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia agli Enti capofila secondo la seguente modalità:

- una quota, a titolo di **anticipazione**, pari al 70% del contributo concesso;
- una quota a **saldo**, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso a seguito della presentazione della rendicontazione e validazione delle spese da parte di Regione Lombardia.

Nel caso in cui non venisse richiesta l'erogazione della quota a titolo di anticipo, il beneficiario potrà richiedere il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese. In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario presenta, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, la richiesta di liquidazione.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Nei 60 giorni successivi alla chiusura delle attività, l'Ente Capofila dovrà completare le procedure per la chiusura del progetto mediante la rendicontazione finale.

C4.a Adempimenti post concessione

A seguito dell'ammissibilità a finanziamento del progetto, **il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo assegnato entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse**, pena la decadenza del diritto stesso, trasmettendo attraverso il sistema informativo:

- l'Atto di adesione comprensivo della data di avvio delle attività (cfr. Allegato A9);
- l'Atto di formalizzazione del partenariato (ove previsto).

La mancata trasmissione dei documenti sopra riportati comporta la decadenza del contributo concesso.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del saldo, i beneficiari effettuano la rendicontazione, nel rispetto delle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento, e presentano, sempre tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, la **dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione** unitamente a:

- Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- Piano dei conti (cfr. Allegato A3);
- Relazione tecnica finale contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (come da format contenuto nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento) con allegati i questionari somministrati ai destinatari per la rilevazione dell'indicatore di risultato (cfr. Allegato A6).

A seguito delle verifiche, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060, Regione Lombardia autorizza il pagamento e provvede alla relativa erogazione entro 80 giorni dalla presentazione delle richieste di liquidazione trasmesse dall'Ente Capofila attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, così come previsto dal già citato art. 74, par. 1, lett. b del Reg. (UE) 2021/1060.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Nel caso in cui:

- la richiesta di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e, di conseguenza, non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare;
- le verifiche, anche in loco, accertino che le attività non sono state realizzate o sono state attuate in maniera parziale o difforme da quanto previsto, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Oltre alle indicazioni contenute nel presente documento, i beneficiari dei finanziamenti del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia sono tenuti a rispettare e a far rispettare le condizioni indicate nell'Atto di adesione.

Per il dettaglio degli adempimenti in capo ai beneficiari, delle condizioni di ammissibilità della spesa e delle procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione si rinvia alle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento.

C4.c Variazioni progettuali e rideterminazione del contributo

Il Beneficiario è tenuto ad attuare le attività nel pieno rispetto del progetto approvato. Eventuali variazioni al progetto che si rendessero necessarie, al fine di conseguire gli obiettivi e i risultati di progetto, devono essere gestite in conformità alle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' e nell'Atto di adesione (cfr. Allegato A9), nonché da eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia.

Di seguito, sono descritti gli obblighi dei beneficiari in relazione alla conservazione documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in materia.

Conservazione dei documenti

I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione delle attività e, in particolare, i documenti giustificativi, trasmessi attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento.

L'Ambito è tenuto a conservare in particolare:

- la documentazione relativa all'accordo di partenariato, ove pertinente;
- la domanda di contributo e la scheda progetto presentata;
- le singole dichiarazioni di partecipazione al partenariato, ove pertinente;
- il provvedimento di approvazione del progetto;
- la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il Capofila;
- la corrispondenza tra il soggetto Capofila ed i Partner, ove pertinente;
- l'eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell'Ente Capofila;
- i documenti relativi alla dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione.

L'Ambito e, nel caso di attuazione attraverso la costituzione di partenariato, tutti gli altri enti beneficiari, sono tenuti a conservare:

- curriculum vitae e contratti/lettere d'incarico sottoscritti;
- documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste;
- giustificativi di spesa connessi alla determinazione del costo orario per le risorse di personale interno impiegate nel progetto (es. cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario);
- giustificativi di spesa connessi alle risorse di personale esterno impegnate nel progetto (fatture/ricevute/notule quietanzate);
- giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie);
- gli eventuali altri giustificativi di pagamento e di spesa previsti dalle condizioni di rimborso applicabili;
- documentazione attestante lo svolgimento dell'attività e il coinvolgimento dei destinatari.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle '**Brand Guidelines FSE+ 2021-2027**' approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24/10/2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento 'Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0' adottato a luglio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori strumenti aggiornati potranno essere messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni

sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia);

- i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE+ per la realizzazione dell'intervento (ad esempio, apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus");
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ (ad esempio, "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it");
- che sia fornita sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia all'indirizzo PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it e successivamente accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso e dai relativi allegati;
- realizzazione del progetto non conforme a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente

Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i termini per la realizzazione dei progetti e per le procedure di chiusura dell'Avviso (rendicontazione finale).

D.4 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia.

Oltre alle verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060, è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le attività al fine di verificare che gli interventi finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità di cui alla DGR n.1904/2024 e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e delle 'Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento.

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Qualora gli Organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito alla revoca del finanziamento.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle 'Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi.

Ai fini del monitoraggio dell'indicatore di output degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 "nuclei familiari coinvolti", il capofila è tenuto a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto come riportato nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' che verranno adottate con successivo provvedimento.

Inoltre, nella relazione finale dovrà essere indicato il numero dei destinatari 3-18 anni coinvolti nelle attività di progetto.

I beneficiari si impegnano ad assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi dati, reso dai destinatari in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018) come da Allegato A7. Nell'ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che gli interventi finanziati dall'Avviso produrranno sul territorio regionale, il beneficiario si impegna a dare disponibilità a fornire le informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione

Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: "Numero di partecipanti che dichiara un miglioramento nell'accessibilità, qualità e/o efficacia dei servizi alla fine della loro partecipazione all'intervento". Il beneficiario dovrà, al termine della partecipazione, **provvedere alla somministrazione a ciascun nucleo familiare del questionario per la rilevazione dell'indicatore di risultato** di cui all'Allegato A6 del presente Avviso.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento viene individuato nel dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Famiglia, Pari opportunità e programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità dott.ssa Clara Sabatini (clara_sabatini@regione.lombardia.it).

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A7 del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail sprint_lombardia@regione.lombardia.it

Sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it alla pagina dedicata all'Avviso saranno inoltre messe a disposizione le FAQ (*Frequently Asked Question*) periodicamente aggiornate.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Programma Regionale Lombardia - Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE Obiettivo specifico: ESO4.11. Azione K.5. Accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura
--------	--

	AVVISO PUBBLICO “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI
DI COSA SI TRATTA	L'iniziativa sostiene lo sviluppo e l'accesso a servizi educativi e ricreativi da parte dei minori e dei nuclei familiari, in particolare nelle aree territoriali dell'Ambito in cui l'offerta è meno sviluppata e diffusa (Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). “SPRINT! LOMBARDIA insieme” intende sostenere la programmazione locale degli Ambiti territoriali per lo sviluppo dei servizi in favore dei minori e dei nuclei familiari. Nel quadro della programmazione sociale territoriale, gli Ambiti, attraverso l'iniziativa “SPRINT! LOMBARDIA insieme”, potranno progettare iniziative per accrescere l'offerta di servizi per le famiglie con figli in età 3-18 anni con particolare attenzione ai bisogni educativi dei minori e alle esigenze di conciliazione dei genitori legate al tempo quotidiano post scuola e ai periodi di chiusura scolastica. Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e dell'associazionismo potrà inoltre favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e flessibili per rispondere ai particolari bisogni dei minori e delle famiglie a rischio di esclusione come anche per rafforzare l'accessibilità alle opportunità educative e ricreative da parte dei minori con disabilità.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I beneficiari del presente Avviso sono i 91 Ambiti territoriali presenti in Regione Lombardia. Per ciascun Ambito territoriale la domanda per il finanziamento può essere presentata dal Comune o l'ente pubblico individuato come Capofila. Ogni Ambito può presentare una sola proposta progettuale, che potrà essere realizzata attraverso due modalità: in forma singola, prevedendo una procedura di affidamento a soggetti terzi, o in partenariato.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le presenti iniziative sono finanziate con risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO 4.11, Azione k.5. La dotazione finanziaria complessivamente ammonta a 15.000.000,00 di euro, salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti territoriali a livello di Ambito. In attuazione della DGR n.1904/2024 il contributo pubblico richiesto dagli Ambiti per la realizzazione dei progetti dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, il massimale previsto in base alle fasce di appartenenza.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo riconosciuto non rientra nel regime di Aiuto di Stato, in quanto i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e potranno essere rendicontate solo le spese sostenute nell'ambito del progetto sociale finanziato. Non è quindi previsto il finanziamento di attività economiche.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Il contributo sarà assegnato tramite procedura valutativa a sportello: le domande saranno valutate in base ai criteri definiti al punto C3 dell'Avviso. Saranno ammissibili i progetti che otterranno un punteggio uguale o superiore a 60 punti (escludendo i criteri premiali, che non concorrono al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità).
DATA DI APERTURA	30.05.2024
DATA DI CHIUSURA	30.10.2024
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12.00 del 30.05.2024 e fino alle ore 16.00 del 30.10.2024.

CONTATTI	Copia del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata su B.U.R.L., Bandi e Servizi al link www.bandiregione.lombardia.it. Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail sprint.lombardia@regione.lombardia.it oppure ai numeri di telefono 0267655041 - 0267653570 - 0267650779 e le FAQ aggiornate saranno disponibili alla pagina dedicata al presente Avviso sul sito di Regione Lombardia al seguente link: www.regione.lombardia.it. Per richieste di assistenza è inoltre possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al numero verde 800.131.151, operativo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.
----------	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Unità organizzativa: Famiglia, Pari opportunità e programmazione territoriale

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda di contributo	Entro le ore 16.00 del 30.10.2024.	par. c1.1
Chiusura valutazione delle domande presentate	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda	par. c3.5
Accettazione del contributo da parte dell'ente beneficiario completo dei documenti post concessione	Entro 60 gg consecutivi dalla pubblicazione dell'atto di ammissione al finanziamento	par. c4.a
Richiesta di anticipo	A seguito di accettazione da parte dell'ente beneficiario del contributo	par. c4
Avvio progetto	Entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto di ammissione al finanziamento	par. b3
Conclusione delle attività	Entro 24 mesi dalla data di avvio del progetto	par. b2
Rendicontazione	Entro 60 gg dalla conclusione del progetto	par. c4

D.11 Allegati/informative e istruzioni

- Allegato A1 - Domanda di contributo (fac simile da compilare attraverso Bandi e Servizi)
- Allegato A2 - Scheda Progetto (fac simile da compilare attraverso Bandi e Servizi)
- Allegato A3 - Piano dei conti (fac simile da compilare attraverso Bandi e Servizi)
- Allegato A4.1 - Scheda dettaglio costi attuazione in forma singola (fac simile da compilare e trasmettere attraverso Bandi e Servizi)
- Allegato A4.2 - Scheda dettaglio costi attuazione in partenariato (fac simile da compilare e trasmettere attraverso Bandi e Servizi)
- Allegato A5 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato (fac simile da compilare e trasmettere attraverso Bandi e Servizi);
- Allegato A6 - Questionario per la rilevazione dell'indicatore di risultato
- Allegato A7 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato A8 - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda;
- Allegato A9 - Atto di adesione e dichiarazione di avvio attività

Allegato A1



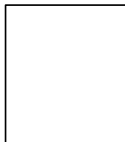
Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

FACSIMILE - LA DOMANDA VA COMPILATA ATTRAVERSO BANDI E SERVIZI

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000)

Soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972



Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità
e Pari opportunità
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo.
Indicare l'articolo di riferimento del DPR 642/1972 allegato B: art.8

Oggetto: **Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di un'iniziativa progettuale in risposta all' AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" (PRIORITA' 3 INCLUSIONE - 4.11 - AZIONE K.5. - PR FSE+ 2021-2027) - DGR XII/1904 del 19 febbraio 2024**

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ Capofila dell'Ambito
con sede legale nel Comune di _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____ CF _____ Partita IVA _____

Indirizzo PEC _____ (che sarà utilizzato da Regione per le comunicazioni ufficiali relative al progetto).

Indirizzo email _____ .

DICHIARA DI PROCEDERE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

☐ in **forma singola**, gestito dall'ente capofila dell'Ambito

☐ in **partenariato** con enti pubblici e con enti privati no profit

In qualità di Capofila del partenariato composto dai seguenti enti

Allegato A1

Ente partecipante alla Partnership	Codice fiscale o partita Iva	Tipologia di organizzazione
(aggiungere le righe necessarie)		

DICHIARA INOLTRE

- Di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere ai finanziamenti pubblici e per la realizzazione del relativo progetto di intervento presentato;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e dei contenuti dell'Avviso e degli allegati e di accettarli integralmente;
- di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, ecc.);
- di possedere capacità tecniche adeguate alla realizzazione del progetto;
- di impegnarsi a:
 - predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto;
 - accettare, durante la realizzazione dell'intervento, le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuni effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la seguente sede (indicare indirizzo completo) _____ ;
- di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

CHIEDE

che il progetto così come descritto nella Scheda progetto e con costo complessivo, come risultante dal Piano dei Conti, pari a € _____ venga ammesso a beneficiare del contributo pubblico (cofinanziamento pubblico richiesto a Regione Lombardia a valere sul PR FSE+ 2021-2027) di € _____ , garantendo un cofinanziamento di € _____ .

Luogo e Data

Il Legale Rappresentante
o Soggetto delegato
[DELL'ENTE CAPOFILA]

(documento firmato digitalmente)

Allegato A2



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

(A CURA DELL'AMBITO TERRITORIALE)

AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" (PRIORITA' 3 INCLUSIONE – 4.11 – AZIONE K.5. – PR FSE+ 2021-2027) - DGR XII/1904 del 19 febbraio 2024

Allegato A2

PARTE A – PRESENTAZIONE SINTENTICA E MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROGETTO

1. TITOLO DEL PROGETTO E DURATA

1.1 Titolo del progetto (per esteso e acronimo):

1.2 Durata del progetto:

data presunta di inizio

durata in mesi

data presunta di fine

Fascia di appartenenza:

- ☐ Fascia 1
- ☐ Fascia 2
- ☐ Fascia 3
- ☐ Fascia 4
- ☐ Fascia 5
- ☐ Fascia 6

2. SINTESI DEL PROGETTO

2.1. Fornire una breve descrizione del progetto che evidenzi:

- *principali bisogni emergenti di servizi in favore di nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni nel territorio di Ambito;*
- *le finalità e il contributo del progetto per il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dell'offerta nel territorio in risposta ai bisogni delle famiglie con figli;*
- *le principali caratteristiche del programma delle attività.*

2.2. Destinatari

Specificare le caratteristiche e il numero stimato di destinatari che saranno coinvolti nel progetto:

Nuclei familiari Indicare il numero di destinatari che si stima di raggiungere

destinatari compresi tra i 3 e i 18 anni:

In età di scuola dell'infanzia tra i 3 e i 6 anni Indicare il numero previsto

In età di scuola primaria tra i 6 e gli 11 anni Indicare il numero previsto

In età di scuola secondaria di primo grado tra gli 11 e i 14 anni Indicare il numero previsto

In età di scuola secondario di secondo grado superiore ai 14 anni Indicare il numero previsto

3. MODALITÀ ATTUATIVE

3.1 Selezionare la modalità di realizzazione del progetto scelta dall'Ambito:

- ☐ **in forma singola**, gestito dall'ente capofila dell'Ambito con ricorso all'affidamento a soggetti terzi nel rispetto della disciplina applicabile in materia di contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 2023

È previsto il coinvolgimento dell'ente strumentale?

- ☐ Sì, indicare la denominazione
- ☐ No

Allegato A2

- ☐ **in partenariato**, con enti pubblici e con enti privati no profit all'esito:
- ☐ a) di procedura di coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017 rivolta ad enti iscritti al RUNTS;
 - ☐ b) di altra procedura di evidenza pubblica che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza pubblicità e parità di trattamento ai sensi dell'art.12 L. 241/1990;

3.2 Programmazione delle procedure di affidamento

Descrivere sinteticamente la programmazione degli affidamenti (tipologia di procedura tra quelle previste dal codice appalti e calendario delle procedure e numero di procedure previste con riferimento alle diverse attività del programma).

3.2 Caratteristiche del partenariato

Descrivere la composizione e le caratteristiche del partenariato, nonché il contributo di ciascuno nella realizzazione del progetto.

PARTE B – DESCRIZIONE DEL PROGETTO**1. ANALISI DELL'OFFERTA ESISTENTE E DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL PROGETTO**

Descrivere i punti di forza e le aree di miglioramento dell'attuale offerta di servizi in favore dei nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni al fine di rafforzare a livello territoriale luoghi, spazi e reti di prossimità per accrescere le opportunità di empowerment, di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori e promuovere al contempo le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione famiglia lavoro. Evidenziare in particolare la realtà dei piccoli Comuni presenti nel territorio di Ambito (per gli Ambiti da fascia 1 a 5)

Descrivere i principali bisogni espressi dalle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni e dalla comunità educante rispetto ai bisogni del target di riferimento

Descrivere il contributo apportato dal progetto relativamente al rafforzamento dell'offerta esistente, in risposta alla domanda di servizi espressa dalle famiglie e dalla comunità educante, con particolare riferimento alla situazione dei piccoli Comuni (per gli Ambiti da fascia 1 a 5)

2. COINVOLGIMENTO DEI PICCOLI COMUNI E DIFFUSIONE TERRITORIALE DELLE ATTIVITÀ

Descrivere le modalità con cui si assicura la più ampia copertura territoriale dei servizi previsti dal progetto con particolare riferimento ai piccoli Comuni (per gli Ambiti da fascia 1 a 5) e alle altre aree del territorio di Ambito che presentano maggiori criticità in termini di copertura della domanda di servizi in favore delle famiglie

Allegato A2

Descrivere le modalità attraverso cui sono stati coinvolti i piccoli Comuni nella fase di preparazione del progetto e come si intende assicurare il loro coinvolgimento e quello delle famiglie residenti con figli nella fase di attuazione

3. INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Descrivere in che modo il progetto, anche in relazione alle modalità di selezione dei destinatari degli interventi, assicura il rispetto e la promozione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi e dei diritti stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Specificare in che modo la proposta assicura il rispetto dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità

4. PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

4.1 Iniziativa

4.1.1 Titolo dell'iniziativa:

4.1.2 Tipologie di iniziative:

Selezionare una delle seguenti categorie che definisce in modo prevalente l'iniziativa

- ☐ Supporto alla conciliazione tra responsabilità genitoriale di cura e lavoro con riferimento al post-scuola durante l'anno scolastico
- ☐ Supporto alla conciliazione tra responsabilità di cura e lavoro per i periodi di chiusura scolastica (invernale ed estiva)
- ☐ Sviluppo dell'offerta culturale e valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio rivolta alla fascia di età 3 – 18 anni
- ☐ Servizi a supporto della genitorialità
- ☐ Percorsi educativi informali e non formali
- ☐ Servizi socio-educativi per lo sviluppo e il benessere sociale

4.1.3 Linee di intervento

Selezionare una o più linee di intervento e per ciascuna linea di intervento attivata descrivere le iniziative programmate e indicare i Comuni coinvolti nell'attuazione. Con particolare riferimento alla linea di intervento 5 specificare inoltre le modalità di raccordo con i Centri per la famiglia:

☐ Linea di intervento 1: Attività sportive

Descrivere le attività

☐ Linea di intervento 2: Attività volte allo sviluppo di abilità artistiche e creative

Descrivere le attività

☐ Linea di intervento 3: Percorsi per la scoperta del territorio

Descrivere le attività

☐ Linea di intervento 4: Attività per lo sviluppo delle potenzialità individuali in un'ottica di contrasto alla povertà educativa

Descrivere le attività

☐ Linea di intervento 5: Interventi di empowerment dei genitori

Allegato A2

Descrivere le attività

☐ Linea di intervento 6: Attività che favoriscano gli scambi intergenerazionali

Descrivere le attività

4.1.4 Coinvolgimento e inclusione delle persone con disabilità

Descrivere le misure previste per facilitare l'informazione, l'accesso e la piena fruibilità dei servizi da parte delle persone tra i 3 e i 18 anni con disabilità, nonché le soluzioni che verranno adottate con riferimento al personale dedicato. Specificare l'eventuale coinvolgimento dei servizi territoriali per la disabilità.

4.1.5 Premialità

- ☐ L'iniziativa propone, quali specifici ambiti di intervento, attività per l'apprendimento delle lingue straniere e/o attività per l'acquisizione di competenze STEM

Se sì, specificare le attività previste

- ☐ L'iniziativa sviluppa sinergie operative a livello territoriale con altre iniziative finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee al fine di garantire la sostenibilità delle azioni con particolare attenzione alla programmazione zonale

Se sì, specificare in che modo l'iniziativa si integra con l'offerta dei servizi comunali e/o altre iniziative sul territorio finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee

Allegato A3



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

PIANO DEI CONTI

**AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI
MINORI "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" DGR XII/1904 del 19 febbraio 2024
(Azione k.5. del PR FSE +2021-2027)**

FACSIMILE – IL PIANO DEI CONTI VA COMPILATO ATTRAVERSO BANDI E SERVIZI

Allegato A3

PIANO DEI CONTI

Piano dei conti (progetto attuato in forma singola con ricorso ad affidamento a soggetti terzi)

Tabella 1. Piano dei conti

VOCI DI COSTO		IMPORTO
A	Totale costi diretti per il personale	€
B	Altri costi diretti	€
C	Costi indiretti [C=7% DI A+B]	€
D	Totale costi ammissibili [D=A+B+C]	€
E	Contributo pubblico richiesto (al massimo 80% del costo totale ammissibile [E<= 80%*D])	€
F	Cofinanziamento (almeno 20% del costo totale ammissibile [F>=20%*D])	€

Piano dei conti (progetto attuato in partenariato)

Tabella 1. Piano dei conti

VOCI DI COSTO		IMPORTO
A	Totale costi diretti per il personale	€
B	Altri costi [B=40% DI A]	€
C	Totale costi ammissibili [C=A+B]	€
D	Contributo pubblico richiesto (al massimo 80% del costo totale ammissibile [D<= 80%*C])	€
E	Cofinanziamento dei partner effettivi (almeno 20% del costo totale ammissibile [E>=20%*C])	€

Allegato A3

Tabella 2 Ripartizione finanziaria del budget tra i partner

Il costo di ciascun partner effettivo è calcolato come somma: a) del costo totale ammissibile del personale del partner; b) del costo forfettario degli altri costi ammissibili pari al 40% del costo del personale.

PARTNER	COSTI DIRETTI PERSONALE	ALTRI COSTI	TOTALE COSTI AMMISSIBILI	% RIPARTIZIONE TRA PARTNER
Partner 1	€	€	€	%
Partner 2	€	€	€	%
Partner 3	€	€	€	%
Partner 4	€	€	€	%
Partner 5	€	€	€	%
Inserire altri partner in base alla composizione del partenariato di progetto	€	€	€	%
Totale costi ammissibili	€	€	€	100%

Allegato A.4.1

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE	
Foglio: Dettaglio costo personale	Foglio: Dettaglio altri costi diretti
Colonna A "Iniziativa": ciascuna risorsa umana del gruppo di lavoro può essere coinvolta nell'attuazione di una o più iniziative previste nel progetto. Qualora una risorsa sia impiegata in più iniziative, <u>compilare una riga per ciascuna iniziativa in cui la risorsa è coinvolta</u>. Inserire il titolo dell'iniziativa così come indicato della Scheda progetto. I costi per le risorse umane che svolgono nel progetto un ruolo connesso alla gestione (es. coordinamento, rendicontazione) sono trasversali a tutte le iniziative del progetto, pertanto, ai fini della compilazione del file, si chiede di procedere come segue: indicare nella colonna A "Iniziativa" il riferimento "GESTIONE" e <u>concentrare in un'unica riga tutto il costo relativo alla risorsa</u>. Colonna B "Profilo professionale": indicare la tipologia professionale coinvolta (es. educatore, pedagogo). Colonna C "Personale interno/esterno": indicare se dipendente o risorsa esterna, selezionando dalla tendina che compare nella cella il riferimento "Interno" o "Esterno". Colonna D "Ruolo nel progetto": indicare il ruolo della risorsa nell'ambito dell'iniziativa in cui è coinvolta. Colonna E "Numero ore attese": indicare una stima delle ore di impiego previste per la realizzazione delle attività di progetto in capo alla risorsa. Colonna F "Costo medio orario": indicare il costo medio orario stimato per l'impiego della risorsa di personale. Totale costi diretti per il personale: <u>l'importo risultante quale totale dei costi diretti per il personale deve corrispondere al valore indicato nel Piano dei conti alla voce 'A. Costi diretti per il personale'.</u> <u>Ove necessario, per inserire tutte le risorse umane che compongono il gruppo di lavoro, aggiungere altre righe. Nel caso di inserimento di nuove righe, si raccomanda di assicurarsi che il costo totale che compare in ciascuna riga sia calcolato come prodotto tra il numero di ore attese (colonna E) e il costo medio orario (colonna F).</u>	Colonna A "Iniziativa": indicare l'iniziativa per la quale è prevista l'acquisizione di beni o servizi. Inserire il titolo dell'iniziativa così come indicato nella Scheda progetto. Nel caso in cui l'acquisizione di beni o servizi sia funzionale alla realizzazione di più iniziative inserire nella colonna A il titolo di tutte le iniziative interessate. Colonna B "Descrizione del bene/servizio da acquisire": indicare una descrizione sintetica del bene o servizio oggetto di acquisizione. Colonna C "Unità": indicare il numero di unità del bene o servizio previste. Colonna D "Stima del costo unitario": indicare il costo stimato per ciascuna unità (o in caso di affidamento il valore dello stesso). Totale altri costi diretti: <u>l'importo risultante quale totale dei costi diretti per il personale deve corrispondere al valore indicato nel Piano dei conti alla voce 'B. Altri costi diretti'.</u> <u>Ove necessario, per inserire tutte le acquisizioni di beni e servizi previsti, aggiungere altre righe. Nel caso di inserimento di nuove righe, si raccomanda di assicurarsi che il costo totale che compare in ciascuna riga sia calcolato come prodotto tra le unità (colonna D) e la stima del costo unitario (colonna E).</u>

ID PROGETTO	
TITOLO	
BENEFICIARIO	

Scheda dettaglio spese per la voce di costo personale[illegible]

Allegato A.4.2

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Foglio: Dettaglio costo personale
Colonna A "Iniziativa": ciascuna risorsa umana del gruppo di lavoro può essere coinvolta nell'attuazione di una o più iniziative previste nel progetto. Qualora una risorsa sia impiegata in più iniziative, <u>compilare una riga per ciascuna iniziativa in cui la risorsa è coinvolta</u>. Inserire il titolo dell'iniziativa così come indicato della Scheda progetto. I costi per le risorse umane che svolgono nel progetto un ruolo connesso alla gestione (es. coordinamento, rendicontazione) sono trasversali a tutte le iniziative del progetto, pertanto, ai fini della compilazione del file, si chiede di procedere come segue: indicare nella colonna A "Iniziativa" il riferimento "GESTIONE" e <u>concentrare in un'unica riga tutto il costo relativo alla risorsa</u>. Colonna B "Partner": sono i soggetti del partenariato che hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto. In questo campo deve essere inserito il nome del partner a cui la risorsa fa capo. Colonna C "Profilo professionale": indicare la tipologia professionale coinvolta (es. educatore, pedagoga). Colonna D "Personale interno/esterno": indicare se dipendente o risorsa esterna, selezionando dalla tendina che compare nella cella il riferimento "Interno" o "Esterno". Colonna E "Ruolo nel progetto": indicare il ruolo della risorsa nell'ambito dell'iniziativa in cui è coinvolta. Colonna F "Numero ore attese": indicare una stima delle ore di impiego previste per la realizzazione delle attività di progetto in capo alla risorsa. Colonna G "Costo medio orario": indicare il costo medio orario stimato per l'impiego della risorsa di personale. Totale costi diretti per il personale: <u>l'importo risultante quale totale dei costi diretti per il personale deve corrispondere al valore indicato nel Piano dei conti alla voce "A. Costi diretti per il personale"</u>. Ove necessario, per inserire tutte le risorse umane che compongono il gruppo di lavoro, aggiungere altre righe. <u>Nel caso di inserimento di nuove righe, si raccomanda di assicurarsi che il costo totale che compare in ciascuna riga sia calcolato come prodotto tra il numero di ore attese (colonna F) e il costo medio orario (colonna G).</u>

Scheda dettaglio spese per la voce di costo personale

[illegible]

Allegato A5



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

AVVISO PUBBLICO “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI

Priorità 3 Inclusione Sociale. Azione K.5. Accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura

Obiettivo specifico: ESO4.11.

FACSIMILE DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante dell'Ente Partner (*denominazione Ente*): _____ con sede
legale nel Comune di _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____ CF _____ Partita IVA _____
Indirizzo mail: _____

DICHIARA DI ESSERE

- ☐ Ente Pubblico (*specificare la tipologia*): _____ ;
- ☐ Ente del Terzo settore (*specificare la tipologia*) _____ iscritto al RUNTS _____ (*inserire i riferimenti del registro di iscrizione*);
- ☐ altra tipologia di ente no profit (*specificare la tipologia*) _____

DICHIARA INOLTRE

- l'intenzione di partecipare all'Accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto “ _____ ” (*inserire titolo*), in risposta all'Avviso del PR FSE+ 2021-2027 per l'“AVVISO PUBBLICO “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI”
- di essere a conoscenza dei contenuti del progetto stesso e di accettarli integralmente e di riconoscere quale Ente Capofila: _____ ;
- di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere a finanziamenti pubblici e per la realizzazione del relativo progetto di intervento presentato.

Allegato A5

In particolare, per i soggetti privati:

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, organizzazione o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il

Allegato A5

richiedente/beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

- di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo;
- di garantire una quota propria (cofinanziamento a carico del Partner effettivo) di € ;
- di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso e di accettarli integralmente;
- di non aver ottenuto, per il progetto citato, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, ecc.);
- di possedere capacità tecniche adeguate per la partecipazione alla realizzazione del progetto;
- di impegnarsi a:
 - adottare una contabilità separata per il progetto oppure utilizzare una codifica contabile specifica;
 - accettare, durante la realizzazione dell'intervento, i controlli di Regione Lombardia e degli altri organi competenti;
 - fornire dati e informazioni richiesti ai fini del controllo e valutazione dell'intervento

Allegato A5

oggetto della domanda stessa;

- di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Data e luogo

Il Legale Rappresentante
o Soggetto delegato
[DELL'ENTE PARTNER]

N.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto delegato, dell'Ente Partner

Allegato A6



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Lombardia

Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

AVVISO PUBBLICO “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI

Azione K.5. Accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura
Obiettivo specifico: ESO4.11.

Questionario per la rilevazione dell'indicatore di risultato

Come previsto dal punto D.5 'Monitoraggio dei risultati' dell'Avviso, alla chiusura degli interventi implementati il beneficiario provvede a somministrare il presente questionario a ciascun destinatario. Il questionario consente la misurazione del pertinente Indicatore di risultato previsto dal PR FSE+ 2021-2027 ("Numero di partecipanti che dichiara un miglioramento nell'accessibilità, qualità e/o efficacia dei servizi alla fine della loro partecipazione all'intervento"). Il destinatario risponde barrando una sola casella. Il questionario è anonimo.

In relazione al progetto a cui ha preso parte, quanto è d'accordo con la seguente affermazione sui risultati conseguiti?

“Grazie alla realizzazione degli interventi nell’ambito del progetto finanziato dall’iniziativa “SPRINT! Lombardia insieme” ho beneficiato di un miglioramento nell’accessibilità e qualità dei servizi rivolti alle famiglie con figli di età compresa tra i 3 e i 18 anni”

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Per nulla	Poco			Abbastanza			Molto			

(Si considera che il beneficiario abbia percepito un miglioramento della condizione personale per tutti i valori della scala compresi tra 1 e 10)

Allegato A.7



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
“SPRINT! LOMBARDIA INSIEME”: INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI (PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5). MODIFICA D.G.R. N. 7657/2022 ai sensi della DGR 1904/2024

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’ art. 13 del Regolamento.

1. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di consentirLe l’accesso alla presentazione della domanda per la partecipazione all’Avviso pubblico “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Il trattamento è inoltre necessario per fini amministrativi correlati all’applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici così come definiti dalla legge regionale 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia” art. 1 c.2, sulla base della legge regionale 34/2004 “Politiche regionali per i minori”	Verranno trattati dati comuni anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) dell’incaricato dell’Ente Capofila di Ambito che presenta la domanda e degli eventuali referenti del progetto.

Allegato A.7

	nonché sulla base della DGR 1904/2024	
--	---------------------------------------	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa, fra cui ARIA SpA (per la gestione e manutenzione della piattaforma Bandi e Servizi).

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I suoi dati sono trattati da altri Titolari autonomi quali Enti capofila di Ambiti territoriali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

Si individua il tempo di conservazione in cinque anni dalla data di presentazione della domanda, al fine di consentire eventuali controlli, monitorare e valutare l'iniziativa, e anche in osservanza della procedura relativa ai controlli previsti per i bandi a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy. Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

Allegato A.7

famiglia@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia n. 1 – Milano. Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2024

ALLEGATO A.8

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SU "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" DI CUI ALLA D.G.R. N. 1904 del 19/02/2024**PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.**

Il/La sottoscritto/a _____, in
qualità di _____

Legale rappresentante pro tempore di _____ con sede in
_____ Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel. _____ cell. _____ email _____

CF _____ Indirizzo postale (se diverso da quello legale)

_____ indirizzo P.E.C. _____

autorizzato dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione all'Avviso "Sprint! Lombardia Insieme" di cui alla D.G.R. n. 1904 del **19/02/2024** quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi ivi previsti.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella []

Il presente modello va compilato, sottoscritto con **firma autografa dal delegante**, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, **con firma digitale del delegato**, alla modulistica elettronica.

Al presente modello **deve inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma autografa.**

ALLEGATO A.8**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma autografa il presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000, di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Luogo, data

Il Legale rappresentante

Allegato A.9



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE

FORMAT DEL MODULO DISPONIBILE SU BANDI E SERVIZI

AVVISO PUBBLICO “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI - Azione K.5. Accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura. Obiettivo specifico: ESO4.11.

Attuazione alla DGR N. XII/1904 del 19 febbraio 2024

ATTO DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. _____, il _____, Cod. Fiscale _____, in qualità

☐ di legale rappresentante

☐ di altro soggetto delegato con potere di firma

Dell'ente capofila dell'Ambito _____ con sede legale in via/piazza _____, n. _____, nel Comune di _____ CAP _____ Prov. _____ CF _____ P. IVA _____, indirizzo email (utilizzato per le comunicazioni ufficiali relative all'intervento) _____.

PREMESSO CHE

- L'Avviso ““SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI”” approvato da Regione Lombardia con DGR N. XII/1904 del 19 febbraio 2024 individua i 91 Ambiti territoriali presenti sul territorio lombardo quali soggetti beneficiari delle risorse per la realizzazione degli interventi in favore dei nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni al fine di rafforzare a livello territoriale luoghi, spazi e reti di prossimità per accrescere le opportunità di empowerment, di promozione della socialità e del benessere dei minori e promuovere al contempo le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione famiglia lavoro;
- L'Ente capofila, in qualità di beneficiario, assume il ruolo di unico referente di Regione Lombardia ed è responsabile del rispetto delle disposizioni normative e procedurali previste dall'Avviso e dalla disciplina europea, nazionale e regionale di riferimento per la corretta realizzazione e rendicontazione degli interventi;

ACCETTA DI

- attuare gli interventi in conformità alle condizioni e modalità specificate dall'Avviso, nonché nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
- verificare, attraverso le funzioni di monitoraggio e controllo, che gli interventi realizzati rispettino le condizioni e le modalità previste dall'Avviso nonché dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
- realizzare gli interventi nel rispetto delle condizioni di riconoscimento del contributo esplicitate dall'Avviso e dai relativi allegati;
- rispettare le modalità e le tempistiche per la rendicontazione e per le domande di erogazione del contributo previste dall'Avviso e dai relativi allegati, nonché da eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia;

Allegato A.9

- assicurare la correttezza e completezza delle informazioni e della documentazione relative alla realizzazione degli interventi e di renderla disponibile a Regione Lombardia ai fini del monitoraggio, della valutazione e del controllo delle attività realizzate e dei risultati conseguiti;
- consentire le attività di verifica e controllo da parte dei funzionari regionali, nazionali e dell'Unione europea competenti secondo le disposizioni previste dall'Avviso nonché dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dall'Avviso e fornire tutte le informazioni richieste da Regione Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi;
- rispettare le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
- adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata dell'iniziativa.

Il/la sottoscritto/a, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

DICHIARA

- che la data di avvio del progetto è
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di:
 - non erogare/erogare solo una parte del contributo previsto per la realizzazione degli interventi qualora non siano rispettate le condizioni per la rendicontazione e/o il rimborso;
 - recuperare somme indebitamente erogate e revocare il finanziamento qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di rendicontazione;
- di non aver percepito e di non percepire altri contributi pubblici o finanziamenti pubblici per gli stessi costi dei percorsi personalizzati finanziati a valere sulla DGR N. XII/1904 del 19 febbraio 2024;
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni normative europee, nazionali e regionali che disciplinano il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

SI IMPEGNA ALTRESÌ

- ad avviare e concludere le procedure connesse all'attivazione e chiusura degli interventi secondo le disposizioni dell'Avviso attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi;
- ad assicurare il rispetto delle disposizioni dell'Avviso che regolano la realizzazione degli interventi da parte degli eventuali soggetti terzi coinvolti nell'attuazione del progetto in qualità di partner o fornitori di servizi all'esito di una procedura di affidamento;
- ad accertarsi che i soggetti terzi coinvolti nell'attuazione del progetto in qualità di partner o fornitori di servizi all'esito di una procedura di affidamento posseggano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere ai finanziamenti pubblici;
- (in caso di attuazione in partenariato) a regolare con i partner tutti gli aspetti connessi alla corretta realizzazione degli interventi, incluso l'obbligo per tali enti di acconsentire lo svolgimento delle verifiche da parte degli organismi competenti;
- (in caso di attuazione in partenariato) ad accertarsi che i partner siano a conoscenza e accettino tutte le condizioni, comprese quelle economiche, previste da Regione Lombardia;
- a non richiedere a copertura dei costi previsti connessi alle attività di progetto altri finanziamenti pubblici;
- a rispettare le regole previste per la rendicontazione e per la domanda di rimborso così come delineate nell'Avviso;
- a rispettare le disposizioni dell'Avviso in relazione all'attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi;
- ad informare i destinatari del contributo finanziario assicurato dal PR FSE+ per la realizzazione degli interventi;
- a non richiedere alcun contributo economico alle famiglie destinatarie a copertura dei costi per la realizzazione delle attività del progetto;

Allegato A.9

- a fornire ai destinatari tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell'iniziativa regionale e alle condizioni che ne regolano l'accesso, accertandosi al contempo che i partner, ove pertinente, rispettino il medesimo adempimento per le attività di loro competenza;
- a conservare la documentazione necessaria a comprovare l'ammissibilità della spesa ai fini della liquidazione del contributo concesso, così come previsto nell'Avviso e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021;
- ad attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1060/2021 – art. 50 "Responsabilità dei beneficiari" e alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 che saranno rese disponibili sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it
- ad acconsentire alla pubblicazione sul sito della programmazione europea di Regione Lombardia e sul sito nazionale www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1060/2021.

PRENDE ATTO

- che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto di adesione, si fa riferimento alle disposizioni dell'Avviso nonché alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- che in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Atto di adesione e di quelli previsti dall'Avviso e dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale, Regione Lombardia diffiderà il beneficiario affinché provveda entro un termine prefissato all'eliminazione delle irregolarità contestate; decorso inutilmente tale termine senza che il beneficiario abbia provveduto, si procederà alla revoca del contributo, avviando le necessarie azioni per l'immediato recupero di quanto eventualmente erogato.

Luogo, lì _____

Firma Legale rappresentante

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

Allegato B

ATS	ATS Descrizione	Indice Ambito	Denominazione Ambito Territoriale	Fascia di riferimento €Smila	contributo max richiedibile
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50061	ABBIATEGRASSO	fascia 3	170.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50020	ALBINO VALLE SERIANA	fascia 3	170.000,00 €
328	ATS DI PAVIA	50099	ALTO E BASSO PAVESE	fascia 4	210.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50096	ALTO MILANESE	fascia 5	240.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50035	ALTO SEBINO	fascia 1	100.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50030	ARCISATE	fascia 1	100.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50048	ASOLA	fascia 1	100.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50059	AZZATE	fascia 2	140.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50063	BASSA BRESCIANA CENTRALE - 9	fascia 4	210.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50027	BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE - 8	fascia 2	140.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50039	BASSA BRESCIANA ORIENTALE - 10	fascia 3	170.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50021	BELLANO	fascia 1	100.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50036	BERGAMO	fascia 4	210.000,00 €
323	ATS DELLA MONTAGNA	50081	BORMIO	fascia 1	100.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50076	BRESCIA - 1	fascia 5	240.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50054	BRESCIA EST - 3	fascia 3	170.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50003	BRESCIA OVEST - 2	fascia 4	210.000,00 €
328	ATS DI PAVIA	50098	BRONI E CASTEGGIO	fascia 2	140.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50049	BUSTO ARSIZIO	fascia 6	150.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50085	CAMPIONE D'ITALIA	fascia 1	100.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50067	CANTÙ	fascia 3	170.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50073	CARATE BRIANZA	fascia 5	240.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50023	CASTELLANZA	fascia 2	140.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50044	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	fascia 4	210.000,00 €
323	ATS DELLA MONTAGNA	50026	CHIAVENNA	fascia 1	100.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50069	CINISELLO BALSAMO	fascia 6	150.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50028	CITTIGLIO	fascia 2	140.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50077	COMO	fascia 4	210.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50089	CORSICO	fascia 4	210.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50002	CREMA	fascia 5	240.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50006	CREMONA	fascia 4	210.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50058	DALMINE	fascia 5	240.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50087	DESIO	fascia 6	150.000,00 €
323	ATS DELLA MONTAGNA	50012	DONGO	fascia 1	100.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50051	ERBA	fascia 2	140.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50074	GALLARATE	fascia 4	210.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50094	GARBAGNATE MILANESE	fascia 6	150.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50010	GARDA-SALO' - 11	fascia 4	210.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50047	GRUMELLO	fascia 2	140.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50038	GUIDIZZOLO	fascia 2	140.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50004	ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO	fascia 5	240.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50055	LECCO	fascia 5	240.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50066	LODI	fascia 5	240.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50091	LOMAZZO - FINO MORNASCO	fascia 4	210.000,00 €
328	ATS DI PAVIA	50031	LOMELLINA	fascia 5	240.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50072	LUINO	fascia 2	140.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50032	MAGENTINO	fascia 4	210.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50005	MANTOVA	fascia 5	240.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50060	MARIANO COMENSE	fascia 6	150.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50042	MELZO	fascia 3	170.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50045	MENAGGIO	fascia 1	100.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50078	MERATE	fascia 4	210.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50007	MILANO CITTA'	fascia 6	150.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50019	MONTI BRONZONE - BASSO SEBINO	fascia 1	100.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50009	MONTI ORFANO - 6	fascia 6	150.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50075	MONZA	fascia 6	150.000,00 €
323	ATS DELLA MONTAGNA	50050	MORBEGNO	fascia 1	100.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50057	OGGIO OVEST - 7	fascia 4	210.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50097	OGGIO PO	fascia 3	170.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50093	OLGIATE COMASCO	fascia 3	170.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50053	OSTIGLIA	fascia 1	100.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50041	PAULLO	fascia 2	140.000,00 €
328	ATS DI PAVIA	50008	PAVIA	fascia 3	170.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50056	PIOLTELLO	fascia 3	170.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50095	RHO	fascia 6	150.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50001	ROMANO DI LOMBARDIA	fascia 3	170.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50052	SAN GIULIANO MILANESE	fascia 4	210.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50029	SARONNO	fascia 6	150.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50065	SEBINO - 5	fascia 2	140.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50068	SEREGNO	fascia 6	150.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50017	SERATE	fascia 3	170.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50011	SESTO CALENDE	fascia 1	100.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50046	SESTO SAN GIOVANNI	fascia 6	150.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50034	SOMMA LOMBARDO	fascia 2	140.000,00 €
323	ATS DELLA MONTAGNA	50086	SONDRIO	fascia 1	100.000,00 €
327	ATS DELLA VAL PADANA	50062	SUZZARA	fascia 2	140.000,00 €
323	ATS DELLA MONTAGNA	50040	TIRANO	fascia 1	100.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50080	TRADATE	fascia 2	140.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50037	TREVIGLIO	fascia 4	210.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50015	TREZZO SULL'ADDA	fascia 1	100.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50071	VALLE BREMBANA	fascia 1	100.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50079	VALLE CAVALLINA	fascia 2	140.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50082	VALLE IMAGNA E VILLA D'ALME'	fascia 2	140.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50088	VALLE SARBA - 12	fascia 3	170.000,00 €
325	ATS DI BERGAMO	50084	VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	fascia 1	100.000,00 €
326	ATS DI BRESCIA	50024	VALLE TROMPIA - 4	fascia 3	170.000,00 €
323	ATS DELLA MONTAGNA	50025	VALLECAMONICA	fascia 3	170.000,00 €
322	ATS DELL'INSUBRIA	50013	VARESE	fascia 3	170.000,00 €
324	ATS DELLA BRIANZA	50014	VIMERCATE	fascia 5	240.000,00 €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50083	VISCONTEO SUD MILANO	fascia 4	210.000,00 €
328	ATS DI PAVIA	50064	VOGHERA E COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE	fascia 2	140.000,00 €

D.d.s. 9 maggio 2024 - n. 7052**Approvazione del progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata presentato dall'associazione Mosaico APS - Unione dei comuni lombarda Lario e monti (CO) - ID domanda n. 5706651**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Visti:

- il d.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- la legge regionale 22 ottobre 2019, n. 16 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria», con la quale Regione Lombardia ha concretizzato quanto previsto dal P.R.S. istituendo la Leva civica lombarda volontaria quale esperienza di cittadinanza attiva di servizio civile regionale per la formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, responsabili e solidali;
- la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16/2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014» e del Logo identificativo della Leva civica lombarda volontaria»;
- il d.d.s. n. XI/1791 del 15 febbraio 2021 ad oggetto «Modifiche ed integrazioni delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019» approvate con decreto n. 9126 del 28 luglio 2020»;

Visti gli articoli 4 e 7 della l.r. n. 16/2019 che regolano la presentazione da parte degli Enti di Leva civica di progetti autofinanziati, rientranti nei settori di intervento previsti dall'art. 2 della medesima legge;

Vista la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 di approvazione delle Linee guida della l.r. n. 16/2019 che disciplinano, fra l'altro, le fasi riguardanti i progetti di Leva civica autofinanziata: presentazione e gestione dei progetti da parte degli Enti oltre che le attività di istruttoria e controllo da parte di Regione Lombardia;

Visto il d.d.s. n. XI/1791 del 15/02/2021 che approva le disposizioni attuative delle Linee guida fornendo agli Enti le prescrizioni di dettaglio per la presentazione e la gestione dei progetti autofinanziati;

Visto il d.d.s. n. 17939 del 15 novembre 2023 «Leva civica lombarda volontaria: Adeguamento del compenso mensile corrisposto ai volontari ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 16 del 22 Ottobre 2019» col quale si è proceduto all'adeguamento del compenso mensile da corrispondere ai volontari dall'1.1.2024 che, a seguito della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo, risulta pari ad € 582,50=;

Visto il progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata dal titolo «Leva civica all'Unione dei comuni lombarda Lario e monti 2024», domanda n. 5706651 dell'8 maggio 2024, prot.n. J2.2024.0029012 presentato dall'associazione Mosaico APS, con sede legale in Bergamo, via Scuri, 1/C - C.F. 95116050162, attraverso la piattaforma online Bandi e Servizi (BeS) per n. 1 posizione di volontario nel settore d'intervento «Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale» della durata di 6 mesi;

Verificato che il progetto di cui sopra risulta completo della documentazione prevista in particolare:

- dall'allegato A alla d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 «Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014», punto 4. Progetti e loro caratteristiche»;
- dall'allegato 1 al d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021 «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014», punto C. Progetti e loro caratteristiche»;

Dato atto che a seguito delle verifiche istruttorie condotte dalla Struttura Volontariato e terzo settore, e nel rispetto del dettato di cui al punto 6. «Criteri di valutazione dei progetti» dell'allegato A alla d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 e del dettato di cui al punto E. «Criteri di valutazione dei progetti» dell'allegato 1 al d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021, il progetto ha superato con esito favorevole la fase istruttoria con il punteggio di 72/100;

Ritenuto di procedere, in forza delle riferite prescrizioni, all'approvazione del progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata dal titolo «Leva civica all'Unione dei comuni lombarda Lario e monti 2024», domanda n. 5706651 dell'8 maggio 2024, prot.n. J2.2024.0029012 presentato dall'associazione Mosaico APS, con sede legale in Bergamo, via Scuri, 1/C

- C.F. 95116050162, attraverso la piattaforma online Bandi e Servizi (BeS) per n. 1 posizione di volontario nel settore d'intervento «Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale» della durata di 6 mesi;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, come definito dal paragrafo C. «Progetti e loro caratteristiche» dell'allegato 1 «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014» approvato con d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021»;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonchè i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale della XII^a Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata dal titolo «Leva civica all'Unione dei comuni lombarda Lario e monti 2024», domanda n. 5706651 dell'8 maggio 2024, prot.n. J2.2024.0029012 presentato dall'associazione Mosaico APS, con sede legale in Bergamo, via Scuri, 1/C - C.F. 95116050162, attraverso la piattaforma online Bandi e Servizi (BeS) per n. 1 posizione di volontario nel settore d'intervento «Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale» della durata di 6 mesi;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di trasmettere il presente provvedimento all'associazione Mosaico APS.

La dirigente
Isabella Spreafico

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

D.d.s. 9 maggio 2024 - n. 7056

Approvazione del progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata presentato dall'associazione Mosaico APS - comune di Ponte Lambro (CO) - ID domanda n. 5701647

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Visti:

- il d.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- la legge regionale 22 ottobre 2019, n. 16 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria», con la quale Regione Lombardia ha concretizzato quanto previsto dal P.R.S. istituendo la Leva civica lombarda volontaria quale esperienza di cittadinanza attiva di servizio civile regionale per la formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, responsabili e solidali;
- la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16/2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014» e del Logo identificativo della Leva civica lombarda volontaria»;
- il d.d.s. n. XI/1791 del 15 febbraio 2021 ad oggetto «Modifiche ed integrazioni delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019» approvate con decreto n. 9126 del 28 luglio 2020»;

Visti gli articoli 4 e 7 della l.r. n. 16/2019 che regolano la presentazione da parte degli Enti di Leva civica di progetti autofinanziati, rientranti nei settori di intervento previsti dall'art. 2 della medesima legge;

Vista la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 di approvazione delle Linee guida della l.r. n. 16/2019 che disciplinano, fra l'altro, le fasi riguardanti i progetti di Leva civica autofinanziata: presentazione e gestione dei progetti da parte degli Enti oltre che le attività di istruttoria e controllo da parte di Regione Lombardia;

Visto il d.d.s. n. XI/1791 del 15/02/2021 che approva le disposizioni attuative delle Linee guida fornendo agli Enti le prescrizioni di dettaglio per la presentazione e la gestione dei progetti autofinanziati;

Visto il d.d.s. n. 17939 del 15 novembre 2023 «Leva civica lombarda volontaria: Adeguamento del compenso mensile corrisposto ai volontari ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019» col quale si è proceduto all'adeguamento del compenso mensile da corrispondere ai volontari dall'1.1.2024 che, a seguito della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo, risulta pari ad € 582,50=;

Visto il progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata dal titolo «Leva civica al comune di Ponte Lambro 2024», domanda n. 5701647 dell'8 maggio 2024, prot. n. J2.2024.0029013 presentato dall'Associazione Mosaico APS, con sede legale in Bergamo, via Scuri, 1/C - C.F. 95116050162, attraverso la piattaforma online Bandi e Servizi (BeS) per n. 1 posizione di volontario nel settore d'intervento «Servizi sociali e assistenza» della durata di 6 mesi;

Verificato che il progetto di cui sopra risulta completo della documentazione prevista in particolare:

- dall'allegato A alla d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 «Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014», punto 4. Progetti e loro caratteristiche»;
- dall'allegato 1 al d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021 «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014», punto C. Progetti e loro caratteristiche»;

Dato atto che a seguito delle verifiche istruttorie condotte dalla Struttura Volontariato e terzo settore, e nel rispetto del dettato di cui al punto 6. «Criteri di valutazione dei progetti» dell'allegato A alla d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 e del dettato di cui al punto E. «Criteri di valutazione dei progetti» dell'allegato 1 al d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021, il progetto ha superato con esito favorevole la fase istruttoria con il punteggio di 72/100;

Ritenuto di procedere, in forza delle riferite prescrizioni, all'approvazione del progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata dal titolo «Leva civica al comune di Ponte Lambro 2024», domanda n. 5701647 dell'8 maggio 2024, prot. n. J2.2024.0029013 presentato dall'associazione Mosaico APS, con sede legale in Bergamo, via Scuri, 1/C - C.F. 95116050162, attraverso la piattaforma online Bandi e Servizi (BeS) per n. 1 posizione di volontario nel settore d'intervento «Servizi sociali e assistenza» della durata di 6 mesi;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, come definito dal paragrafo C. «Progetti e loro caratteristiche» dell'allegato 1 «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014» approvato con d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021»;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonchè i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale della XII^a Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto di Leva civica lombarda volontaria autofinanziata dal titolo «Leva civica al comune di Ponte Lambro 2024», domanda n. 5701647 dell'8 maggio 2024, prot. n. J2.2024.0029013 presentato dall'associazione Mosaico APS, con sede legale in Bergamo, via Scuri, 1/C - C.F. 95116050162, attraverso la piattaforma online Bandi e Servizi (BeS) per n. 1 posizione di volontario nel settore d'intervento «Servizi sociali e assistenza» della durata di 6 mesi.

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di trasmettere il presente provvedimento all'associazione Mosaico APS.

La dirigente
Isabella Spreafico

D.d.s. 9 maggio 2024 - n. 7139**Iscrizione all'albo di Leva civica lombarda volontaria dell'ente comune di Berlingo (BS)- ID domanda n. 5447970 dell'8 aprile 2024**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Visti:

- il d.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- la l.r. n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»;
- la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della
- legge regionale n. 16/2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»;
- il d.d.s. n. XI/1791 del 15 febbraio 2021 «Modifiche ed integrazioni delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. n. 2/2006 e l.r. n. 33/2014» approvate con decreto n. 9126 del 28 luglio 2020»;

Vista la domanda id n. 5447970 del 08 aprile 2024 prot. n. J2.2024.0021900 presentata dall'ente comune di Berlingo attraverso la procedura informatica online Bandi e Servizi (BeS), intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria;

Preso atto che, a seguito delle verifiche istruttorie condotte dalla Struttura Volontariato e Terzo Settore, la domanda necessita di integrazione documentale come da richiesta inoltrata all'interno della procedura Bandi e Servizi (BeS) in data 02 maggio 2024;

Verificato che il comune di Berlingo ha adempiuto ad integrare la domanda nei termini prescritti;

Dato atto, pertanto, che la domanda risulta completa di tutta la documentazione utile al riconoscimento della stessa, così come previsto:

- dall'Allegato A alla d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 «Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014», punto 3. Albo degli Enti;
- dall'Allegato 1 al d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021 «Norme applicative delle Linee Guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva Civica Lombarda Volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014» punto B.: «Albo degli Enti»;

Verificato il possesso, da parte del soggetto richiedente, di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, l.r. n. 16/2019;

Ritenuto che, in forza delle riferite prescrizioni normative, occorre procedere all'iscrizione all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria con decorrenza dalla data del presente provvedimento dell'ente comune di Berlingo con sede legale in Piazza Paolo VI n. 2 - 25030 Berlingo (BS) - C.F. 00955490172;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, come definito dal paragrafo B delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014» approvate con d.d.s. n. 1791 del 15 febbraio 2021;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl);

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XII Legislatura;

DECRETA

1. di iscrivere all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria l'ente comune di Berlingo con sede legale in Piazza Paolo VI n. 2 - 25030 Berlingo (BS) - C.F. 009554901723, con decorrenza dal presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl);

di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

di trasmettere il presente provvedimento al comune di Berlingo.

Il dirigente
Isabella Spreafico

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste**D.d.s. 13 maggio 2024 - n. 7212****Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Proroga dei termini per la presentazione delle domande dell'intervento SRH03 - «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali» - D.d.s. n. 5295 del 3 aprile 2024**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI ALLA IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 e in particolare l'intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali»;

Vista la d.g.r.n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con d.g.r.2250 del 22 aprile 2024, e in particolare l'intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali»;

Visto il d.d.s. n. 5295 del 3 aprile 2024 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Richiamate le disposizioni attuative dell'intervento SRH03 approvate con il d.d.s. sopra richiamato e in particolare

- il paragrafo 13.1 che stabilisce che il primo periodo di presentazione delle domande di aiuto va dal 15 maggio 2024 al 27 giugno 2024;
- il paragrafo 13.3 che stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.)

Preso atto che la società Aria s.p.a. che si occupa della realizzazione per degli applicativi telematici per la presentazione delle domande di aiuto in Sis.Co è in grado di realizzare l'applicativo per la presentazione della domanda in Sis.co dell'intervento SRH03 non prima del 31 maggio 2024 a causa di urgenza di intervento su altri programmi, come da comunicazione del Direttore Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, conservata agli atti della struttura;

Ritenuto che l'apertura del primo periodo di presentazione delle domande debba essere prorogata dal 15 maggio al 31 maggio 2024 al fine di garantire ai richiedenti un tempo congruo per la presentazione delle domande di aiuto dell'intervento SRH03, mantenendo invariato il termine di chiusura della finestra al 27 giugno 2024;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 11427 del 28 luglio 2023 con oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui compare l'intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità attribuite con d.g.r. n. XII/1529 del 18 dicembre 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di prorogare l'apertura del primo periodo di presentazione delle domande di aiuto dell'intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali» dal 15 maggio al 31 maggio 2024, modificando il termine indicato al paragrafo 13.1 delle disposizioni attuative, mantenendo invariato il termine di chiusura della finestra al 27 giugno 2024 ;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea della Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

3. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto;

4. di attestare che la pubblicazione dai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 5295 del 3 aprile 2024 -, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Elena Zini

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7133

2021IT16RFP010 – Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 – 19° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01 agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assesamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 – «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 – «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;
- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

Considerato che:

- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;

Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:

- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda € 110.500.000,00 per la dotazione dello strumento finanziario combinato e a liquidare € 33.150.000,00 pari al 30% di € 110.500.000,00;
- il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di € 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regio-

nale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale», già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;

• nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826 da parte della Commissione Europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'Avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi Online, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso di cui al decreto 4640/2023 e nell'Accordo di Finanziamento;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. C.3.e, il responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Viste le domande di partecipazione presentate a valere sulla Misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» di cui al decreto

4640/2023, dalle imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica delle domande presentate dalle imprese di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi online;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi Online;

Visto il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti – Linea Green» e Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 – Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis»;

Dato atto che per le pratiche oggetto del presente provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto dal sopra citato decreto 1928/2024 provvedendo ad informare le imprese in merito alla possibilità di adeguare l'agevolazione richiesta a quanto previsto dal nuovo Regolamento (UE) 2023/2831;

Preso atto che:

- per l'impresa Fiamma s.p.a. ID 4826943, a seguito della richiesta di adeguamento dell'agevolazione richiesta da parte dell'impresa, l'importo dell'agevolazione è stato aumentato nei limiti del nuovo massimale previsto dal Reg UE 2831/2023;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro,
- l'articolo 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli artt. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Dato atto che, ai sensi degli stessi artt. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con CAR 26488 e ID Bando 89854;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Visto l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse – 19^a Provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente l'elenco delle imprese per le quali il soggetto gestore ha svolto con esito positivo le istruttorie formali e tecniche e calcolato l'importo dell'ESL corrispondente all'agevolazione concessa;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse – 19^a Provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, dell'aiuto in ESL corrispondente al

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate e i relativi COR, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 destinata alla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595;

- concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00;
- concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta;
- provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza dall'agevolazione prevista dall'avviso;

Vista la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto 2125 del 06 febbraio 2024 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento non è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a comma 2 dell'Avviso, per i necessari approfondimenti istruttori;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni» e la legge di bilancio dell'esercizio 2024;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse» - 19^ Provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto e dell'agevolazione in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 per la Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale».

2. Di concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00.

3. Di concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta.

4. Di provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza del contributo.

5. Di considerare il beneficio accettato dai soggetti beneficiari della misura elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

6. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>).

8. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, ai soggetti beneficiari e ai soggetti finanziatori attraverso la piattaforma Bandi Online per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale																
Allegato A "Elenco agevolazioni concesse" - 19° Provvedimento																
ID progetto	Denominazione	CFP IVA	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (10% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa			Altre risorse del Beneficiario Euro	Attualità		COR
										Aiuto in EEL corrispondente al rilancio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Agevolazione		Prot. richiesta	Data nulla osta	
5330505	CAMMI S.A.S. DI CAMMI GIAN LUCA E C.	00708850144	Talamona	SO	167.368,42	117.157,89	82.010,52	26.360,53	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	5.322,97	43.515,79	48.838,76	6.694,74			22379250
5331913	BERNASCONI S.R.L.	05114330151	Casalquasterlo	LO	1.000.000,00	700.000,00	490.000,00	157.500,00	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	31.803,91	260.000,00	291.803,91	40.000,00	PR_LOUTG_Ingresso_000824_0_20240220		22379253
5330962	EMP ARREDAMENTI S.R.L.	03170870137	Cantiù	CO	118.290,00	82.803,00	57.962,10	18.630,67	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	2.841,43	30.755,40	33.596,83	4.731,60			22379259
5372994	CERBERUS SRL	03408260127	Castrozzo	VA	380.000,00	323.000,00	226.100,00	72.675,00	De minimis	14.675,23	57.000,00	71.675,23				22379260
5330452	ALPES S.R.L.	00295290134	Oggiono	LC	2.918.739,43	2.772.802,46	1.940.961,72	623.880,55	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	140.266,71	145.936,97	286.203,68		PR_LCOUTG_Ingresso_000824_0_20240220		22379267
4826943	FLAMMA S.P.A.	03709030161	Buciano	LC	1.500.000,00	1.275.000,00	892.500,00	286.875,00	De minimis	10.680,94	225.000,00	235.680,94		PR_BSOUTG_Ingresso_000613_7_20240328		22379270
5331781	POZZI GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	03446330130	Besenà in Brianza	MB	261.700,00	222.445,00	155.711,50	50.050,13	De minimis	7.633,33	39.255,00	46.888,33				22379275
5331404	FIRETECNO SRL	03741390169	Pianico	BG	200.250,00	170.212,50	119.148,75	38.297,81	De minimis	6.303,94	30.037,50	36.341,44				22379281
5331972	FOAMDROP S.A.S. DI MASCHERONI EMILIANO E C.	04627570965	Seveso	MB	432.744,00	367.832,40	257.482,68	82.762,29	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	10.417,45	64.911,60	75.329,05				22379283
5331644	APE RACCORDERIE SRL	02025720174	Rovato	BS	1.065.000,00	905.250,00	633.675,00	203.681,25	De minimis	17.625,72	159.750,00	177.375,72		PR_BSUTG_Ingresso_001278_1_20240223		22379295
5331434	LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L.	00657390142	Teglio	SO	479.116,00	335.381,20	234.766,84	75.460,77	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	13.326,28	124.570,16	137.896,44	19.164,64			22379301
5377877	FAVA BIBITE S.R.L.	00578370132	Mariano Comense	CO	535.000,00	374.500,00	262.150,00	84.262,50	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	13.869,87	139.100,00	152.969,87	21.400,00	PR_CCOUTG_Ingresso_001912_9_20240313		22379307
TOTALE					€ 9.658.207,85	€ 7.646.384,45	€ 5.352.469,11	€ 1.720.436,50		€ 274.767,78	€ 1.319.632,42	€ 1.594.600,20	€ 91.990,98			

D.d.s. 10 maggio 2024 - n. 7194

Liquidazione con rideeterminazione del saldo del contributo concesso al comune di Carugate per la realizzazione del progetto ID domanda 3917688 e contestuale economia - CUP D84J22000690006 a valere sul bando «Interventi a favore dei comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE****Visti:**

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura;

Richiamata la d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6308 «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» con la quale:

- sono stati definiti i criteri per la concessione dei contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di loro proprietà a seguito dell'incremento dei prezzi dell'energia favorendo l'incremento del patrimonio pubblico lombardo;
- è stata stabilita una dotazione complessiva per la misura di euro 32.000.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia destinate esclusivamente a copertura di spese di investimento destinate ad incrementare il patrimonio pubblico dell'Ente Pubblico beneficiario, così ripartite:
 - euro 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677;
 - euro 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677;
- è stato previsto che la dotazione complessiva di euro 32.000.000,00 è ripartita a livello provinciale in proporzione al numero di impianti sportivi natatori e del ghiaccio funzionanti ad uso pubblico presenti sul territorio provinciale come dai dati dell'Anagrafe degli impianti sportivi e che qualora residuassero risorse sulle singole dotazioni provinciali le stesse saranno ridistribuite sulle altre province a favore degli interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio utilmente collocati in graduatoria;
- è stato demandato al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione e la pubblicazione di un bando attuativo entro 60 giorni decorrenti dalla data di approvazione della suddetta d.g.r., nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamati:

- il d.d.g. 18 giugno 2022, n. 8698, in attuazione della richiamata d.g.r. 26 aprile 2022, n. XI/6308, con cui è stato approvato il Bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» ed è stata demandata la responsabilità del procedimento al dirigente della Struttura Interventi per le Start up Gessyca Golia;
- il decreto 23 novembre 2022, n. 16874, con cui è stata approvata la graduatoria ed è stato concesso al Comune di Carugate (Piscina Comunale) il contributo a fondo perduto pari a euro 179.680,00 per la realizzazione del progetto ID

domanda 3917688 a valere sul bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022;

- il decreto 29 novembre 2022, n. 17368, con cui è stato assunto a favore del Comune di Carugate l'impegno di spesa per un importo pari a euro 179.680,00 e contestualmente è stata liquidata la quota di acconto pari a euro 121.433,32;

Dato atto che ai sensi del punto A.3 «Soggetti beneficiari»:

- hanno partecipato al bando i Comuni lombardi e le loro forme associative (Associazioni di Comuni, Consorzi di Comuni nonché Comunità montane) in qualità di proprietari e/o gestori di impianti natatori e del ghiaccio ad uso pubblico funzionanti e presenti nell'Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo di cui all'art. 7 della Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26;
- la realizzazione degli interventi è stata effettuata direttamente dall'Ente beneficiario oppure demandata ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio (selezionati, ai sensi della normativa vigente, con evidenza pubblica ovvero rientranti nell'ambito dell'in house providing) sulla base e con le modalità previste dalle singole convenzioni/concessioni o contratti di servizio in cui è prevista la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

Dato atto, inoltre, che il bando al punto B.1b prevede che l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 350.000,00 per impianto sportivo;

Richiamato il punto C.4.a. «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando secondo cui:

- l'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:
 - nel 2022, contestualmente all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi, verrà erogato un acconto fino al 70% del contributo concesso nel limite della dotazione finanziaria provinciale;
 - nel 2023, verrà erogato il saldo del contributo previa verifica della rendicontazione che deve essere presentata entro il termine del 30 ottobre 2023;
- ai fini della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online entro il termine massimo del 30 ottobre 2023;

Richiamato, altresì, il punto C.4.b «Variazioni progettuali e rideeterminazione dei contributi» del bando secondo cui, qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideeterminato, nel rispetto di quanto previsto al punto B.1 «Caratteristiche generali dell'Agevolazione»;

Dato atto che, ai sensi del punto C.4.a del bando, l'invio della rendicontazione si sostanzia nella seguente documentazione:

- richiesta di erogazione, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del DPR 445/2000, relative alla fase di erogazione, sottoscritta con firma elettronica dal legale rappresentante, o suo delegato;
- relazione finale sull'attività svolta, debitamente sottoscritta, redatta secondo il facsimile scaricabile dal sistema, corredata da documentazione idonea a dare atto degli interventi realizzati;
- relazione di un Tecnico, debitamente sottoscritta dal Tecnico, di cui al punto B.2 che attesti la corrispondenza tra il risparmio energetico conseguito con l'intervento e quello dichiarato con la Diagnosi energetica in fase di presentazione della domanda;
- parere positivo o con prescrizioni CONI;
- riepilogo delle spese sostenute, da compilare direttamente sulla piattaforma Bandi online; le spese dovranno essere fatturate e quietanzate dal 26 aprile 2022 (data di approvazione della d.g.r. n. XI/6308) ed entro il termine per la presentazione della rendicontazione (30 ottobre 2023);
- copia dei giustificativi di spesa (fatture, parcelle ecc.) delle spese sostenute;
- copia dei giustificativi di pagamento (mandati di pagamento, estratti conto, ricevute di bonifico con stato «pagato» o «eseguito» ecc.) delle spese sostenute direttamente dall'Ente beneficiario o dal privato concessionario o titolare della gestione degli impianti;

- h) copia dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune in relazione al progetto e ai lavori;
- i) copia dei certificati di ultimazione lavori, regolare esecuzione e collaudo, ove applicabile;
- j) idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate al punto D.1.b del bando;

Dato atto che, ai sensi del punto C.4.a del bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, le spese ammissibili di cui al punto B.3 devono:

- a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali, conservati dai soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere generato dall'Ente beneficiario; le fatture elettroniche devono recare il CUP nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di progetto fornito da Bandi online al momento della presentazione della domanda (fase 2);
- b) riportare sui giustificativi di spesa intestati agli Enti beneficiari ovvero ai privati concessionari o gestori la dicitura «Spesa finanziata dal bando Interventi a favore dei Comuni per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio». In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite in fattura direttamente dal fornitore, ad esempio nello spazio riservato alla descrizione della fattura;
- c) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto che sostiene la spesa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione in oggetto;
- d) nel caso di interventi realizzati dal Gestore essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba./SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra chi sostiene la spesa e i fornitori);
- e) rientrare nel periodo di ammissibilità della spesa previsto al punto B.2. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Dato atto:

- che con d.d.s. 6 settembre 2023, n. 13077 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la presentazione della rendicontazione del progetto presentato dal Comune di Carugate a valere sul bando in oggetto;
- che il Comune di Carugate ha presentato la rendicontazione il 28 dicembre 2023, prot. n. O1.2023.0028658, tramite la piattaforma informatica Bandi e Servizi, come da richiesta di proroga approvata con il richiamato d.d.s. 6 settembre 2023, n. 13077;

Considerato che con pec prot. reg. n. O1.2024.0001608 del 2 febbraio 2024 e che con pec prot. reg. n. O1.2024.0007023 del 10 aprile 2024, a seguito della verifica della rendicontazione presentata per il progetto in oggetto, sono state richieste al Comune di Carugate delle integrazioni documentali;

Preso atto che con pec prot. reg. O1.2024.0002278 del 14 febbraio 2024 e con pec. prot. reg. O1.2024.0007680 del 17 aprile 2024 il Comune di Carugate ha correttamente inviato la documentazione, così come da richieste di integrazioni;

Dato atto che:

- a fronte di un costo del progetto ammesso in concessione di euro 224.600,00 il Comune di Carugate ha rendicontato minori spese per euro 220.135,29 interamente ammesse;
- che l'istruttoria della fase di rendicontazione si è conclusa con esito positivo in quanto è stata verificata la validità della documentazione prodotta e il rispetto delle prescrizioni contenute nel bando;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- rideterminare in euro 176.108,23 il contributo concesso con il decreto 23 novembre 2022, n. 16874 al Comune di Carugate;
- procedere con la liquidazione del saldo pari a complessivi euro 54.674,91 a favore del Comune di Carugate e contestualmente modificare l'impegno di spesa per un importo

pari ad euro 3.571,77 a seguito dell'economia di spesa;

Verificato che:

- la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il contributo erogato non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati nell'allegato parte integrante;

Visto l'art. 1 comma 18 della l.r. 9/2020 che prevede che per le risorse di cui all'art. 1 della l.r. 9/2020 – tra cui rientrano quelle oggetto del presente atto – non si applichino le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978, con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è stata oggetto di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 ex art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011, ed è pertanto liquidabile a seguito dell'approvazione del riaccertamento da parte della Giunta regionale avvenuto con delibera 25 marzo 2024, n. XII/2073;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dalla pec di integrazioni da parte del Comune di Carugate prot. reg. O1.2024.0007680 del 17 aprile 2024;
- agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 si è provveduto in sede di adozione del d.d.s. 23 novembre 2022, n. 16874 di concessione dei contributi e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
- il CUP assegnato al progetto è il seguente: D84J22000690006;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Richiamata la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 avente ad oggetto «IX Provvedimento Organizzativo 2023» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di rideterminare in euro 176.108,23 il contributo concesso con decreto 23 novembre 2022, n. 16874 al Comune di Carugate per la realizzazione del progetto ID domanda 3917688 a valere sul bando «Interventi a favore dei Comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio» di cui al d.d.g. n. 8698 del 18 giugno 2022.

2. Di liquidare l'importo pari a euro 54.674,91 a favore del Comune di Carugate a saldo dell'agevolazione concessa con conseguente modifica dell'impegno di spesa a seguito economia per un importo pari a euro 3.571,77.

3. Di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante del presente atto.

4. Di trasmettere al Comune di Carugate il presente provvedimento.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

6. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 23 novembre 2022, n. 16874 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Gessyca Golia

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO DATI CONTABILI



Regione Lombardia

Anno Proposta

2024

Numero Proposta

491

Direzione Proposta

O1

Tipo Proposta

40

Totale Complessivo degli Importi

Esercizio	Impegnato	di cui: <u>Prenotazioni</u>	di cui: <u>Accantonamenti</u>	Variazioni Impegno	Di cui: <u>Prenotazioni</u>	di cui: <u>Accantonamenti</u>	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2024				-3.571,77					54.674,91

Totali per Capitolo

Dati del Capitolo 1 di 1

Capitolo	Declaratoria
14677	CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ATTRATTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEI TERRITORI E DELLE IMPRESE

Totale Importi per il Capitolo

Esercizio	Impegnato	di cui: <u>Prenotazioni</u>	di cui: <u>Accantonamenti</u>	Variazioni Impegno	di cui: <u>Prenotazioni</u>	di cui: <u>Accantonamenti</u>	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2024				-3.571,77					54.674,91

REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO DATI CONTABILI

 Regione
Lombardia

Dettaglio per Capitolo										
Dati del Capitolo 1 di 1										
Capitolo		Declaratoria								
14677		CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ATTRATTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEI TERRITORI E DELLE IMPRESE								
Dati degli impegni										
T.Op	Anno Giuridico	Numero	Posizione	Anno Competenza	Importo	CUP	Beneficiario	Codice Fiscale	Partita IVA	
VI	2024	3230047507	2	2024	-3.571,77	D84J22000690006	COMUNE DI CARUGATE	00730970969	00730970969	
LIQUIDAZIONI										
I/I	Benef.Pagam.	Denominazione		Codice Fiscale		Partita Iva	Benef.Originale	Denominazione	Codice Fiscale	Partita Iva
	10939	COMUNE DI CARUGATE		02182060158		00730970969	10939	COMUNE DI CARUGATE	02182060158	00730970969
T.Op	Numero	Capitolo	Num./Pos. Imp.	Anno Competenza	CUP	Liquidato Lordo	Liquidato Netto	Data Documento	Numero Doc.	
LI	24478/1	14677	3230047507/2	2024	D84J22000690006	54.674,91	54.674,91	01.01.2024	1024062720	

Legenda			
IM - Impegno	VI - Var. Impegno	PR - Prenotazione	VP - Var. Prenotazione
AC - Accertamento	VC - Var. Accertam.	AN - Accantonament	VN - Var. Accanton
VB - Variaz.Bilancio	LI - Liquidazione	VL - Var.Liquidazione	

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO DATI CONTABILI

 Regione Lombardia

Totali per Soggetto									
Dati del Soggetto 1 di 1									
Soggetto	Denominaz.			Codice Fiscale			Partita IVA		
10939	COMUNE DI CARUGATE			00730970969			00730970969		
Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	<u>di cui</u> Prenotazioni	<u>di cui</u> Accantonamenti	Variazioni Impegno	<u>di cui</u> Prenotazioni	<u>di cui</u> Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2024				-3.571,77					54.674,91

Con la sottoscrizione del presente allegato si da atto espressamente che:

* Tutti i movimenti indicati sono assunti nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata con imputazione, pertanto, all' esercizio finanziario in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4/2 e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 56 del DLgs n. 118/2011.

* In relazione alla spesa di cui al presente provvedimento sono stati regolarmente assolti tutti obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal DLgs n. 33/2013.

D.G. Territorio e sistemi verdi

Comunicato regionale 9 maggio 2024 - n. 55

Indicazioni per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 19/2024 relativa all'art. 83 della l.r. 12/2005

Con sentenza n. 19 del 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 21 febbraio 2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

La Corte Costituzionale ha statuito, in particolare, che:

- «la disciplina sostanziale cui si riferisce la sanzione pecuniaria in esame deve necessariamente ascriversi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stante l'esistenza di un evidente interesse unitario alla tutela del paesaggio e a un eguale trattamento in tutto il territorio nazionale della tipologia di abusi paesaggistici suscettibili di accertamento di compatibilità»;
- «le ineludibili esigenze di uniformità di trattamento appena evidenziate impediscono al legislatore regionale di intervenire con norme difformi dalle previsioni statali di tutela paesaggistica in senso stretto (sentenza n. 201 del 2021), come quelle che disciplinano l'inosservanza del regime autorizzatorio»;
- «per l'ipotesi di assenza sia di danno ambientale sia di profitto [...] la norma statale [...] ben può essere interpretata nel senso che in tale ipotesi non sia irrogabile alcuna sanzione».

Per effetto della succitata sentenza della Consulta, in materia di sanzioni amministrative a tutela del paesaggio si applica unicamente quanto previsto dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004.

L'art. 136 della Costituzione dispone che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, le succitate disposizioni regionali inerenti alla quantificazione delle sanzioni minime hanno cessato la loro efficacia e non possono avere applicazione dal 22 febbraio 2024.

È opportuno ricordare, altresì, che, secondo il principio statuito dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Pertanto, i provvedimenti sanzionatori assunti dagli enti competenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 della l.r. 12/2005 divenuti definitivi e non più impugnabili, non sono pregiudicati dalla sentenza n. 19/2024. Diversamente, gli effetti della sentenza della Corte si dispiegano su provvedimenti non ancora definitivi (ad esempio in caso non siano ancora scaduti i termini per un ricorso giurisdizionale oppure sia ancora pendente una impugnazione dinanzi al TAR o a diverso giudice competente).

Si rende noto che, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo della legge regionale nel testo risultante a seguito della declaratoria di relativa parziale illegittimità, la Giunta regionale - con deliberazione n. XII/2118 dell'8 aprile 2024 «Proposta di progetto di legge - Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024» - ha attivato un'iniziativa legislativa volta ad abrogare l'articolo 83 della l.r. 12/2005.

Infine, per quanto sopra, è da ritenersi superato il precedente Comunicato regionale n. 24 del 21 febbraio 2019.

Il direttore generale
Roberto Laffi